

Senato della Repubblica XVIII Legislatura

Fascicolo Iter DDL S. 1103

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009

Indice

1. DDL S. 1103 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1103	5
1.2.2. Testo approvato 1103 (Bozza provvisoria).	24
1.3. Trattazione in Commissione	25
1.3.1. Sedute	26
1.3.2. Resoconti sommari	27
1.3.2.1. 3 [^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	28
1.3.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 37 (ant.) del 27/03/2019.	29
1.3.2.1.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 40 (pom.) del 09/04/2019	40
1.4. Trattazione in consultiva	48
1.4.1. Sedute	49
1.4.2. Resoconti sommari	50
1.4.2.1. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)	51
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 32 (pom., Sottocomm. pareri) d 09/04/2019	
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	54
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 140 (pom.) del 02/04/2019	55
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 148 (pom.) del 29/04/2019	62
1.4.2.3. 10 [^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	65
1.4.2.3.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 21 (ant., Sottocomm. del 28/03/2019	•
1.4.2.4. 14 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	67
1.4.2.4.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 87 (ant.) del 09/04/20)1968
1.5. Trattazione in Assemblea	78
1.5.1. Sedute	79
1.5.2. Resoconti stenografici	80
1.5.2.1. Seduta n. 111. del 29/04/2019	81

1. DDL S. 1103 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 1103

XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009

Titolo breve: Ratifica Accordo Italia-Comunità europea energia atomica gestione rifiuti radioattivi sito di Ispra

Iter

29 aprile 2019: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

C.1394 approvato

S.1103 approvato definitivamente. Legge

Legge n. 40/19 del 8 maggio 2019, GU n. 117 del 21 maggio 2019.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le Enzo Moavero Milanesi (Governo Conte-I)

Di concerto con

Ministro dell'interno <u>Matteo Salvini</u>, Ministro dell'economia e finanze <u>Giovanni Tria</u>, Ministro dello sviluppo economico <u>Luigi Di Maio</u>, Ministro della salute <u>Giulia Grillo</u>, Ministro senza portafoglio per gli affari europei <u>Paolo Savona</u>

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Trasmesso in data **28 febbraio 2019**; annunciato nella seduta n. 96 del 5 marzo 2019.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , COMUNITA' EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA (CEEA) , ISPRA , CENTRI E ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE , SOSTANZE RADIOATTIVE

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. <u>Tony Chike Iwobi</u> (<u>L-SP-PSd'Az</u>) (dato conto della nomina il 27 marzo 2019).

Relatore di maggioranza Sen. <u>Tony Chike Iwobi</u> (<u>L-SP-PSd'Az</u>) nominato nella seduta pom. n. 40 del 9 aprile 2019.

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla <u>3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)</u> in sede referente il 7 marzo 2019. Annuncio nella seduta n. 98 del 7 marzo 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1103

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1103

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (MOAVERO MILANESI)

di concerto con il Ministro dell'interno (SALVINI)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

con il Ministro dello sviluppo economico (DI MAIO)

con il Ministro della salute (GRILLO)

e con il Ministro per gli affari europei (SAVONA)

(V. Stampato Camera n. 1394)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 febbraio 2019

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 febbraio 2019

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009 DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

- 1. All'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1, commi 541 e 542, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- 2. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato misto di gestione previsto dal punto 6.1 dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
- 3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





SUI PRINCIPI GOVERNANTI LE RESPONSABILITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI NEL SITO DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA DI ISPRA

Il Governo Italiano, rappresentato dal Ministro per lo Sviluppo Economico, On. Claudio Scajola

da una parte,

e la Comunità Europea dell'Energia Atomica (di seguito "Euratom"), e per essa la Commissione Europea, rappresentata allo scopo della firma di questo Accordo dal Dottor Roland Schenkel, Direttore Generale del Centro Comune di Ricerca (di seguito "CCR"), debitamente autorizzato a lirmare,

dall'altra parte,

a cui di seguito ci si riferisce come "le Parti".

TENENDO PRESENTE che le Parti hanno concluso un accordo per l'istituzione del Centro Comune di Ricerca nucleare con competenze generali il 22 Luglio del 1959, in seguito approvato dalla Legge 1 agosto 1960, n. 906;

TENENDO PRESENTE che in questo contesto molti contratti sono stati conclusi in passato tra l'Euratom e il Governo Italiano ed Enti (ENEA, CISE, ENEL), di seguito sistema Italia, per l'esecuzione di progetti di ricerca relativi al programma nucleare italiano; di conseguenza, materiali nucleari, rifiuti e strumentazione di proprietà del sistema Italia sono ancora presenti sul sito di Ispra del CCR;

TENENDO PRESENTE che le Parti intendono accordarsi in merito al futuro trasferimento di tali materiali e quelli di proprietà del CCR al deposito italiano per i rifiuti radioattivi, di seguito Deposito Nazionale;

TENENDO PRESENTE che in attesa della disponibilità del Deposito Nazionale, questi materiali, rifiuti e strumentazione saranno depositati in un deposito temporaneo sul sito di Ispra, di proprietà dell'Euratom;

M

Pagina 1 di 7





CONSIDERATO che nel 1999 la Commissione Europea, con il parere favorevole del Parlamento Europeo e del Consiglio, ha dato inizio al Programma per il decommissioning nucleare e per la gestione dei rifiuti radioattivi dei suoi Centri Comuni di Ricerca, e fra essi del sito del CCR di Ispra;

CONSIDERATO che il Ministro dello Sviluppo Economico, con nota del 19 settembre 2008, assicura l'impegno delle competenti Autorità italiane a prendere in carico i rifiuti del CCR, non appena saranno disponibili le progettate infrastrutture per il Deposito Nazionale:

CONSIDERATO che il Ministro dello Sviluppo Economico, nella stessa nota del 19 settembre 2008, da rassicurazioni sulla disponibilità da parte dell'Italia a condividere il rischio economico derivante da un possibile mutamento dei criteri di accettazione dei rifiuti (WAC) dopo il loro condizionamento e prima del conferimento al Deposito Nazionale;

CONSIDERATO che da parte italiana è sempre stata mostrata piena disponibilità nei rapporti intercorsi con la Comunità Europea fin dagli anni '60, ed in particolare al termine dei contratti ESSOR (anni '80), come dimostrato anche da alcuni concreti interventi economici compiuti dal Governo Italiano per la soluzione delle difficoltà di realizzazione di alcune esperienze di pertinenza della Commissione Europea - CCR;

CONSIDERATA l'estensione temporale per l'attuazione del presente accordo, nonché le procedure per garantire i fondi necessari nel lungo periodo, le Parti si impegnano ad intraprendere tutti i passi opportuni per assicurare la disponibilità dei fondi necessari.

VISTI gli esiti della riunione tenutasi a Roma il 7 aprile 2009 tra il Direttore Generale del CCR e il Capo del Dipartimento dell'Energia del Ministero dello Sviluppo Economico dove tra l'altro, fu concluso che:

- il sistema Italia ha condotto attività di ricerca presso il CCR ad esclusivo beneficio del Programma nucleare italiano;
- tali attività di ricerca hanno comportato oneri passivi, essenzialmente riconducibili al mantenimento in sicurezza del combustibile nucleare irraggiato e delle attrezzature utilizzate per le attività di ricerca in questione;
- la maggior parte della documentazione contrattuale (in special modo quella risalente agli anni '60-'80) non risulta conclusiva per quanto riguarda la disattivazione e la ripartizione delle responsabilità per cui risulta non perseguibile la strada della valutazione economica analitica;

A

Pagina 2 di 7





Stante l'impossibilità della netta definizione dei rispettivi oneri economici, si è concordato di individuare una soluzione attraverso un'intesa tra le parti di tipo transattivo mediante compensazione con la fornitura di servizi da parte dell'Italia;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- Servizi a compensazione degli oneri derivanti dalle pregresse attività di ricerca per il programma nucleare Italiano, svolte presso il Centro Comune di Ricerca di Ispra (CCR)
- 1.1. Il Governo Italiano provvederà, a compensazione degli oneri derivanti dalle pregresse attività di ricerca per il programma nucleare italiano svolte presso il CCR di Ispra, alla disattivazione dell'installazione nucleare denominata "Reattore Ispra 1" secondo le modalità di seguito esposte:

A carico del Governo Italiano:

- conservazione in sicurezza;
- disattivazione dell'impianto fino al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica;
- trattamento preliminare, confezionamento e trasporto dei rifiuti da smantellamento di Cat. 2 alla Stazione di Gestione dei Rifiuti Radioattivi (SGRR) del CCR Ispra (Area 40);
- predisposizione e confezionamento dei rifiuti da smantellamento di Cat. 3, ed in particolare della grafite, ai fini dello stoccaggio temporaneo presso il sito del CCR;
- proprietà dei rifiuti derivanti dallo smantellamento e loro smaltimento finale al Deposito Nazionale.

A carico del CCR:

- caratterizzazione, trattamento e condizionamento dei rifiuti da smantellamento di Cat. 2 presso la SGRR;
- stoccaggio temporaneo dei rifiuti da smantellamento di Cat. 2 presso il sito del CCR di Ispra;
- stoccaggio temporaneo dei rifiuti da smantellamento di Cat. 3 ed in particolare della grafite presso un deposito temporaneo sul sito del CCR di Ispra;
- analisi di fattibilità, richiesta di deroga ed eventuali adattamenti per consentire lo stoccaggio dei rifiuti di Cat. 3, ed in particolare della grafite, all'interno del deposito temporaneo per rifiuti di Cat. 2 del CCR.

AN

Pagina 3 di 7





 di Ispra, o di altra struttura dedicata secondo le modalità definite dall'Autorità di sicurezza;

I dettagli di tali attività sono indicati in Appendice 1.

- 1.2. Allo scopo di eseguire le attività summenzionate, la titolarità degli atti autorizzativi del reattore Ispra-1 sarà trasferita entro un anno dalla firma del presente Accordo ad un soggetto italiano definto dal Governo Italiano. Il CCR procederà nelle attività programmate fino a tale data.
- 1.3. La pianificazione delle attività di smantellamento e conferimento dei rifiuti alla SGRR sarà concordata e monitorata in modo da renderla compatibile con le altre attività di disattivazione e gestione rifiuti all'interno del sito del CCR di Ispra.
- 1.4. La quantità dei rifiuti deivanti dalle attività di smantellamento, inclusi i rifiuti secondari, sarà minimizzara per quanto tecnicamente possibile facendo riferimento alle stime di produzione esposte in Appendice 1.
- 1.5. Con il presente Accordo le Parti rinunciano ad ogni ulteriore eventuale pretesa a fronte degli oneri per le pregresse attività di ricerca per il programma nucleure italiano, svolte presso il CCR di Ispra.

2. Trasferimento dei rifiuti prodotti sul sito di Ispra al futuro Deposito Nazionale

- 2.1. Il conferimento dei rifiuti nucleari presenti nel sito del CCR di Ispra al Deposito Nazionale italiano si effettuerà entro il 2028, secondo un calendario da concordare in considerazione della disponibilità del deposito stesso e secondo la disponibilità finanziaria della Commissione.
- 2.2. Al momento del conferimento dei rifiuti di proprietà del CCR di Ispra al Deposito Nazionale, la Commissione Europea corrisponderà un importo per lo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti nucleari, calcolato secondo le tariffe ufficiali applicabili agli esercenti pubblici italiani di cui alla lettera e), comma 2, dell'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. I rifiuti del CCR di Ispra non saranno trattati in modo differente dai rifiuti provenienti dalle installazioni di ricerza sul ciclo del combustibile nucleare in via di disattivazione. Il trasferimento sarà preceduto da un contratto specifico tra il Gestore del Deposito Nazionale e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, fra cui verranno definiti tra l'altro l'importo finale e le modalità di pagamento. I rifiuti saranno consegnati franco Deposito Nazionale.
- 2.3. All'atto del conferimento al Deposito Nazionale, i rifiuti radioattivi depositati divengono di proprieta del Governo Italiano. Qualora alla data del 2028 non



Pagina 4 di 7





fosse disponibile il Deposito Nazionale, la proprietà di tutti i rifiuti nucleari presenti nel sito del CCR di Ispra, condizionati conformemente ai "Waste Acceptance Criteria" italiani, è trasferita al Governo Italiano dal 1º gennaio 2029. Dalla stessa data il Governo Italiano si farà carico dei costi dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti ed a tal fine verrà stipulato un apposito accordo che definirà altresi l'importo da corrispondere al Governo Italiano per lo smaltimento dei rifiuti e per lo smantellamento delle strutture del deposito del CCR di Ispra.

2.4. Qualora il CCR non completi il programma di disattivazione del sito di Ispra ed il relativo condizionamento dei rifiuti entro il 2028, quanto previsto al punto 2.3 viene ad applicarsi al termine di dette attività. Qualora non sia completato il conferimento per indisponibilità di fondi comunitari da parte della Commissione entro la sopradetta data del 2028, la proprietà dei rifiuti diverrà italiana alla data dei conferimento dei rifiuti stessi.

Criteri di accettazione dei rifiuti (WAC) al Deposito Nazionale, clausole riguardanti il rischio economico derivante da una loro eventuale modifica

- 3.1. Il CCR procederà al condizionamento dei rifiuti radioattivi secondo gli standard nazionali ed internazionali riconosciuti e nel rispetto delle condizioni stabilite negli atti autorizzativi.
- 3.2. Qualora una eventuale modifica dei WAC successiva al condizionamento dei rifiuti comporti un ricondizionamento degli stessi, il Governo Italiano provvederà all'effettuazione del ricondizionamento.
- 3.3. Il CCR, a fronte degli oneri connessi ad un eventuale ricondizionamento a carico del Governo Italiano, riconoscerà un importo complessivo, riferito alla quantità totale dei rifiuti da conferire, pari a 6M€200, a prescindere dall'effettuazione del ricondizionamento e dalla quantità complessiva da conferire. Tale importo sarà corrisposto al momento del conferimento dei rifiuti al Deposito Nazionale a seguito della conclusione di uno specifico accordo.

4. Contratti Specifici

4.1. Le Parti, prima di iniziare le attività previste dal presente Accordo Transattivo, ed in particolare le attività descritte al punto 1. e di volta in volta secondo le circostanze, possono concludere contratti specifici che descrivano in dettaglio lo scopo delle attività previste, ogni necessario aspetto tecnico, legale (incluse le responsabilità di ciascuna Parte) e gli aspetti finanziari. In caso vi sia un conflitto fra le clausole dei contratti specifici e questo Accordo Transattivo,

h

Pagina 5 di 7





prevarranno le clausole dell'Accordo Transattivo, a meno che non sia esplicitamente concordato nei contratti specifici.

5. Legge applicabile e risoluzione delle controversie

- Il presente Accordo Transattivo è soggetto al diritto comunitario, integrato, ove necessario, dal diritto italiano.
- 5.2. Fermo restando il punto 5.3, per qualsiasi controversia risultante dalla interpretazione o l'applicazione del presente Accordo Transattivo che insorga fra le Parti, e nel caso tale controversia non venga risolta con una negoziazione, le Parti possono concordare di sottometterla ad una mediazione. Se una Parte comunica per iscritto all'altra Parte che intende iniziare una mediazione e l'altra Parte ne conviene per iscritto, le Parti dovranno nominare assieme entro due sertimane dalla comunicazione sopradetta, un mediatore accettato da entrambe. Se le Parti non riescono a nominare un mediatore entro i termini prescritti, ogni Parte può rivolgersi al Tribunale di Prima Istanza della Corte Europea di Giustizia per la nomina del mediatore. La proposta scritta del mediatore o la sua conclusione scritta in cui dichiara che nessuna proposta di mediazione è possibile deve essere redatta entro due mesi dall'accettazione, trasmessa per iscritto, dalla seconda Parte ad iniziare la mediazione. La proposta o la conclusione del mediatore non sono vincolanti per le Parti, che si riservano il diritto di sottoporre la controversia alla corte citata nel punto 5.3. Entro due settimane dalla data di notifica della proposta da parte del mediatore, le Parti possono concludere un accordo scritto, debitamente firmato da entrambe, basato su tale proposta. Le Parti condivideranno in pari misura i costi del mediatore, i quali non dovranno includere ogni altro onere da esse sostenuto a causa della mediazione stessa.
- 5.3. Ogni controversia fra le Parti risultante dalla interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo Transattivo che non potr\u00e0 essere risolta amichevolmente sar\u00e0 sottoposta alla Corte di Giustizia delle Comunit\u00e0 Europee.

6. Comitato Misto di Gestione

6.1. Alla firma del presente Accordo Transattivo, le Parti istituiscono un Comitato Misto di Gestione allo scopo di controllarne l'attuazione ed, in particolare, per gestire le interfacce tra le attività di disattivazione di cui al punto 1. e le altre attività del CCR di Ispra. Il Comitato dovrà riunirsi almeno ogni tre mesi per valutare le attività pregresse, sviluppare piani dettagliati per le attività future e discutere ogni altra questione riguardante l'esecuzione del presente Accordo Transattivo. A questo scopo il Governo Italiano e la Commissione designeranno tre (3) rappresentanti ciascuno, di cui uno di essi svolgerà la funzione di

m

Pagina 6 di 7





coordinatore ed avrà la responsabilità del funzionamento del Comitato. I coordinatori saranno liberi di nominare ogni altro membro per rappresentarii o per partecipare alle riunioni. Le riunioni del Comitato saranno preparate dai coordinatori.

- 6.2. Il coordinatore per la Commissione è il Direttore responsabile per la gestione del CCR di Ispra.
- 6.3. Il coordinatore per il Governo Italiano è nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- 6.4. Tutte le notifiche e la corrispondenza nel quadro del presente Accordo Transattivo dovranno essere inviati ai coordinatori.
- Le Parti dovranno comunicare per iscritto tra di loro ogni modifica riguardante i coordinatori sopra menzionati.

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della notifica da parte italiana dell'avvenuto espletamento della procedura interna di ratifica.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Sun nels il 27/11/2629, in due originali, ciascuno nelle lingue tialiana e inglese. In caso di discordanza nell'interpretazione, il testo in lingua tialiana è quello che prevale.

Per il Governo Italiano Il Ministro dello Sviluppo Economico On. Claudio Scajola

Per la Commissione Europea Il Direttore Generale del Centro Comune di Ricerca Dr Roland Schenkel

Fatto a [Roma/Bruxelles], in data

22/11/2009

Appendice I: Disattivazione del reattore Ispra-1: attività ed interfacce tecniche e gestionali;

Pagina 7 di 7

APPENDICE 1 ALL'ACCORDO TRANSATTIVO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SUI PRINCIPI GOVERNANTI LA GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI NEL SITO DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA DI ISPRA

OGGETTO: Disattivazione del reattore Ispra-1: attività ed interfacce tecniche e gestionali

INDICE

1	DESCRIZIONE E STATO DELL'IMPIANTO	2
2	TRASFERIMENTO AL SOGGETTO INDIVIDUATO DAL GOVERNO ITALIANO	6
3	MANTENIMENTO IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ISPRA-1	7
4	DISATTIVAZIONE E SMANTELLAMENTO DELL'IMPIANTO: LIMITI E DURATA DELLE ATTIVITÀ	7
5	GESTIONE DEI RIFIUTI/MATERIALI PROVENIENTI DALLO SMANTELLAMENTO	8
6	GESTIONE DELLA FORMULA DI SCARICO DEL SITO DI ISPRA	9
7	GESTIONE DEL PIANO DI EMERGENZA DEL SITO DI ISPRA.	9
8	SERVIZI GENERALI	9
9	RESPONSABILITÀ	10
10	PROTEZIONE DEI DATI, RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE	10
11	ACCESSO E PRESENZA DI PERSONALE ESTERNO SUL SITO DI ISPRA	10
12	INTRODUZIONE DI BENI E MACCHINARI SUL SITO DI ISPRA	11
13	SICHBETTA SHE LAVORO	44

Pagina 1 di 11

Descrizione e stato dell'impianto

Il reattore Ispra-1 sorge al centro dell'area del Centro Comune di Ricerca (CCR) di Ispra (VA) sulle sponde del Lago Maggiore (Figura 1).




Figura 1 - Ubicazione del reattore Ispra-1 nell'area del CCR Ispra

Si tratta del primo reattore nucleare italiano. Venne infatti inaugurato il 13/04/1959 ed il 22/07/1959 ed affidato dal Governo Italiano all'Euratom in concessione (ratificata con la legge 906 del 01/08/1960), insieme al sito su cui è localizzato, in accordo a quanto definito nel trattato Euratom del 1957.

Da allora, il reattore è stato sede di esperimenti in ambito nucleare, prevalentemente come sorgente di neutroni per ricerche nella fisica dello stato solido.

La gestione del reattore, inizialmente a carico dell'Italia, è passata nel marzo 1952 al personale dell'Euratorn.

Il reattore Ispra-1, del tipo CP5 Argonne, utilizzava acqua pesante come refrigerante e moderatore e grafite come riflettore. Il combustibile era costituito da uranio arricchito al 90%. La massima potenza termica era di 5 MW, e durante la sua vita operativa il reattore ha prodotto 13.500 MWd. Dopo 14 anni di operazione, il reattore è stato posto definitivamente all'arresto nel 1973.

L'implanto del reattore Ispra-1 comprende l'edificio del reattore (ed. 21), gli annessi locali A (all'interno dell'edificio 21n), l'edificio B (piscina e cella gamma), l'edificio C (camino di ventilazione) e gli edifici 21c, 21f, 21h, 21p ed il locale E05 (serbatoi di raccolta effluenti liquidi), situato nell'edificio 21n come mostrato in Figura 2.

Pagina 2 di 11

Figura 2 - Area dell'impianto Ispra-1

Edificio di contenimento del reattore

L'edificio del reattore è una struttura cilindrica di circa 27,0 m di diametro e 21,5 m di aftezza, diviso in tre livelli (-2,45 m, +0,00 m, +4,40 m) (Figura 3).




Figura 3 - Edificio di contenimento del reattore

Pagina 3 di 11

Al livello -2,45 m sono installati la strumentazione, i sistemi relativi al funzionamento del reattore ed i componenti/sistemi degli impianti sperimentali.

Al livello 0,00 m, la sala "impianti" ospita i sistemi di refrigerazione ed alcuni sistemi ausiliari del reattore.

Al livello +4,40 m, vicino al confine S-E dell'edificio, un'annessa struttura in calcestruzzo ospita 32 canali di diametro e lunghezza diversi (pozzi orizzontali) per lo stoccaggio temporaneo dei componenti attivati dei canali sperimentali del realtore.

Due pozzi circolari sono posti sul tato S-O del pavimento. Il primo è connesso alla piscina del combustibile irraggiato e alla cella gamma; il secondo (pozzi verticali), che poteva ospitare gli elementi di combustibile scaricati dal nocciolo, è stato successivamente utilizzato per lo stoccaggio a secco di barre di controlio e componenti attivati del reattore.

Al livello +9,30 m, si trova una passerella circolare dalla quale si ha accesso alla parte superiore del reattore per mezzo di un ponte.

Lo stato attuale dell'edificio reattore è il seguente:

- a) l'edificio reattore è stato oggetto di alcuni interventi di miglioramento della sicurezza ed equipaggiato (iato O) con un nuovo accesso per il personale alle zone controllate;
- alcune delle attrezzature sperimentali sono state rimosse è sono conservate al momento al livello +4.40 m attorno alla struttura del reattore;
- sono stati rimossi alcuni componenti dell'impianto nonché la strumentazione non essenziale ai fini della sicurezza;
- d) la gru polare nell'edificio del reattore è stata revisionata ed è operabile;
- e) la colonna termica ed i canali sperimentali contengono ancora all'interno i dispositivi utilizzati per le asperierze;
- f) i pozzi verticali ed orizzontali contengono ancora le parti interne del reattore (barre di controllo ed altro materiale attivato);
- g) il sistema primario e secondario non presentano esternamente evidenti segni di degrado;
- h) la superficie esterna del circuito del refrigerante organico si presenta "ossidata";
- i) il sistema di ventilazione è stato adattato alle attuali esigenze di mantenimento in sicurezza ed è attualmente in esercizio;
- l'impianto elettrico è stato revisionato e assolve le necessità attuali dell'impianto.

Reattore

Ai centro dell'edificio reattore c'è la struttura contenente il nocciolo del reattore composta da:

- a) lo schermo biologico costituito da calcestruzzo ad alta densità (contenente inerti ferrosi);
- i tappi superiori (composti principalmente da strutture di acciaio, calcastruzzo e piombo);
- lo schermo termico composto da due pareti di acciaio fra le quali è stato colato piombo fuso:
- d) il riflettore in grafite che si prolunga nella colonna termica;
- il contenitore dei reattore in all'uminio spesso 6 mm;
- f) le parti interne del reattore.

l circuiti del reattore consistono in un sistema di refrigerazione primario (riempito in esercizio di acqua pesante), ora svuotato, e in un sistema secondario che in esercizio conteneva acqua industriale.

Pagina 4 di 11

La situazione attuale dei reattore può essere descritta coma segue:

- a) tutti gli elementi di combustibile e le barre di controllo sono stati rimossi dal contenitore del resttore;
- b) gli elementi di combustibile sono stati allontanati dal sito;
- il refrigerante/moderatore D₂O è stato completamente drenato dai sistemi primari ed allontanato dal sito;
- d) I tappi superiori sono ancora nella loro posizione sopra il contenitore del reattore.

Edificio 21 n

XVIII Legislatura

L'edificio 21 n è connesso con l'edificio del reattore per mezzo di tre accessi diretti per il personale (SAS) a livelli differenti (0,00 m, +4,40 m e +9,30 m; gli ultimi due non sono attualmente operabili). In prossimità dell'accesso a quota 0,00 l'edificio ospita il punto di cambio ed il locale della fisica sanitaria. Nel locale "E05" (zona controllata) sono posizionati quattro serbatoi originariamente destinati allo stoccaggio temporaneo di liquidi attivi. I serbatoi, che presentano alcuni punti di contaminazione residua, sono attualmente vuoti e disconnessi dai sistemi d'impianto.

Gran parte dell'edificio 21n è attualmente occupata da uffici e faboratori utilizzati per attività convenzionali.

Edificio B (piscina e cella gamma)

L'edificio B è su due livelli (0,00 m e +4,40 m) e ospita la piscina di decadimento e una cella calda ('cella gamma').

Al livello 0,00 m si trova un'unità di purificazione dell'acqua attualmente disconnessa e non operante ed il sistema di ventitazione dell'edificio.

Al livello +4,40 m, un'apertura della parete dell'edificio reattore consente l'accesso diretto del personale alla piscina. La piscina, dimensioni circa 6 x 3 m, e profonda 6,40 m, ha un accesso diretto dall'edificio reattore per il trasferimento del combustibile sotto il livello dell'acqua. La cella calda (cella gamma) lunga 5,2 m, larga 4,8 m e alta 3,5 m, si trova al di sopra della piscina ed è equipaggiata con telemanipolistori.

Al momento, la piscina è piena di acqua (~ 200 m³) ed ospita alcuni materiali attivati nel corso delle esperienze , mentre la cella gamma è vuota e decontaminata.

Edificio C (camino di ventilazione)

Il camino di ventilazione è una struttura interamente in accialo al carbonio (di 2 m di diametro e attazza originaria 70 m) connessa all'edificio reattore attraverso una struttura metallica (lunga 6,5 m, larga 7,2 m e alta 6,6 m) che ospita i filtri ad alta efficienza. L'altezza del camino è stata indotta a 40 m per motivi di stabilità; le parti rimosse si trovano a piede d'opera nell'area dell'impianto.

Edifici esterni

Alcuni edifici per i servizi ausiliari sono situati all'esterno dell'edificio reattore.

 a) Gli edifici 21c e 21h sono magazzini, I cinque locali dell'edificio 21c ed i tre locali dell'edificio 21h contengono materiali vari. Alcuni locali sono vuoti;

Pagina 5 di 11

- L'edificio 21f è un locale sotterraneo che ospita, in quattro diverse casematte, quattro serbatoi da 50 m³, attualmente vuoti, ed in origine destinati allo stoccaggio di rifiuti liquidi, I serbatoi presentano contaminazione residua;
- c) L'edificio 21p (locale degli effluenti radioattivi) è diviso in due locali: nel locale 1 si trovano i sistemi ausiliari per il circuito sperimentale Orgel (disconnessi dalle altre parti del circuito sperimentale), il locale 2 ospita un nuovo serbatolo destinato a contenere rifiuti liquidi derivanti dalle operazioni di mantenimento in sicurezza dell'impianto.

Stato delle licenze

L'esercizio del complesso Ispra-1 è stato revocato con il Decreto VII-78 del 28/06/1977 dell'ex MICA (oggi Ministero Sviluppo Economico).

Il complesso Ispra-1 è soggetto ai capo VII del D.lgs. 230/95 e ss.mm.ii., la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione alla disattivazione dell'impianto deve essere coerente con gli articoli 55, 56, 57 del D.lgs. 230/95 e ss.mm.il.

L'istanza per la disattivazione dell'impianto è stata presentata nel 1998 e l'iter autorizzativo non si è concluso. Si ritiene pertanto che l'istanza vada agglornata in accordo con l'attuale strategia di smantellamento.

Nel 2004 è stato comunicato un aggiornamento dello stato dell'impianto all'Autorità di controllo.

Nell'ambito delle attività di pre-disattivazione nel 2008 è stato ricostituito l'archivio dell'impianto, comprendente buona parte dei principali documenti/disegni riguardanti la vita operativa dell'impianto stesso.

La caratterizzazione fisica e radiologica dell'Impianto si prevede che sarà completata entro la metà del 2010, inclusi i sistemi, componenti e strutture all'interno dell'edificio di contenimento del reattore (fino allo schermo biologico), l'edificio B (piscina e cella gamma), l'edificio C (camino di ventilazione), l'edificio 21n e gli edifici esterni 21c, 21f, 21h e 21p.

2 Trasferimento al soggetto individuato dal Governo Italiano

L'accordo transattivo prevede che la titolarità degli atti autorizzativi dell'impianto ispra-1 venga trasferita dal CCR ad un soggetto ('Gestore del Servizio') indicato dal Governo Italiano.

Successivamente alla firma dell'accordo transattivo e sino al definitivo passaggio della titolarità è previsto un periodo di transizione durante il quale il personale del Gestore del Servizio si affiancherà al personale del CCR per acquisire la necessaria conoscenza dell'impianto. In tale periodo, il personale del 'Gestore del Servizio' sarà ospitato presso uffici messi a disposizione dal CCR all'interno o al di fuori dell'area dell'impianto. Nello stesso periodo il CCR di Ispra manterrà l'installazione secondo standard adeguati proseguendo le attività in corso in conformità alla propria programmazione.

All'atto del trasferimento della titolarità, verrà sottoscritto fra le parti un documento di passaggio di consegne contenente la descrizione dell'impianto, i confini dell'area di partinenza dell'impianto Ispre-1 e l'inventario dei beni/infrastrutture costituenti l'impianto. L'area andrà individuata su documenti esistenti (es ultime descrizioni prodotte eventualmente revisionate allo scopo) e da confini fisici escludendo esplicitamente le strutture/edifici esterni a tali confini. Il personale del CCR di Ispra non coinvolto nella gestione dell'impianto, non potrà essere alloggiato all'interno dell'area di pertinenza sopra detta. Pertanto verrà concordato un piano di sgombero degli uffici e dei laboratori associati all'impianto Ispra 1 che non interferisca con le attività di disattivazione.

Pagina 6 di 11

L'inventario elencherà i beni/infrastrutture oggetto del servizio e definirà la natura dei materiali che costituiscono l'impianto (ad es reattore e circuiti ausiliari, canali sperimentali e circuiti esterni esistenti, depositi di materiali irraggiati compresi i contenuti, parti di impianti sperimentali smontate, piscina, ecc). Quanto non inventariato, perché non noto o perché catalogabile solo a prezzo di costi (anche radiologici) non accettabili, ma ricadente nell'area di competenza si intende comunque trasferito ai Gestore del Servizio. La gestione di quanto non inventariato come sopra detto, sarà oggetto di accordi specifici.

Saranno invece esclusi in modo esplicito:

- II combustibile nucleare;
- I material/rifiuti provenienti dall'impianto;

già allontanati dall'area identificata.

Al contorno dell'area di pertinenza sarà individuata un'area di rispetto per consentire la logistica di cantiere al Gestore del Servizio e tenere a distanza di sicurezza i lavoratori del CCR durante le attività di disattivazione.

Ad oggi, si ipotizza che i confini dell'area di pertinenza dell'impianto siano quelli indicati in rosso in Figura 2.

3 Mantenimento in sicurezza dell'impianto Ispra-1

Gli obblighi connessi al mantenimento in sicurezza dell'impianto saranno in capo al Gestore del Servizio dal momento dei trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi. Il CCR di Ispra garantirà al Gestore dei Servizio l'accesso ai servizi comuni attualmente utilizzati dall'impianto di Ispra-1, alle condizioni specificate nel § 8.

4 Disattivazione dell'impianto: limiti e durata delle attività

La disattivazione dell'impianto Ispra-1 dovrà raggiungere la condizione del rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.

Il Gestore del Servizio definirà in autonomia la strategia ottimale per la disattivazione dell'impianto, in accordo con i criteri consordati con il CCR nel rispotto delle prescrizioni stabilite dall'Autorità di controllo.

Nell'esecuzione delle attività oggetto dei presente accordo, il Gestore del Servizio seguirà altresi le procedure autorizzative interne adottate dal CCR.

Il piano di disattivazione definito dal Gestore del Servizio sarà concordato e periodicamente discusso nel quadro del Comitato Misto di Gestione, per verificame la compatibilità e le interfacce con il D&WM Programme ed il Programma di sviluppo del sito del CCR di Ispra.

Attualmente, il D&WM Programme prevede che lo smantellamento di Ispra-1 sia completato entro il 31.12.2016 nell'ipotesi che gli impianti della stazione centrale di gestione dei rifiuti del sito di Ispra sita in Area 40 (SGRR) siano disponibili dal 01.03.2012.

Fermo restando che il rilascio incondizionato del sito di Ispra 1 dovrà essere approvato dall'Autorità di controllo, l'estensione degli interventi di demolizione degli edifici e di bonifica del terreno saranno concordati mutualmente fra le Parti a fronte di un'analisi economica nonché dei programmi del CCR sulla futura destinazione di uso del sito.

Pagina 7 di 11

5 Gestione dei rifiuti/materiali provenienti dalla disattivazione

I rifiuti derivanti dalla disattivazione di Ispra-1 dovranno essere pre-trattati e confezionati¹ a piede d'impianto in modo da ottemperare ai Waste Acceptance Criteria della SGRR ed ai regolamenti sui trasporti interni del CCR.

I rifiuti di Categoria II dopo cernita e pre-trattamento a piede di impianto, saranno trasferiti alla SGRR. per essere caratterizzati, trattati e condizionati in contenitori qualificati, a carico del CCR, secondo i criteri e gli standard stabiliti dall'Autorità di controllo. I materiali decontaminabili saranno trattati negli impianti della SGRR ai fini del rilascio.

Le modalità di gestione dei rifiuti provenienti dallo smantellamento di Ispra 1 non saranno diverse da quelle dei rifiuti provenienti dagli altri impianti nucleari del CCR di Ispra da disattivare.

La quantità massima dei rifiuti solidi di Categoria II pre-trattati (inclusi i rifiuti secondari) prodotti nel corso delle attività di smantellamento si stima non essere superiore a 430 tonnellate (volume apparente 500 m3) includendo un margine d'incertezza del 25%.

La quantità massima dei rifiuti liquidi secondari di Categoria II prodotti nel corso delle attività di smantellamento si stima non essere superiore a 50 m3 includendo un margine d'incertezza del 30%.

Il volume massimo dei manufatti di rifiuti solidi di Categoria II (inclusi i rifiuti secondari) condizionati presso la SGRR si stima non essere superiore a 900 m3, includendo un margine d'incertezza del 60%.

Tali stime potranno essere affinate in funzione dell'evoluzione delle conoscenze sullo stato dell'impianto e della disponibilità dei servizi per il trattamento dei rifluti.

Fermo restando l'impegno ad effettuare le operazioni di disattivazione e le operazioni di trattamento presso la SGRR in modo tale da minimizzare la produzione rispettivamente dei rifiuti e dei manufatti condizionati, nel caso le quantità sopra esposte dovessero discostarsi in maniera significativa da quanto stimato, a fronte dei quantitativi eccedenti le Parti individueranno di comune accordo una forma di compensazione.

I rifiuti di Categoria III derivanti dallo smantellamento saranno trattati e confezionati dal Gestore del Servizio presso l'impianto ai fini del loro trasporto e stoccaggio temporaneo in conformità alle prescrizioni dell'Autorità di controllo presso un deposito identificato dal CCR nel sito di Ispra. Qualora le modalità di stoccaggio richiedessero particolari caratteristiche di trattamento o confezionamento non effettuabili a piede d'impianto, tali attività saranno oggetto di accordi specifici fra le parti.

I manufatti derivanti dai rifiuti condizionati di Categoria II e i rifiuti confezionati di Categoria III, provenienti dallo smantellamento di Ispra-1, saranno etichettati e stoccati in una sezione dedicata del deposito di stoccaggio temporaneo per rifiuti condizionati di Categoria II o di altro deposito di stoccaggio temporaneo del sito del CCR di Ispra.

La tracciabilità dei rifluti seguirà le stesse logiche adottate per gli altri rifluti derivanti dal D&WM Programme.

I materiali rilasciabili saranno confezionati in accordo con i criteri di accettazione della SGRR e ivi trasportati ai fini dei controlli per il rilascio. A seguito dell'effettuazione di tali controlli il Gestore del Servizio si farà carico del loro allontanamento.

Pagina 8 di 11

¹Per confezionamento si intende l'inserimento dei rifluti in contenitori idonei al trasporto alle SGRR; per i rifluti di Categoria III anche al loro stoccaggio temporaneo.

Al momento della disponibilità del Deposito Nazionale, il Gestore del Servizio prenderà in consegna i rifiuti derivanti dallo smanteliamento dell'impianto Ispra-1 presso il deposito temporaneo del CCR Ispra e si farà carico dell'attività e degli oneri di trasporto e conferimento al Deposito Nazionale.

6 Gestione della Formula di Scarico

Le installazioni nucleari del CCR fanno riferimento, per gli effluenti liquidi ed aeriformi, ad un'unica Formula di Scarico di sito, attualmente inclusa nelle prescrizioni tecniche del reattore ESSOR e che potrà essere modificata anche nell'ambito dell'istruttoria relativa all'autorizzazione alla disattivazione dell'impianto Ispra 1.

Il rispetto di tale formula ricade sotto la responsabilità del CCR Ispra.

Il CCR avrá accesso alle informazioni necessarie per conteggiare gli scarichi aeriformi di Ispra-1. 2

Nell'etaborare il piano di disattivazione dell'impianto Ispra-1, il Gestore del Servizio terrà in considerazione l'impatto sulla Formula di Scarico del sito.

L'impegno percentuale della Formula di Scarico del sito da assegnare ad Ispra 1 sarà definito, almeno su base annuale, netl'ambito del Comitato Misto di Gestione, in funzione delle esigenze del D&WM Programme.

7 Gestione del Piano di Emergenza del sito di Ispra

Il CCR continuerà a gestire il piano di emergenza dei sito di Ispra che include anche le emergenze nucleari associate all'impianto Ispra 1.

Le procedure per la gestione delle emergenze dell'impianto Ispra-1 saranno discusse e concordate nell'ambito del Comitato Misto di Gestione. Saranno inoltre definite le competenze e redatte le istruzioni per il Direttore Tecnico di Ispra-1, il Direttore Tecnico di INE ed il Direttore per l'Emergenza di Sito, anche ai fini dell'attivazione del piano di emergenza esterna

8 Servizi generali

Il CCR Ispra garantirà al Gestore del Servizio, secondo le esigenze che emergeranno nel corso delle attività, la possibilità di usufruire dei servizi comuni attualmente utilizzati dal complesso dell'impianto di Ispra-1.

Per.

- Servizio antincendio e riconoscimento altri allarmi al di fuori del normale orario di tavoro
- Fomitura di energia elettrica;
- Fornitura di acqua industriale ed antincendio;
- Fornitura di acque refrigerata (limitatamente alla zona uffici);
- Fornitura di acqua calda (limitatamente alla zona uffici);

Pagina 9 di 11

² Gli scarichi liquidi di lapra-1 verranno trasportati alla SGRR per essere processati dall'impianto di trattamento affluenti redicettivi e smaltti nel rispetto della formula di scarico a cura CCR.

- XVIII Legislatura
 - Fornitura di servizi di fognatura e depurazione
 - Fornitura di Servizio Medico (esclusivamente per eventuali urgenze);
 - Servizi di sorveglianza ambientale;
 - Servizi doganali.

Gli oneri derivanti da forniture di terzi saranno a carico del Gestore del Servizio.

Per quanto concerne altri servizi, quali i servizi informatici, i servizi di radioprotezione, il servizi di desimetria, servizi di protezione fisica sull'impianto, servizi di raccolta RSU, il medico competente/autorizzato, la telefonia, l'uso della mensa ecc., si terranno opportuni incontri del Comitato Misto di Gestione per valutare l'opportunità da parte del Gestore del Servizio di usufruirne a titolo oneroso ovvero rendersi indipendente dal CCR.

9 Responsabilità

A decorrere dalla data del trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi al Gestore del Servizio, il CCR è esonerato da qualsivoglia responsabilità per danni alla proprietà di terzi o alle persone derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione dell'impianto Ispra-1 da parte del Gestore del Servizio.

Ove si renda necessario, la definizione puntuale delle responsabilità di ciascuna Parte è rimandata a contratti/accordi specifici.

10 Protezione dei dati, riservatezza e proprietà intellettuale

Tutti i dati personali saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 sulla tuteia delle persone fisiche riguardo ai trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni italiane e degli organismi comunitari e sulla libera circotazione di tali dati. I dati sono trattati al solo scopo dell'esecuzione, della gestione e del controllo del progetto di disattivazione del reattore Ispra-1.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di know-how e brevetti, durante l'esecuzione del progetto di disattivazione del realtore Ispra-1 e per un periodo di cinque anni dal suo completamento, il CCR e il Gestore del Servizio si impegnano a trattare con riservatezza tutti i fatti, le informazioni, le conoscenze, i documenti o altro di cui sono venuti a conoscenza.

La proprietà delle invenzioni, brevettabili e non, prodotte durante l'esecuzione del progetto di disattivazione di Ispra-1, appartiene alla Parte per cui l'inventore lavora. Nell'eventualità d'invenzioni prodotte da più di un inventore avente differente datore di favoro, l'invenzione sarà proprietà comune delle Parti.

Tutti gli altri aspetti collegati alla proprietà intellettuale, riservatezza e protezione dei dati qui non esplicitamente menzionati sono rimandati ai contratti/accordi specifici.

11 Accesso e presenza di personale esterno sul sito di Ispra

Dovrà essere consentito l'accesso al personale del Gestore del Servizio e del suoi fornitori a tutte le aree direttamente ed indirettamente interessate alle attività oggetto dell'accordo.

Pagina 10 di 11

Tale personale nonché i fornitori seguiranno le regole vigenti per accesso e presenza di personale esterno sul sito di Ispra del CCR.

12 Introduzione di beni e macchinari sul sito di Ispra

L'accesso al sito di Ispra di beni e macchinari dovrà seguire le modalità del CCR per l'introduzione di materiale attraverso il varco doganale.

13 Sicurezza sul lavoro

Il Gestore del Servizio prenderà le misure necessarie per adeguarsi, durante l'esecuzione delle attività di disattivazione del reattore Ispra-1, al regolamenti interni del CCR fermo restando il rispetto della disciplina in materia vigente in Italia.

I servizi ispettivi del CCR avranno il diritto di accedere al cantiere di disattivazione del reattore Ispra-1 e sospendere in tutto o in parte i lavori nel caso in cui siano appurate violazioni gravi dei regolamenti di sicurezza.

In caso di incidente il Gestore del Servizio si atterrà alle procedure in vigore presso il CCR Ispra.

Il CCR Ispra deve essere informato prima dell'esecuzione di operazioni eccezionali che coinvolgono materiali pericolosi.

Tutti gli aspetti e procedure connessi alla sicurezza sul lavoro sul sito dei CCR saranno definiti in dettaglio prima dell'inizio delle attività di disattivazione del reattore Ispra-1.

Pagina 11 di 11

1.2.2. Testo approvato 1103 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1103

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 29 aprile 2019, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009 Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

- 1. All'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1, commi 541 e 542, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- 2. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato misto di gestione previsto dal punto 6.1 dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
- 3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge Atto Senato n. 1103 XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009 **Titolo breve:** *Ratifica Accordo Italia-Comunità europea energia atomica gestione rifiuti radioattivi sito di Ispra*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

N. 37 (ant.)

27 marzo 2019

N. 40 (pom.)

9 aprile 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 37 (ant.) del 27/03/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a) MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 37^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Picchi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il <u>PRESIDENTE</u> comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendoci obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il presidente <u>PETROCELLI</u> ricorda che l'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione n. 3-00696 presentata dai senatori Malan e Fantetti, sul rafforzamento degli uffici consolari italiani nel Regno Unito.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione affari esteri, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere il Sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Picchi.

Ricorda all'interrogante che, secondo l'articolo 149 del Regolamento, dopo la dichiarazione del rappresentante del Governo, egli può replicare per dichiarare se sia o no soddisfatto per un tempo complessivo che non può eccedere i cinque minuti.

Il sottosegretario PICCHI, in merito a quanto richiesto dal Senatore interrogante, ricorda

innanzitutto come la Farnesina riservi la massima attenzione all'efficienza della rete consolare, in particolare nelle Sedi operanti in Paesi con importanti comunità italiane come il Regno Unito dove, in connessione con la *Brexit*, si è registrato un incremento esponenziale della domanda di servizi consolari. Quella nel Regno Unito è, infatti, secondo i dati ufficiali, la sesta comunità italiana per grandezza, con oltre 340.000 iscritti agli schedari consolari di Londra ed Edimburgo ma un numero simile di non iscritti, per un totale stimato di oltre 700.000 persone. Il numero di connazionali iscritti alla sola AIRE di Londra cresce ad un ritmo molto sostenuto: al 31.12.2017 i connazionali iscritti erano 305.671 (con un aumento del 9 per cento rispetto al 2016); al 31 dicembre 2018 erano 329.955 con un aumento di più di 24.000 persone; ed al 28 febbraio 2019 sono già 334.796, aumento di quasi 5.000 persone in soli due mesi.

Quanto alla struttura della rete consolare, continua l'oratore, operano nel Regno Unito due Consolati Generali, uno a Londra (in cui, oltre al Console Generale e a due Consoli, prestano servizio attualmente circa 62 unità di personale) e uno a Edimburgo (in cui il Console Generale è assistito da 8 collaboratori). Per mettere in condizione il Consolato Generale a Londra di far fronte al forte aumento della richiesta di servizi da parte dei connazionali in connessione alla *Brexit*, la Farnesina ha recentemente disposto un piano di rafforzamento delle capacità della Sede del tutto straordinario, viste anche le limitate risorse finanziarie e di organico di cui dispone. A differenza di quanto affermato dal Senatore interrogante, è stato disposto l'invio a Londra di un ulteriore funzionario diplomatico con funzioni di Console (dal gennaio 2019) e di sette funzionari consolari in assegnazione temporanea. Nel gennaio scorso è stata inoltre disposta la permanenza a Londra di altre due unità di ruolo per sei mesi ciascuna.

Del resto, fa notare l'esponente del Governo, il rafforzamento della rete estera (e a maggior ragione l'istituzione di nuovi uffici) sarà possibile solo a fronte della disponibilità di nuove risorse umane e finanziarie. Dopo il primo miglioramento, registrato nel 2018, è con la Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è stato autorizzato ad assumere ulteriori 100 funzionari da inquadrare nella III Area e fino a 200 unità da inserire nei ruoli di II Area, oltre a 50 unità di personale a contratto.

È infine da aggiungere che l'incremento di 150 unità complessive, disposto dalle Leggi di bilancio del 2018 e 2019, del contingente di personale a contratto presso le sedi all'estero (nonostante le mansioni svolte siano per loro natura diverse da quelle del personale di ruolo), contribuirà ad intervenire sulle situazioni più critiche in essere nella rete diplomatico-consolare, tra cui sicuramente quella degli uffici consolari.

Per quanto concerne il personale a contratto assunto localmente, nel 2018 è stato autorizzato il potenziamento del Consolato Generale di Londra con l'assunzione di 15 unità temporanee, ciò ha portato il numero delle unità a contratto presenti a 47. Al Consolato Generale di Edimburgo, invece, sono presenti 5 unità a tempo interminato.

Un ulteriore importante sforzo per il miglioramento dei servizi a favore dei connazionali nel Regno Unito in questo delicato momento è rappresentato dalle misure urgenti disposte dal decreto Legge 25 marzo 2019, n. 22 ("Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché' tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea"), che ha previsto maggiori risorse a favore della rete consolare italiana nel Regno Unito, attraverso le seguenti misure: *a*) acquisto e/o ristrutturazione degli immobili già adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito (2,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020); *b*) incremento del numero di dipendenti di ruolo destinati agli uffici consolari (750.000 euro per l'anno 2019 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020); *c*) potenziamento delle risorse per il funzionamento delle sedi coinvolte (1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019); *d*) incremento di 50 unità il contingente del personale locale da destinare soprattutto ai consolati; *e*) nell'intento di fornire servizi più rapidi ed incisivi ai cittadini all'estero, rendere l'iscrizione dei connazionali all'AIRE efficace dal momento della presentazione della dichiarazione fornita all'ufficio consolare, anziché dal momento della ricezione della stessa da parte dell'Ufficiale di anagrafe in Italia.

Quanto alla rete consolare onoraria operante nel Regno Unito, essa si compone - escludendo Gibilterra e i territori extraeuropei - di quindici Uffici consolari onorari (di cui undici dipendenti dal Consolato Generale di Londra). Come noto, i titolari delle strutture onorarie, alla luce della normativa in vigore, prestano servizio su base del tutto volontaria e senza ricevere alcuna retribuzione, potendo contare esclusivamente su un parziale contributo per le spese di ufficio, oltre al rimborso delle spese postali e quelle sostenute per sussidi ai connazionali. Ciononostante, il ruolo svolto dagli Uffici onorari è di grande e crescente rilevanza in quanto assicurano una presenza capillare sul territorio. Molti di essi, inoltre, sono stati recentemente autorizzati a procedere alla captazione dei dati biometrici per il rilascio dei passaporti, fornendo così un ulteriore servizio assai apprezzato dalle nostre collettività. Per quanto riguarda i passaporti emessi, il Consolato Generale a Londra emette ora, anche grazie alle 15 unità di personale a contratto temporaneo assunte nel 2018, una media di 3.000 passaporti al mese (5.950 nei primi due mesi del 2019, in aumento del 35 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018). Pertanto, tra appuntamenti fissati dai connazionali, canale emergenza, passaporti postali e quelli che ci giungono dalla rete consolare onoraria dotata di kit biometrico, il Consolato emette circa 150 passaporti al giorno, considerando una media di 20 giorni lavorativi al mese. In merito alle modalità di prenotazione degli appuntamenti, il Consolato Generale ha riferito che il centralino telefonico è stato dotato di una nuova piattaforma informatica con sistema di coda e call back che può gestire fino a 24 telefonate simultaneamente. Data l'enorme richiesta, in alcuni momenti della giornata tutte e 24 le linee possono risultare occupate. Tuttavia, gli stessi connazionali ci segnalano che il sistema funziona e che, con una ragionevole attesa, si riesce a prenotare. Stesso discorso per quanto riguarda il PrenotaOnLine, ripristinato nei mesi scorsi. Contrariamente a quanto segnalano i Senatori interroganti, quindi, ogni giorno alle ore 19.00 diventano disponibili nuovi slot (40) per gli appuntamenti pomeridiani che attualmente vengono dati a 12 settimane.

Sul numero di accessi giornalieri al Consolato Generale gestiti come "emergenze", previa analisi delle situazioni specifiche, detti ingressi possono talvolta essere limitati per motivi di sicurezza. Naturalmente, coloro che usufruiscono di tale servizio ricevono il passaporto a vista. La Farnesina, comunque, conclude il sottosegretario, continuerà in ogni caso a seguire con estrema attenzione la situazione e a valutare, ove necessario, eventuali ulteriori misure a tutela dei nostri cittadini e imprese nel Regno Unito.

Il senatore MALAN (*FI-BP*) replica evidenziando, in primo luogo, che molti dei dati a sua disposizione divergono da quelli forniti dal rappresentante del Governo, che si presume abbiano come fonte gli stessi uffici consolari attualmente operanti nel Regno Unito.

Rileva criticamente, quindi, che, nella fattispecie in oggetto, si è portati a constatare una certa discrepanza tra quanto annunciato e dichiarato nei siti ufficiali dei consolati italiani *in loco* e l'effettiva operatività che i medesimi uffici sono in grado di dispiegare, pur a fronte di un loro indefesso ed impagabile impegno lavorativo.

In conclusione, prende atto delle ulteriori nuove assunzioni di personale, volte a rafforzare i servizi a favore dei connazionali, previste, per ultimo, dal recente decreto-legge cosiddetto "Brexit".

Il presidente <u>PETROCELLI</u> dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole

dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 marzo.

Dopo la chiusura della discussione generale da parte del <u>PRESIDENTE</u>, il senatore <u>FERRARA</u> (*M5S*), relatore, illustra una conferente bozza di parere non ostativo.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il <u>PRESIDENTE</u>, quindi, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere proposto dal relatore, pubblicato in allegato, che è accolto dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(961) Marinella PACIFICO ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017 (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il presidente <u>PETROCELLI</u> (*M5S*), relatore, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello, non ostativo, della Commissione bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il <u>PRESIDENTE</u>, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(962) Orietta VANIN ed altri. - Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017 (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il presidente <u>PETROCELLI</u> (*M5S*), relatore, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di cui dà lettura.

Illustra, pertanto, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il <u>PRESIDENTE</u> pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il **PRESIDENTE**, verificata

la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1088) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016 (Esame e rinvio)

Il senatore <u>CANDURA</u> (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con Allegato e relativi Protocolli attuativi, sottoscritto nell'ottobre 2016 fra l'Italia e il Kenya e relativo al Centro spaziale Luigi Broglio a Malindi, in territorio keniota, che la Commissione è chiamata ad esaminare.

L'intesa risponde all'esigenza di fornire una cornice normativa aggiornata attraverso cui disciplinare le relazioni tra l'Italia e il Kenya in materia di cooperazione spaziale, in considerazione della storica presenza italiana presso la Base di Malindi, unico centro spaziale italiano situato in territorio estero. Ricorda che il Centro spaziale Luigi Broglio - dal nome del creatore del progetto San Marco, ovvero del programma di collaborazione italo-statunitense di ricerca scientifica e sperimentazione spaziale, Luigi Broglio, docente della Scuola di ingegneria aerospaziale dell'Università «La Sapienza» di Roma - creato nel 1964, gestito dal 2004 dall'Agenzia spaziale italiana (ASI), è un'importante stazione per il controllo da terra delle missioni spaziali, e rappresenta un polo di eccellenza della tecnologia italiana al di fuori del territorio nazionale, nonché uno strumento qualificante della nostra collaborazione scientifica con il Kenya e con l'intero continente africano. Stante la sua strategica localizzazione geografica, la stazione rappresenta un sito ideale per il lancio di satelliti e per correlate attività di ricerca scientifica e raccolta di dati. Della struttura si è avvalsa anche l'Agenzia spaziale europea (ESA) nel quadro di un Protocollo trilaterale Italia-Kenya-Agenzia spaziale europea che attende di essere rinnovato all'esito della conclusione del negoziato tra Italia e Kenya. L'attuale funzionamento della Base è disciplinato da un Accordo intergovernativo firmato dai due Paesi nel 1995 e rinnovato da ultimo fino al 31 ottobre 2016. La nuova intesa - composta dall'Accordo bilaterale vero e proprio, da un annesso e da cinque protocolli tecnici attuativi - riprende i contenuti del precedente Accordo, e definisce i termini e le condizioni relative all'utilizzo della base da parte dell'Agenzia spaziale italiana. L'intento sotteso all'Accordo è quello di fare della Base di Malindi, e più in generale del Kenya, il fulcro di una cooperazione spaziale allargata ai Paesi del Corno d'Africa e dell'Africa orientale, con importanti ricadute strategiche a carattere scientifico, tecnologico e programmatico. Più in dettaglio, l'Accordo, composto di 18 articoli, fornisce le specifiche della Base in merito alle sue pertinenze ed alla sua destinazione d'uso, individuando quali settori di attività - per soli scopi pacifici quelli della scienza e della tecnologia dello spazio, dell'osservazione della Terra, del supporto ai servizi di sorveglianza, delle comunicazioni spaziali, della telemedicina, dell'acquisizione dei dati satellitari, delle attività di ricerca di fisica dell'atmosfera, del lancio e controllo di satelliti e del telerilevamento (articolo II). L'Accordo, oltre a delineare ulteriori aree e forme di cooperazione tra le Parti nei settori della ricerca e della tecnologia spaziale ed aerospaziale e della formazione (articolo III), disciplina l'istituzione e le competenze degli organismi di indirizzo politico e di gestione, ovvero il Consiglio ministeriale congiunto (articolo IV), il comitato direttivo congiunto (articolo V) e l'Organo di gestione congiunta (articolo VI). La gestione della Base è affidata ad un Direttore, nominato dal Governo italiano tramite l'Agenzia spaziale italiana (ASI), coadiuvato da un Vice-Direttore keniota (articolo VII). Ulteriori norme definiscono le prerogative e gli obblighi del Governo italiano, tenuto fra l'altro - ad avviare programmi di formazione a favore di cittadini keniani e a promuovere progetti di sviluppo nell'area, a sostenere i costi operativi di funzionamento quotidiano della struttura, a

contribuire ai costi di istituzione e funzionamento del Centro regionale per l'osservazione della Terra, e a versare al Kenya la metà dei profitti derivanti da contratti con Terzi per i servizi commerciali forniti dalla Base (articolo VIII). Al Governo di Nairobi l'Accordo affida il compito di assicurare, sotto il profilo della sicurezza, un efficace funzionamento della Base, la protezione di beni e delle persone, di fornire le autorizzazioni al lancio di satelliti e piattaforme suborbitali, di individuare progetti di sviluppo da realizzare nell'area di Malindi, e di facilitare il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'utilizzo delle attrezzature necessarie (articolo IX). Vengono inoltre definite le modalità per l'uso della Base da parte di terzi (articolo X), per il risarcimento di eventuali danni arrecati a persone o cose all'interno o all'esterno della Base a seguito delle attività ad essa connesse (articolo XI), per l'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte keniota sulle attività della Base (articolo XII) e per garantire la riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito dell'applicazione dell'Accordo (articolo XIII). Il testo stabilisce infine i criteri per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative (articolo XIV), e dispone il conferimento al Kenya della proprietà di tutti i diritti e dei beni presso la Base alla scadenza dell'intesa bilaterale (articolo XV). L'Annesso 1 all'Accordo, che costituisce una versione aggiornata dell'allegato al precedente accordo fra le Parti per il programma San Marco presso il Centro spaziale di Malindi, descrive le principali risorse del centro, con particolare riferimento alla strumentazione.

I cinque protocolli attuativi « tecnici » annessi all'Accordo - che mirano a definire un modello di collaborazione ad ampio spettro nel settore spaziale, impostata su basi di reciproco beneficio tra le Parti - disciplinano, rispettivamente, l'istituzione di un centro regionale per l'osservazione della Terra, il supporto da parte dell'ASI all'Agenzia nazionale spaziale keniana, la promozione e il sostegno alla ricerca nel campo della telemedicina in territorio keniano, una collaborazione ad ampio spettro nel settore dell'osservazione della Terra e dell'utilizzo di dati di missioni spaziali scientifiche, e l'assistenza da parte dell'ASI nel supportare le attività di istruzione e di formazione di studenti e personale tecnico keniani presso le istituzioni italiane nelle aree tematiche dell'ingegneria e della tecnologia aerospaziali, dell'osservazione della Terra, delle scienze, della politica e del diritto spaziali, della telemedicina e delle telecomunicazioni.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, nel porre la clausola di invarianza finanziaria, dispone che agli oneri derivanti dal provvedimento - che la relazione tecnica quantifica in poco più di 800.000 euro annui - si provveda nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana, senza che da ciò debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il relatore conclude la sua esposizione informando che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1103) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il senatore <u>IWOBI</u> (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo transattivo del novembre 2009 fra l'Italia e la Comunità europea dell'energia atomica - nota anche con gli acronimi di CEEA o EURATOM -, sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra,in provincia di Varese, che la Commissione è chiamata ad esaminare. Ricorda che la struttura di Ispra costituisce uno dei quattro centri di ricerca istituiti dall'allora

Comunità europea a seguito del Trattato EURATOM del 1957 per promuovere lo sviluppo dell'energia nucleare a fini pacifici negli Stati membri. Istituito nel 1959 con un accordo fra il Governo italiano e la Commissione dell'energia atomica che prevedeva la cessione da parte italiana alla Comunità europea, in concessione per novantanove anni, dell'area e delle strutture presenti all'epoca, il Centro fu utilizzato nel corso degli anni, a mezzo di specifici contratti, da soggetti italiani - quali il Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), il Centro informazioni studi ed esperienze (CISE), l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e le istituzioni governative italiane - per progetti di ricerca relativi al programma nucleare italiano. Dopo il 1987, a seguito del mutamento delle scelte strategiche dell'Italia sul nucleare, la collaborazione italiana con il CCR di Ispra in tale ambito si è progressivamente ridotta e, con il passare degli anni, anche alcuni programmi europei di ricerca in campo nucleare, in particolare nella struttura italiana, sono stati indirizzati verso nuove tematiche estranee al settore. Ad oggi nella struttura, oltre ad attività di ricerca convenzionale, restano operative con riferimento all'ambito nucleare le attività relative alle salvaguardie nucleari, e quelle di gestione dei rifiuti radioattivi e di conservazione in sicurezza delle installazioni nucleari.

L'Accordo transattivo è necessario per la chiusura di un contenzioso tra la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Italia in merito al riconoscimento delle responsabilità storiche dell'Italia relativamente allo smantellamento del Centro comune di ricerca di Ispra.

Ricorda al riguardo che la Commissione europea ha deciso, nel 1999, di iniziare il programma di disattivazione e smantellamento dei centri di ricerca nucleare, tra cui quello di Ispra. Considerato che nel periodo fra gli anni Sessanta e gli Ottanta il CCR fu utilizzato a mezzo di specifici contratti da soggetti italiani (ENEA, CISE, ENEL) per progetti di ricerca relativi al programma nucleare italiano, la Commissione ha chiesto la partecipazione italiana alle attività di disattivazione e smantellamento. Non essendo possibile - stante il tempo trascorso e tenuto conto che la contrattualistica dell'epoca non prevedeva clausole per future attività di smantellamento, allora non previste - effettuare una determinazione analitica degli oneri di competenza italiana, si è deciso di comune accordo tra le Parti di concludere un'intesa transattiva. L'intesa in esame è basata non su un corrispettivo economico ma sulla realizzazione da parte italiana di alcuni dei lavori di disattivazione e smantellamento del reattore di Ispra 1 presente nel CCR, prevedendo in particolare che siano a carico dell'Italia alcune delle attività, consistenti essenzialmente nello smantellamento del reattore e nello smaltimento dei relativi rifiuti, del tutto simili a quelle relative ai siti nucleari italiani dismessi, svolte attualmente dalla Sogin S.p.a.

L'Accordo, che nelle premesse richiama la partecipazione italiana all'EURATOM e la situazione che ha originato le responsabilità italiane nelle attività svolte presso il CCR in esame, si compone di 6 punti.

Nel punto 1 vengono individuati i servizi a compensazione degli oneri derivanti dalle pregresse attività di ricerca per il programma nucleare italiano, svolte presso il CCR di Ispra. In particolare si prevede che il Governo italiano provveda alla disattivazione del "reattore Ispra 1" secondo modalità puntualmente individuate, e poste a carico in parte dell'Italia e in parte dello stesso CCR. I dettagli di tali attività sono riportati nell'Appendice 1. Il titolare degli atti autorizzativi relativi al reattore Ispra 1 è quello individuato dal comma 537 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), ossia la Sogin S.p.a..

Il punto 2 definisce quale data limite per il conferimento dei rifiuti radioattivi del CCR di Ispra al Deposito nazionale il 2028, prevedendo che i relativi costi siano a carico del CCR stesso, e che, in caso d'indisponibilità del deposito, dal 1 gennaio 2029 sia il Governo italiano a doversi fare carico dei rifiuti nucleari e delle spese per la loro gestione.

I successivi punti definiscono i criteri di accettazione dei rifiuti al Deposito nazionale, nonché le clausole riguardanti il rischio economico derivante dalla loro eventuale modifica (punto 3) e prevedono la possibilità per le Parti di concludere contratti specifici che descrivano in dettaglio lo scopo delle attività previste, nonché i relativi aspetti tecnici, legali e finanziari (punto 4). Nel punto 5 viene stabilito che l'Accordo transattivo sia regolato dal diritto dell'Unione europea, integrato, ove necessario, dal diritto italiano, e previste procedure di mediazione in caso di disaccordo.

Da ultimo, il punto 6 istituisce il Comitato misto di gestione composto da tre rappresentanti per ciascuna Parte, allo scopo di controllare l'attuazione della transazione e, in particolare, di gestire le interfacce tra le attività di disattivazione, di cui al punto 1, e le altre attività del CCR di Ispra. All'Accordo è annessa una apposita Appendice 1, i cui paragrafi sono dedicati, rispettivamente, alla descrizione ed allo stato dell'impianto, alle coordinate per il trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi al soggetto individuato dal Governo italiano, al mantenimento in sicurezza del reattore e alla sua disattivazione, alla gestione dei rifiuti da essa provenienti, all'accesso al sito e alla sicurezza sul lavoro.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 4 articoli.

L'articolo 3, relativo alle disposizioni finanziarie, stabilisce che all'attuazione dell'Accordo si provveda ai sensi dell'articolo 1, commi 541 e 542 della già richiamata legge di bilancio 2018. Si ricorda che tali commi prevedono, rispettivamente, che la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione a Sogin S.p.A. dello smantellamento del reattore Ispra 1 sia garantita mediante il ricorso agli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica (comma 541), demandando ad un'apposita delibera dell'Autorità per l'energia elettrica-ARERA, la determinazione delle modalità di rimborso alla Sogin, a copertura degli oneri relativi alle attività (comma 542).

Nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento è riportata la stima degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, effettuata dal Tavolo tecnico istituito dal Ministero dello sviluppo economico al momento della sottoscrizione dell'Accordo del 2009, valutata in complessivi 45 milioni di euro. A questa cifra, peraltro, la stessa relazione aggiunge i costi sostenuti dal CCR per le attività di custodia passiva dell'impianto, valutati in circa 5 milioni di euro.

Il relatore conclude la sua esposizione evidenziando che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1104) Deputato Marta GRANDE ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il senatore <u>AIROLA</u> (*M5S*), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione, sottoscritto nel dicembre 2016, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, che la Commissione è chiamata ad esaminare.

Il testo, la cui entrata in vigore definitiva è subordinata alla ratifica di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, è già in vigore in via provvisoria dal 1° novembre 2017 per le parti di competenza della UE ed è finalizzato alla promozione delle relazioni tra l'Unione europea e Cuba, anche in considerazione dei saldi legami storici, economici e culturali esistenti tra le Parti.

Le relazioni tra l'Unione europea e Cuba sono attualmente disciplinate da una Posizione comune risalente al dicembre 1996 che, al fine di incoraggiare il processo di transizione verso una democrazia pluralistica e il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di favorire il miglioramento delle condizioni di vita del popolo cubano, prevede l'intensificazione del dialogo politico, l'aiuto umanitario e azioni mirate di cooperazione economica a sostegno dell'attuazione dell'apertura economica.

L'Accordo in esame, oltre a creare un solido quadro favorevole al rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione bilaterale in un numerosi settori (fra cui democrazia, diritti umani, giustizia e sicurezza, coesione sociale, ambiente e sviluppo economico), fornisce la base per un'azione comune su questioni internazionali e in consessi multilaterali e stabilisce i principi e gli obiettivi generali delle

relazioni tra l'Unione europea e Cuba, prevedendo una struttura istituzionale per la sua gestione. Il testo, composto di 89 articoli, suddivisi in cinque Parti, stabilisce innanzitutto, nell'ambito della Parte I relativa alle disposizioni generali, i principi e gli obiettivi dell'Accordo (articoli 1 e 2), ribadendo l'impegno a favore di un sistema multilaterale solido, nel pieno rispetto dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

La Parte II, relativa al dialogo politico (articoli 3-14), ne definisce gli obiettivi - tra i quali il rafforzamento del dialogo su temi di interesse comune, lo scambio di opinioni sulle rispettive posizioni nei consessi internazionali e il rafforzamento delle Nazioni Unite quale fulcro del sistema multilaterale - e stabilisce la gamma di settori strategici comuni che formerà l'oggetto del dialogo politico, fra cui diritti umani, commercio illegale di armi, disarmo, lotta contro il terrorismo, contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, contro la produzione, il traffico e il consumo di droghe illecite, e contro la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza.

La Parte III, dedicata alla cooperazione e al dialogo strategico settoriale, si articola in sette titoli. Il Titolo I (articoli 15 - 21) fissa gli obiettivi, i principi, le modalità di dialogo, le procedure di cooperazione, definendo altresì gli attori della cooperazione (fra cui istituzioni centrali, amministrazioni locali, organizzazioni internazionali e rispettive agenzie), i settori della cooperazione (fra cui sviluppo sostenibile, diritti umani, sostenibilità ambientale, prospettiva di genere) e le risorse disponibili per il loro conseguimento. Il Titolo II (articoli 22 - 26), relativo alla democrazia, diritti umani e buon governo, esplicita l'impegno per il rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto, la modernizzazione della pubblica amministrazione e la prevenzione e risoluzione dei conflitti, individuando obiettivi e modalità di cooperazione per il loro raggiungimento. Il Titolo III (articoli 27 -36), dedicato alla promozione della giustizia, sicurezza dei cittadini e migrazione, stabilisce meccanismi di cooperazione in settori quali la prevenzione e repressione del traffico di droga, di armi leggere, del riciclaggio di denaro, della lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, la migrazione, il traffico di persone e di migranti. Il Titolo IV (articoli 37-46), relativo allo sviluppo e alla coesione sociale, prevede la collaborazione fra le Parti per promuovere e scambiare buone prassi nell'ambito - fra le altre - delle politiche economiche e commerciali, delle politiche di bilancio, sociali e occupazionali, delle strategie di lotta contro la xenofobia e delle politiche per i giovani. Nel settore dell'istruzione (articolo 39) le Parti si impegnano a condividere le esperienze e le migliori prassi e a promuovere lo scambio di studenti, ricercatori e docenti. Iniziative di cooperazione sono previste nei settori della sanità pubblica (articolo 40), della protezione dei consumatori (articolo 41), della cultura e del patrimonio culturale (articolo 42), a favore delle persone in stato di vulnerabilità (articolo 43), della prospettiva di genere (articolo 44) e della gioventù (articolo 45). Il Titolo V (articoli 47-49) è dedicato alla cooperazione nel settore dell'ambiente, della gestione del rischio di catastrofi e di cambiamenti climatici, e prevede azioni di cooperazione quali il trasferimento e l'utilizzo di tecnologie pulite sostenibili, la promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili, e della capacità di gestione sostenibile dell'approvvigionamento idrico. Il Titolo VI (articoli 50-58), relativo allo sviluppo economico, prevede una serie di attività di cooperazione in molteplici settori, dall'agricoltura alla pesca, dal turismo sostenibile alla scienza, dall'energia alla buona governance in materia fiscale. La Parte IV (articoli 60-80), relativa agli scambi e alla cooperazione commerciale, definisce gli obiettivi della cooperazione di settore, prefiggendosi in particolare il rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali, la promozione dell'integrazione di Cuba nell'economia mondiale, il rafforzamento del contributo del commercio sostenibile e il sostegno alla diversificazione dell'economia cubana, in un clima di miglioramento per gli investimenti. Le disposizioni prevedono altresì l'agevolazione degli scambi e la cooperazione su questioni quali gli ostacoli tecnici e le norme al fine di migliorare le prospettive di rafforzamento delle relazioni economiche. La Parte V (articoli 81-89), relativa alle disposizioni istituzionali e finali, istituisce un quadro istituzionale composto da un Consiglio congiunto (articolo 81), riunito a livello ministeriale almeno ogni due anni e presieduto alternativamente da un rappresentante UE e da Cuba, i cui compiti

Senato della Repubblica Pag. 37

consistono nel vigilare sulle attività volte al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di dialogo

politico e di cooperazione, nel guidarne l'attuazione e nell'esaminare i principali problemi

eventualmente insorti, nonché le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse, e da un Comitato misto (articolo 82), che assiste il Comitato congiunto, composto a sua volta da rappresentanti delle Parti e da alti funzionari.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 4 articoli.

L'articolo 3, che contiene una clausola di invarianza finanziaria, evidenzia come dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il relatore conclude la sua esposizione evidenziando che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore <u>ALFIERI</u> (*PD*) chiede al sottosegretario Picchi se è intenzione dell'Esecutivo di presentare alle Camere ulteriori provvedimenti urgenti, volti a fronteggiare gli esiti di una possibile *Brexit* senza accordo oltre al decreto-legge licenziato lo scorso 25 marzo che, tuttavia, si occupa prevalentemente dei profili finanziari dello scenario di fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione europea.

Il sottosegretario PICCHI fa presente che, per il momento, risulta ancora prematuro prefigurare assetti normativi su materie diverse da quelle disciplinate dal decreto citato dal senatore Alfieri. Il Governo, tuttavia, rimane vigile ed attento nel controllare tutti i possibili sviluppi di una situazione che, come è noto, è assai problematica e in continuo evolversi.

Il senatore <u>AIROLA</u> (*M5S*), infine, rammenta la necessità di predisporre una normativa convenzionale in materia di estradizione tra l'Italia e la Guinea, considerati i numerosi casi irrisolti di cittadini di questo Paese africano che, nonostante i reiterati reati messi in atto, non possono essere rimpatriati.

La seduta termina alle ore 9,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 897 E 182

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminati i disegni di legge in titolo, per gli aspetti di propria competenza,

valutato altresì il testo unificato adottato dalla Commissione Affari costituzionali nella seduta n. 68 del 28 febbraio 2019 quale base per il seguito dell'esame;

rilevato che il riferimento all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali viene consentito in conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 24 febbraio 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati o, se minorenni o incapaci, dei loro tutori;

tenuto conto che il testo unificato adottato dalla Commissione Affari costituzionali quale base per il seguito dell'esame, richiama a sua volta, per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, il rispetto

dei principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; rilevato altresì che il testo unificato adottato dalla Commissione Affari costituzionali quale base per il seguito dell'esame amplia il riferimento ai diritti fondamentali della persona sanciti da alcuni testi a carattere internazionale, richiamando espressamente anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 962

Art. 3

3.1

Il Relatore

«1. All'onere derivante dal *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, valutato in 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 40 (pom.) del 09/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3°) MARTEDÌ 9 APRILE 2019 40° Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il <u>PRESIDENTE</u> comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendoci obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per le procedure informative all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente <u>PETROCELLI</u> ricorda che l'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione n. 3-00730 presentata dalla senatrice Garavini ed altri, sull'apertura di un ufficio consolare in Spagna, in particolare nelle isole Canarie.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione affari esteri, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere il Sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Di Stefano.

Ricorda all'interrogante che, secondo l'articolo 149 del Regolamento, dopo la dichiarazione del Rappresentante del Governo, egli può replicare per dichiarare se sia o no soddisfatto per un tempo complessivo che non può eccedere i cinque minuti.

Il sottosegretario DI STEFANO, in merito a quanto richiesto dalla Senatrice interrogante, tiene innanzitutto a ricordare come la Farnesina riservi la massima attenzione all'efficienza della rete consolare, in particolare nei Paesi con importanti e crescenti comunità italiane come la Spagna. In tal senso, l'Amministrazione, pur nei limiti delle ridotte risorse finanziare e umane a disposizione, si è attivata da tempo per far fronte al crescente impegno della Cancelleria Consolare a Madrid e del Consolato Generale a Barcellona.

Per quanto riguarda specificamente le risorse umane, fa presente che il Consolato Generale di Barcellona è stato recentemente potenziato con due unità supplementari, le quali potranno supportare la Sede nella delicata fase di transizione nella quale essa si trova. Aggiunge che, non ultimo, è stato istituito a Barcellona un posto da Vice Console che verrà coperto questa estate e che supporterà la sede anche nella delicata transizione verso una nuova struttura, più moderna, funzionale e adatta alla ricezione del pubblico.

Nel caso di Madrid, la chiusura del Consolato di Siviglia prima (nel 1996) e il successivo accorpamento del Consolato Generale di Madrid con l'Ambasciata nel 2008, ha portato a una progressiva ottimizzazione delle risorse tra gli Uffici della Cancelleria diplomatica e quelli della Cancelleria consolare, che oggi possono contare su tredici unità di personale di ruolo. Per quanto riguarda gli impiegati a contratto, invece, presso l'Ambasciata d'Italia a Madrid sono attualmente in servizio ventinove unità. Grazie all'aumento del contingente del personale a contratto introdotto dalla Legge di Bilancio 2019, è previsto il rafforzamento della sede con l'autorizzazione all'assunzione di una nuova unità da destinare ai servizi consolari. Sempre a valere sulle risorse addizionali previste dalla Legge di Bilancio 2019 sarà altresì possibile autorizzare, a breve, l'assunzione di due nuove unità di personale a contratto, che andranno a potenziare ulteriormente l'attuale organico del Consolato Generale a Barcellona, pari a quattordici unità. Inoltre, per fornire ulteriore sostegno agli Uffici consolari di carriera, nel corso degli anni è stata realizzata nel Paese iberico una rete di 17 Uffici consolari onorari, distribuiti in modo capillare sul territorio, con presenza anche nelle Isole Canarie, a Las Palmas di Gran Canaria e a Santa Cruz di Tenerife.

Quanto all'opportunità di prevedere l'apertura di un terzo Ufficio consolare in Spagna, il Sottosegretario rammenta che qualsiasi provvedimento di incremento del numero di personale di ruolo all'estero o di istituzione di nuove sedi sarà possibile solo a fronte della disponibilità di nuove risorse umane e finanziarie. Un primo passo in questo senso sarà l'assunzione dei vincitori del concorso per aree funzionali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (profilo di funzionario amministrativo, contabile e consolare) bandito nel luglio 2018 e l'espletamento delle ulteriori procedure di concorso autorizzate con legge di bilancio 2019.

La senatrice <u>GARAVINI</u> (*PD*), pur consapevole delle difficoltà, in capo alla Farnesina, connesse alla gestione di una mole crescente di connazionali che decidono di espatriare, auspica, in ogni caso, un rafforzamento della rete consolare operante in Spagna, con particolare riguardo al suo livello insulare delle Canarie, proprio in considerazione dell'incremento massiccio dell'emigrazione nazionale verificatosi negli ultimi anni. Tale problema, pertanto, potrebbe essere risolto mediante l'insediamento di un ulteriore sede di consolato, aggiuntiva alle due già esistenti, partendo dal presupposto che la presenza di ulteriori consoli onorari *in loco* non costituisce soluzione idonea e suppletiva.

Successivamente il presidente <u>PETROCELLI</u> ricorda che l'ordine del giorno dell'odierna seduta reca anche l'interrogazione n. 3-00736 presentata dal senatore Comincini ed altri, sulla candidatura di Milano a sede della *European Labour Authority*.

Ribadisce che si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione affari esteri, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere il Sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Di Stefano.

Ricorda all'interrogante che, secondo l'articolo 149 del Regolamento, dopo la dichiarazione del rappresentante del Governo, egli può replicare per dichiarare se sia o no soddisfatto per un tempo complessivo che non può eccedere i cinque minuti.

Il sottosegretario DI STEFANO fa presente che l'Autorità europea del lavoro (ELA) - istituita su proposta della Commissione (Regolamento istitutivo di ELA), raggiungendo un accordo provvisorio nel febbraio 2019 e la cui formale adozione da parte di Consiglio e Parlamento è attesa entro il mese di aprile - avrà una dotazione di bilancio di circa 50 milioni di euro l'anno, nonché uno *staff* di sole 140 persone, di cui circa 60 esperti distaccati dai Paesi membri.

La procedura di selezione della sede della nuova Autorità fa riferimento all'opportunità, concordata dai *leader* europei nel 2003 e confermata nel 2008, di dare la priorità nell'attribuzione delle sedi delle nuove agenzie dell'Unione europea (UE) agli Stati di nuova adesione. In effetti, il primo criterio della procedura di selezione della sede di ELA riprende e sottolinea questa esigenza di equilibrio geografico, prevedendo che venga data priorità ai Paesi entrati in UE dopo il 2004 o, in seconda battuta, che non ospitano alcun ufficio o agenzia UE sul loro territorio.

Entro il 3 giugno la Commissione valuterà tutte le candidature pervenute per iscritto entro il 6 maggio 2019. Successivamente, la votazione finale si terrà a margine del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" (EPSCO) del 13 giugno.

I Paesi UE che hanno formalmente o informalmente già manifestato interesse a candidarsi per ospitare la Sede sono: Slovacchia (molto profilata), Cipro (che ha chiesto il sostegno dei Med7), Lettonia (che ospita già la sede del BEREC, Agenzia dell'Unione europea che fornisce assistenza professionale e amministrativa all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche), Croazia, Bulgaria e Romania (molto interessata, ma non ha ancora presentato la sua candidatura). Conclude informando che la definizione della linea italiana - ivi compresa l'eventuale proposta di ospitare l'Autorità nel nostro Paese - è di primaria competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il coordinamento della Presidenza del Consiglio.

Il senatore <u>COMINCINI</u> (*PD*) rileva criticamente che si sarebbe aspettato una risposta da parte del Rappresentante del Governo che desse conto dell'impegno finora profuso dall'Esecutivo per facilitare il più possibile l'inserimento della candidatura italiana nel bando di concorso per l'Autorità europea del lavoro. E' notorio, infatti, come la possibilità di essere competitivi rispetto agli altri candidati europei riposi essenzialmente nell'azione incisiva di *lobbying* del Governo medesimo.

Il presidente <u>PETROCELLI</u> dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1103) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 marzo.

Il presidente <u>PETROCELLI</u>, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il <u>PRESIDENTE</u>, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Iwobi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge

in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1137) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016

(Esame e rinvio)

La senatrice <u>TAVERNA</u> (*M5S*), relatrice introduce il disegno di legge di ratifica dell'Accordo sottoscritto nell'ottobre del 2016 che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea (UE) e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi (ALC), dall'altra. La Fondazione UE-ALC - quale organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica a norma del diritto internazionale pubblico di cui sono Parte i Paesi e i soggetti firmatari, ideata nel maggio 2010 nel corso del VI vertice tra l'Unione europea e i Paesi dell'America latina e dei Caraibi- intende porsi quale strumento di rafforzamento del partenariato strategico fra l'Unione europea e la Comunità di Stati Latinoamericani e dei Caraibi (CELAC). L'obiettivo sotteso alla struttura è, infatti, quello di favorire la conoscenza e la comprensione reciproche, di accrescere la visibilità di tali regioni e del partenariato che le lega, nonché di realizzare le priorità di cooperazione stabilite nei vertici tra l'UE e la CELAC, promuovendo altresì lo sviluppo di strategie comuni, l'organizzazione di conferenze, lo svolgimento di ricerche e studi, lo scambio e la costituzione di reti tra rappresentanti della società civile e altri attori.

Composto di 30 articoli, l'Accordo precisa innanzitutto che il proprio oggetto è quello di istituire la Fondazione UE-ALC, di fissarne gli obiettivi e di stabilire le norme e gli orientamenti generali che ne disciplinano l'attività, la struttura e il funzionamento (articolo 1). La Fondazione UE-ALC, ai sensi dell'articolo 2, è definita quale organizzazione internazionale di natura intergovernativa, istituita a norma del diritto internazionale pubblico, avente sede ad Amburgo. Membri della Fondazione (articolo 3) sono l'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi dell'America latina e dei Caraibi. La Fondazione gode di personalità giuridica internazionale e ha la capacità giuridica necessaria per la realizzazione dei suoi obiettivi e delle sue attività nel territorio di ciascuno dei suoi membri, potendo stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e comparire in giudizio (articolo 4).

Ulteriori articoli dell'Accordo (articoli 5 e 6) definiscono, quali obiettivi della Fondazione, quelli di rafforzare il partenariato strategico CELAC-UE, di favorire la conoscenza e la comprensione reciproche tra le due regioni, di accrescerne la visibilità, di promuoverne strategie comuni ed altre attività.

Fra le attività della Fondazione, l'articolo 7 ricomprende iniziative, eventi e programmi di sensibilizzazione, l'avvio di studi, lo scambio di conoscenze e buone prassi sulle tematiche affrontate nelle riunioni del partenariato CELAC-UE.

I successivi articoli dell'Accordo (articoli 8-16) disciplinano la struttura e il finanziamento della Fondazione, prevedendo un Consiglio dei governatori (articoli 9 e seguenti) - composto da rappresentanti di ciascuno dei membri, e a cui spettano le principali funzioni gestionali e decisionali dell'apparato - oltre che un Presidente e un Direttore esecutivo. Il Consiglio tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno, a margine degli appuntamenti CELAC-UE a livello alti funzionari, e riunioni straordinarie, su richiesta del Presidente, del Direttore esecutivo o di un terzo dei suoi membri, ed opera in presenza di oltre la metà dei suoi membri (articoli 12-13).

Il Presidente della Fondazione, nominato dal Consiglio dei Governatori per quattro anni, rinnovabili una sola volta, è una personalità nota e autorevole sia in America latina e nei Caraibi che nell'Unione

europea, ed esercita le proprie funzioni su base volontaria ma con diritto al rimborso di tutte le spese necessarie e debitamente giustificate. La presidenza viene esercitata a turno da un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e da un cittadino di uno Stato dell'America latina o dei Caraibi. Se il Presidente designato proviene da uno Stato membro dell'Unione europea, il direttore esecutivo nominato proverrà da uno Stato dell'America latina o dei Caraibi, e viceversa. Il Presidente rappresenta inoltre la Fondazione nelle sue relazioni esterne e ne assicura la visibilità (articolo 14).

Al direttore esecutivo, nominato anch'esso dal Consiglio dei governatori per un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta e soggetto alle stesse regole di alternanza previste per la Presidenza, spetta la gestione della Fondazione. Come rappresentante giuridico della struttura, elabora i programmi di lavoro, nomina e dirige il personale, redige ed esegue il bilancio, presenta al Consiglio dei governatori le relazioni periodiche, prepara le riunioni del Consiglio dei governatori e tiene i contatti con la società civile e le istituzioni coinvolte nell'attività della Fondazione (articolo 15).

L'articolo 16 disciplina il finanziamento della Fondazione, assicurato tramite contributi versati su base volontaria dai membri. La Germania fornisce, a proprie spese e nell'ambito del suo contributo finanziario, i locali che ospitano la sede della struttura e ne assicura la manutenzione, i servizi e le misure di sicurezza.

Gli ulteriori articoli dell'Accordo (articoli 17-19) disciplinano l'*audit* e la pubblicazione dei conti, la valutazione della Fondazione e i partenariati strategici che essa può istituire.

L'articolo 19, in particolare, stabilisce che la Fondazione abbia quattro *partner* strategici iniziali; da parte dell'Unione europea, l'*Institut des Amériques* in Francia e la regione Lombardia in Italia, mentre da parte dell'America latina e dei Caraibi, la *Fundación Global Democracia y Desarrollo* nella Repubblica dominicana e la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi delle Nazioni Unite. Il medesimo articolo prevede altresì che la Fondazione possa istituire ulteriori partenariati con organizzazioni intergovernative, Stati ed enti pubblici o privati di entrambe le regioni, nel rispetto dell'equilibrio bi-regionale.

Da ultimo, l'Accordo disciplina i privilegi, le immunità e le lingue di lavoro della Fondazione, nonché le modalità di risoluzione delle controversie, di modifica, ratifica e adesione all'Accordo, regolandone altresì l'entrata in vigore, la durata, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione (articoli 20-30). Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo che non vi si faccia fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento - conclude la Relatrice - non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente <u>PETROCELLI</u>, dopo aver ringraziato la relatrice per l'esposizione svolta, apre la discussione generale, che registra un breve intervento del senatore<u>AIROLA</u> (*M5S*), il quale evidenzia l'importanza del Trattato in disamina.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1111) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016

(Esame e rinvio)

Il senatore <u>CIAMPOLILLO</u> (*M5S*), relatore, dà conto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione, sottoscritto nell'ottobre 2016, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra.

L'Accordo, frutto di un *iter* negoziale durato più di due anni e destinato a sostituire una dichiarazione congiunta sulle relazioni e la cooperazione risalente al 2007, è volto ad elevare le relazioni bilaterali al livello di partenariato rafforzato, creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale fra le Parti.

Il testo, che si compone di 60 articoli, suddivisi in 10 Titoli, statuisce la volontà delle Parti di riaffermare la loro adesione ai principi democratici, ai diritti umani e allo Stato di diritto, e l'impegno ad intensificare il dialogo nei settori disciplinati dall'Accordo a tutti i livelli, nonché a cooperare fattivamente in seno alle organizzazioni regionali ed internazionali (titolo I, articoli 1-4). Nel Titolo II (articoli 5-11), dedicato al dialogo politico e alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, viene sottolineata l'importanza di un dialogo politico regolare quale strumento per consolidare un approccio condiviso sulle principali questioni internazionali, e previsto un comune impegno per la promozione dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto. Ulteriori disposizioni riguardano la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea, l'impegno contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e il terrorismo, nonché la cooperazione bilaterale per promuovere la Corte penale internazionale.

L'Accordo esplicita altresì l'impegno delle Parti a favorire lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo e a collaborare anche nell'ambito degli aiuti umanitari, adoperandosi per offrire risposte coordinate alle emergenze (Titolo III, articoli 12-13).

Nell'ambito della Cooperazione in materia economica e commerciale, il Titolo IV (articoli 14-28) sancisce l'impegno delle Parti ad instaurare un dialogo strutturato per promuovere l'interscambio bilaterale di beni e servizi e gli investimenti, nonché a collaborare con l'Organizzazione mondiale del commercio per la promozione di una maggiore liberalizzazione degli scambi. Viene inoltre prevista la collaborazione reciproca per la riduzione degli ostacoli tecnici agli scambi, sancito l'impegno alla condivisione delle informazioni sulle rispettive politiche in materia di concorrenza e riaffermata l'importanza della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

In materia di giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V, articoli 29-37), l'Accordo sancisce l'impegno delle Parti a sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, nonché nell'azione di contrasto alla criminalità, al terrorismo internazionale e ai traffici di droghe illecite. In materia di migrazioni e asilo, l'intesa esplicita l'impegno delle Parti alla cooperazione e allo scambio di opinioni.

Ulteriori titoli riguardano, rispettivamente, cooperazione in materia di ricerca, innovazione e società dell'informazione (Titolo VI, articoli 38-39), la cooperazione in materia di istruzione, cultura e contatti interpersonali (Titolo VII, articoli 40-42) e la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile, energia e trasporti (Titolo VIII, articoli 43-51), in cui fra l'altro viene esplicitato l'impegno delle Parti a collaborare nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, per promuovere un nuovo accordo internazionale per il periodo successivo al 2020.

Il Titolo IX (articoli 52-54) definisce, quindi, il quadro istituzionale dell'Accordo, prevedendo la possibilità di sottoscrivere ulteriori accordi su specifici settori di cooperazione, e istituendo un apposito Comitato misto preposto a monitorare il buon andamento dell'intesa, nonché a prevenire o risolvere eventuali controversie.

Da ultimo, il Titolo X (articoli 55-60) stabilisce che il testo bilaterale possa essere modificato tramite un accordo scritto tra le Parti, disciplinandone altresì i termini per l'entrata in vigore e la durata e prevedendo l'applicazione provvisoria delle disposizioni già concordate dalle Parti.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento - conclude il Relatore - non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente **PETROCELLI** apre la discussione generale.

Al senatore <u>AIROLA</u> (*M5S*) preme sottolineare il ruolo, riconosciuto nell'Accordo in titolo, alla Corte penale internazionale.

Il senatore <u>GIACOBBE</u> (*PD*) mette in risalto, invece, i numerosi punti di contatto che esistono tra l'Italia e la Nuova Zelanda, un Paese a noi lontano ma anche vicino, per il suo fervore economico e culturale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1141) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017 (Esame e rinvio)

Il senatore LUCIDI (*M5S*), relatore introduce il disegno di legge di ratifica dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo sottoscritto nel febbraio 2017 tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra. L'Accordo, frutto di un *iter* negoziale durato quasi quattro anni, è finalizzato ad istituire un partenariato per rafforzare il dialogo politico tra l'Unione europea e l'Afghanistan, per migliorare le relazioni fra le Parti e per sviluppare la cooperazione bilaterale in un'ampia gamma di settori - dalla sicurezza allo sviluppo sostenibile fino al commercio -, anche al fine di promuovere la collaborazione in ambito multilaterale e di incoraggiare l'inserimento del Paese asiatico nel sistema economico internazionale. Il testo, che intende porsi anche quale strumento di promozione e sostegno dei principi democratici, dei diritti umani, dello Stato di diritto e della pace, dispone altresì in ordine alla cooperazione fra le Parti nella lotta contro il terrorismo, la corruzione, il riciclaggio di denaro, il crimine organizzato e il traffico di sostanze stupefacenti, così come nella gestione delle migrazioni. Composto di sessanta articoli, suddivisi in nove titoli, l'Accordo definisce innanzitutto il proprio campo di applicazione (Titolo I, articoli 1-2), e vede le Parti confermare la loro adesione ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

Il Titolo II, dedicato alla cooperazione politica (articoli 3-11), esplicita l'impegno delle Parti ad instaurare un dialogo politico regolare per favorire una migliore comprensione reciproca, per cooperare alla promozione dei diritti umani e delle istituzioni che se ne occupano, nonché per consolidare le politiche relative alle questioni di genere. Il Titolo II esplicita altresì la volontà delle Parti a cooperare per promuovere la piena applicazione dello statuto della Corte penale internazionale, per rafforzare l'applicazione degli strumenti internazionali sul disarmo e la lotta alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, per contrastare il commercio illecito di armi leggere e il terrorismo. Con riferimento alla cooperazione allo sviluppo, il Titolo III (articolo 12) vede le Parti riaffermare il loro impegno a conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio, a rispettare la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, a promuovere lo sviluppo sostenibile e a collaborare nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali.

L'Accordo definisce, quindi, (Titolo IV, articoli 13-23) la cornice della cooperazione bilaterale in materia di scambi ed investimenti, prevedendo l'avvio di un dialogo sul commercio bilaterale e multilaterale, la diversificazione degli scambi commerciali, l'eliminazione degli ostacoli non tariffari e la collaborazione su questioni sanitarie e di sicurezza alimentare. Vengono, inoltre, previsti l'intensificazione della cooperazione tra le autorità doganali, l'incentivazione agli investimenti diretti esteri, l'accesso reciproco nel settore dei servizi e la tutela di diritti di proprietà intellettuale. Con l'Accordo le Parti riconoscono altresì l'importanza di incrementare la loro cooperazione in materia di giustizia e affari interni, di collaborare per contrastare la criminalità organizzata e la corruzione, e

convengono sull'impegno a combattere il traffico di droghe illecite, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, e a gestire in modo congiunto i flussi migratori, a partire dalla possibilità di negoziare un accordo che disciplini gli obblighi in materia di riammissione (Titolo V, articoli 24-30).

Relativamente alla cooperazione settoriale (Titolo VI, articoli 31-47), l'Accordo prevede che le Parti collaborino nella modernizzazione della pubblica amministrazione in Afghanistan e nella gestione del rischio di catastrofi, e promuovano azioni concertate nei settori dell'istruzione, della formazione professionale, dell'occupazione, dello sviluppo sociale, dei trasporti, dell'agricoltura, della sanità e della cultura.

L'Accordo, dopo aver sottolineato l'importanza di iniziative di cooperazione regionale finalizzate a ripristinare lo *status* dell'Afghanistan quale ponte continentale tra l'Asia centrale, l'Asia meridionale e il Medio Oriente (Titolo VII, articolo 48), definisce il proprio Quadro istituzionale (Titolo VIII, articolo 49), prevedendo un comitato misto - composto da rappresentanti delle due Parti al massimo livello possibile - destinato a riunirsi in alternanza a Kabul e a Bruxelles, con il compito di fissare priorità, formulare proposte d'interesse comune, promuovere obiettivi e comporre eventuali controversie.

Da ultimo, il Titolo IX (articoli 50-60), relativo alle disposizioni finali, oltre a prevedere l'impegno delle Parti a lottare contro le frodi e la corruzione, ad accordare agli esperti che partecipino all'attuazione della cooperazione gli strumenti necessari allo svolgimento delle loro mansioni, a garantire protezione adeguata alle informazioni scambiate, definisce l'ambito territoriale dell'Accordo e reca le indicazioni circa la sua entrata in vigore, l'applicazione in via provvisoria, la durata e le modalità di denuncia.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento - conclude il Relatore - non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge Atto Senato n. 1103

XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009 **Titolo breve:** *Ratifica Accordo Italia-Comunità europea energia atomica gestione rifiuti radioattivi*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

sito di Ispra

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

N. 32 (pom.)

9 aprile 2019

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

N. 140 (pom.)

2 aprile 2019

N. 148 (pom.)

29 aprile 2019

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

N. 21 (ant.)

28 marzo 2019

Sottocomm. pareri

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 87 (ant.)

9 aprile 2019

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1 Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 32 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a) Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 APRILE 2019 32ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione BORGHESI

La seduta inizia alle ore 13,45

(1088) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016 (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore <u>BORGHESI</u> (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1103) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore <u>BORGHESI</u> (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1104) Deputato Marta GRANDE ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba,

dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore <u>BORGHESI</u> (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore <u>BORGHESI</u> (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale (Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore <u>BORGHESI</u> (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore <u>BORGHESI</u> (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,55

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^aCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 140 (pom.) del 02/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5^a) MARTEDÌ 2 APRILE 2019 140^a Seduta

Presidenza del Presidente PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente <u>PESCO</u> comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SUL DOC. LIX, N. 1 (ANDAMENTO INDICATORI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE 2019)

Il <u>PRESIDENTE</u> comunica che nella mattinata di oggi si sono tenute audizioni informali dei rappresentanti dell'Istat, dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), dell'Associazione italiana per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) e del Dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze, nella sede degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari congiunti delle Commissioni bilancio del Senato e della Camera dei deputati, nell'ambito dell'esame del *Doc*. LIX, n. 1, in occasione delle quali è stato acquisito materiale di documentazione, che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata successivamente all'audizione in oggetto.

IN SEDE CONSULTIVA

(844) Deputato Angela SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice <u>GALLICCHIO</u> (*M5S*) illustra il disegno di legno in titolo, proponendo di confermare, per quanto di competenza, in relazione al testo, il parere non ostativo già espresso per le Commissioni di merito lo scorso 5 marzo.

Per quanto concerne gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea ed identici a quelli presentati nelle Commissioni, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già formulato sulle proposte 1.4, 1.28 e 1.36. Sui restanti emendamenti conferma il parere di nulla osta.

Previo avviso conforme del sottosegretario BITONCI, non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo. In merito agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.28 e 1.36. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(925) Deputato MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice <u>RIVOLTA</u> (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire, sul testo, il parere non ostativo già espresso alla Commissione giustizia, che non ha apportato modifiche in sede referente. In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'approvazione di un parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso conforme alla relatrice.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente <u>PESCO</u>, in relazione alle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo lo scorso 6 febbraio, prospetta in via generale l'opportunità di procedere, in assenza di obiezioni, all'esame di provvedimenti ulteriori rispetto ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge e agli atti del Governo, ricordando la specificità della Commissione bilancio, chiamata anche a esprimersi in sede consultiva su disegni di legge inseriti nel calendario dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1088) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ZULIANI (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, aggiungendo che agli oneri derivanti dall'Accordo si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana. A tale riguardo, risulta necessario avere conferma che nel bilancio dell'Agenzia spaziale italiana vi siano risorse sufficienti a coprire gli oneri associati all'attuazione dell'Accordo in esame, quantificati dalla relazione tecnica in 800.300 euro annui. Con specifico riferimento ai costi connessi all'incremento del canone di affitto del terreno, ai sensi dell'articolo VIII, paragrafo 5, lettera d), dell'Accordo, occorre avere chiarimenti sulla apparente discordanza, in termini di cambio, tra l'ammontare annuo indicato nell'articolato, pari a 250.000 dollari statunitensi, e l'importo quantificato nella relazione tecnica, pari a 186.000 euro. Appare quindi opportuno fornire delucidazioni sulle modalità di copertura dei costi connessi al previsto incremento del canone di affitto del terreno, stimato in 50.000 dollari statunitensi ogni cinque anni, i quali non sono computati ai fini della quantificazione dell'onere nella relazione tecnica, che rinvia alla successiva programmazione finanziaria ASI. Chiede altresì di fornire elementi informativi di maggiore dettaglio sui criteri di quantificazione dei costi di missione del personale italiano impegnato nel Board. Occorre, infine, acquisire chiarimenti sull'eventuale portata finanziaria dell'articolo III, paragrafo 6, dell'Accordo, in base al quale il Governo italiano, d'intesa con il Kenya, sosterrà lo sviluppo dell'area di Ngomeni (contea di Kilifi), secondo quanto verrà congiuntamente concordato.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di dare risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1103) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore <u>TOSATO</u> (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, osservando, in via preliminare, che gli oneri derivanti dall'Accordo sono quantificati in 29 milioni di euro finanziati a valere sulla componente tariffaria A2, che non incide comunque sulle utenze relative alle abitazioni, e segnalando, per quanto di competenza, che alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, occorre chiedere conferma che dal provvedimento in esame non derivino effetti di minor gettito in termini di imposte dirette.

Il sottosegretario BITONCI fa presente come dalla relazione tecnica si rilevi che il costo dell'operazione viene finanziato dall'aumento della componente di sistema A2 (ora ARIM) sul prezzo di vendita dell'energia elettrica. Dalla definizione di tale componente si evince che non incide sulle bollette delle abitazioni, per cui non si rilevano effetti ai fini dell'IVA. Per tutti gli altri soggetti l'imposta è detraibile, di conseguenza, anche in questo caso, non si rilevano effetti ai fini del gettito. Per quanto riguarda, invece, l'eventuale effetto ai fini delle imposte dirette, si ritiene che gli effetti possano considerarsi di trascurabile entità.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, dopo aver risposto a una richiesta di delucidazioni del senatore <u>ERRANI</u> (*Misto-LeU*), il relatore <u>TOSATO</u> (*L-SP-PSd'Az*) propone di approvare un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(964) AIROLA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), nello svolgere alcune considerazioni di carattere generale sul costo complessivo del Centro a carico del bilancio dello Stato italiano, osserva che dal testo della relazione alla legge di ratifica dell'Accordo del 1957 si rileva che lo Stato italiano, oltre all'onere di mantenimento della sede del Centro, si è impegnato a fornire allo stesso il personale amministrativo, con onere a carico dello Stato italiano e contributo dello stesso Centro di pari importo.

Inoltre, dall'esame delle contribuzioni che pervengono al Centro si rileva che nel 2016 (ultimo dato pubblicato sul sito del Centro), l'Italia oltre alla contribuzione obbligatoria pari a € 167.060,00 ha contribuito volontariamente con ulteriori € 133.177,00. Per l'anno 2019 il Ministero dei beni ambientali e culturali corrisponderà un contributo di € 133.226,53. Inoltre, sempre in base all'Accordo del 1957, l'Italia si è impegnata a fornire gratuitamente a favore del Centro le prestazioni dell'Istituto nazionale del restauro.

A fronte di tali costi, la relazione illustrativa alla legge di ratifica dell'Accordo contrapponeva una serie di benefici stimati relativi principalmente a maggiori presenze stimabili nella città di Roma conseguenti alle attività del Centro, oltre che al prestigio dell'Italia nel mondo conseguente all'essere sede di un istituto che si occupa di attività di valorizzazione mediante il restauro di beni culturali antichi di cui l'Italia vanta il maggior numero.

Questo, almeno, era l'intendimento e anche l'auspicio del Governo italiano del 1958 firmatario della ratifica; senonché, visitando l'attuale sito dell'ICCROM, si resta sorpresi nel vedere che, oltre al restauro, il Centro si occupi anche delle risaie a terrazza a Mu Cang Chai, in Vietnam.

Rappresenta come tale provvedimento si ponga come attuazione di impegni assunti dai precedenti Esecutivi a livello internazionale; tuttavia, anche in considerazione delle innegabili difficoltà di bilancio dello Stato italiano, si vuole in questa sede stimolare un punto di riflessione sull'opportunità di approfondire la questione della congruità di tali spese in futuro. Sul punto non può essere non evidenziato il fatto che le contribuzioni al Centro provengono non solo dal Ministero degli esteri, ma anche, a partire dal 2002, dal Ministero dei beni ambientali e culturali, a valere sul capitolo di spesa n. 3670 che, per l'anno in corso, come sopra già detto, ammonteranno a € 133.226,53.

Per quanto di competenza, alla luce delle interlocuzioni e degli approfondimenti istruttori svolti, avanza quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, sulla base degli elementi forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dalla discussione, premesso che: dal testo della Relazione alla legge di ratifica dell'Accordo del 1957 si rileva che lo Stato italiano, oltre all'onere di mantenimento della sede del Centro, si è impegnato a fornire allo stesso il personale amministrativo con onere a carico dello Stato italiano e contributo dello stesso Centro di pari importo; tale provvedimento costituisce l'attuazione di impegni assunti dai precedenti Esecutivi a livello internazionale; le contribuzioni al Centro provengono dal

Ministero degli esteri a cui si sono aggiunte, a partire dal 2002, quelle provenienti dal Ministero dei beni culturali e ambientali, a valere sul capitolo di spesa n. 3670; dall'esame delle contribuzioni che pervengono al Centro, si rileva che, nel 2016 (ultimo dato pubblicato sul sito del Centro), l'Italia, oltre alla contribuzione obbligatoria pari ad euro 167.060, ha contribuito volontariamente con ulteriori euro 133.177. Per l'anno 2019, inoltre, il Ministero dei beni culturali e ambientali corrisponderà un contributo di euro 133.226,53; inoltre, sempre in base all'Accordo del 1957, l'Italia si è impegnata a fornire gratuitamente a favore del Centro le prestazioni dell'Istituto Nazionale del Restauro; appurato che la quantificazione del costo del lavoro, pari a euro 6,2 milioni, si riferisce all'intero biennio 2018-2019; in considerazione dell'esigenza di assicurare una corretta programmazione dell'impiego delle risorse finanziarie, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 con il seguente: "1. Agli oneri derivanti dallo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, pari a 1.000.000 euro per l'anno 2019 e valutati in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."."

Il sottosegretario BITONCI, nel depositare una nuova relazione tecnica positivamente verificata, che recepisce i rilievi mossi dalla relatrice, si esprime in senso favorevole alla proposta di parere appena formulata.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il presidente PESCO ringrazia la relatrice per l'approfondito lavoro istruttorio svolto.

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente <u>PESCO</u> (*M5S*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, che occorre avere conferma dell'assenza di oneri sull'emendamento 1.1, volto a subordinare il riconoscimento delle qualifiche professionali al superamento, cumulativo, di una prova attitudinale e di un tirocinio di adattamento, in luogo dell'alternatività dei presupposti prevista dal testo in esame. Al riguardo segnala che, su emendamenti di analogo contenuto, al Senato in prima lettura era stato dato, in sede consultiva, parere non ostativo, mentre presso la Camera l'esito è stato di contrarietà per i profili finanziari. Con riguardo all'articolo 20, in materia di smaltimento di sfalci e potature, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari delle proposte 20.4 e 20.5, che prevedono la possibile esclusione dalla nozione di rifiuto di materiali provenienti o destinati ad impieghi diversi da quelli agricoli e forestali. Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(787) SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente <u>PESCO</u> (*M5S*), in qualità di relatore, richiama brevemente i rilievi già avanzati sulle proposte emendative.

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso contrario sugli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.6, che presentano profili di onerosità non quantificati e non coperti, mentre non ha osservazioni sulle proposte 2.1 e 4.1, segnalate dal relatore.

Sulla base degli elementi forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.4 e 2.6. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il relatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo nonché le ulteriori proposte e riformulazioni trasmesse il 28 marzo 2019, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata degli emendamenti 1.8 e 1.9, che estendono il novero delle piccole produzioni locali, in relazione al comma 2 dell'articolo 4 sulla licenza d'uso del relativo marchio. Occorre chiedere conferma della compatibilità con la normativa europea delle proposte 1.300 e 1.300/1. Occorre poi valutare, in relazione al parere sul testo, gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 che estendono l'ambito applicativo della legge. Chiede conferma della compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 11, dell'emendamento 3.2, lettera a), che prevede il rilascio dell'etichettatura "piccole produzioni agroalimentari locali" da parte delle autorità sanitarie locali, previo preventivo sopralluogo. Identica richiesta attiene all'emendamento 3.2 (testo 2) sostanzialmente identico alla versione originaria della proposta emendativa. Occorre altresì valutare il subemendamento 3.2 (testo 2)/1. Chiede conferma della compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11 dell'emendamento 4.3, lettera b), che subordina il rilascio del marchio "piccole produzioni agroalimentari locali" alla previa verifica dei requisiti previsti dal decreto attuativo di cui all'articolo 10. Analoga richiesta attiene alla lettera b) dell'emendamento 4.3 (testo 2), sostanzialmente identico alla versione originaria della proposta emendativa (e peraltro recante, alla lettera d), il nuovo comma 5-bis richiesto dal parere reso da questa Commissione sul testo del

provvedimento). Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 7.0.1 che istituisce il sito *internet* delle piccole produzioni agroalimentari locali. Occorre valutare altresì la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 7.0.1 (testo 2) che istituisce la sezione *internet* delle piccole produzioni agroalimentari locali all'interno del sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti

Il sottosegretario BITONCI rende disponibile ai componenti della Commissione una nota istruttoria sulle proposte emendative segnalate dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

La relatrice <u>PIRRO</u> (*M5S*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 28 marzo 2019, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, gli emendamenti 4.6, 4.6 (testo 2) e 4.6 (testo 3) sui rapporti tra i centri di riferimento e i comitati etici indipendenti. Occorre poi acquisire conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 4.0.1 (testo 3) istitutivo dell'Elenco nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria, da cui risulta che l'avviso di nulla osta del Governo sulle proposte 4.6, 4.6 (testo 2) e 4.6 (testo 3) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e al divieto di erogazione di compensi comunque denominati, mentre sull'emendamento 4.0.1, la valutazione resta sospesa, essendo ancora in corso approfondimenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, mercoledì 3 aprile 2019, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.2.2. 5^aCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 148 (pom.) del 29/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5^a) LUNEDÌ 29 APRILE 2019 148^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 16.05.

IN SEDE CONSULTIVA

(733, 122, 176 e 697-A) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con presupposti)

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo proponendo, atteso che la Commissione di merito ha recepito le condizioni formulate da questa Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di esprimere all'Assemblea il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che: con riferimento all'articolo 3, le risorse stanziate a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 573, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) per la gestione e il funzionamento della banca dati per le disposizioni anticipate di trattamento - istituita dall'articolo 1, comma 418, della legge n. 205 del 2017 - pari a 400 mila euro annui a decorrere dal 2019, siano sufficienti per lo svolgimento a regime delle attività recate dall'articolo 3 medesimo; le spese previste dall'articolo 6, comma 2, possano essere sostenute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate ai progetti di ricerca."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(961) Marinella PACIFICO ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore <u>TOSATO</u> (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo proponendo di confermare, per quanto di competenza, il parere non ostativo già espresso per la Commissione di merito.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(962-A) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice <u>GALLICCHIO</u> (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo proponendo per quanto di competenza, considerato che la Commissione di merito ha recepito la condizione sul testo formulata da questa Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di esprimere un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con l'avviso favorevole del vice ministro Laura CASTELLI, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(1103) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore <u>TOSATO</u> (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo proponendo, per quanto di competenza, di confermare il parere non ostativo già espresso per la Commissione di merito.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva.

(1104) Deputato Marta GRANDE ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente <u>PESCO</u> (*M5S*), in sostituzione del relatore Fantetti, illustra il disegno di legge in titolo proponendo, per quanto di competenza, di confermare il parere non ostativo già espresso per la Commissione di merito.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con l'avviso favorevole del vice ministro Laura CASTELLI, la proposta di parere è approvata.

(1-A) Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo)

Il relatore <u>Marco PELLEGRINI</u> (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo del provvedimento. Comunica che non risultano presentati emendamenti.

Propone, pertanto, di confermare il parere non ostativo sul testo già espresso alla Commissione di merito.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il <u>PRESIDENTE</u> comunica che al termine della seduta è immediatamente convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.3. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.3.1. 10^aCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 21 (ant., Sottocomm. pareri) del 28/03/2019

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a) Sottocommissione per i pareri

> GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 21^a Seduta

Presidenza del Presidente GIROTTO

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,25.

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 14^a Commissione:

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: relazione favorevole

alla 3^a Commissione:

(1103) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

(1104) Deputato Marta GRANDE ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

1.4.2.4. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 14^aCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 87 (ant.) del 09/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a) MARTEDÌ 9 APRILE 2019 87^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente LICHERI

La seduta inizia alle ore 10.55.

IN SEDE REFERENTE

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il presidente <u>LICHERI</u> (*M5S*), relatore, comunica che sono pervenuti 1 ordine del giorno e 8 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di seduta. Comunica altresì che gli stessi sono tutti ammissibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(<u>Doc. LXXXVII, n. 2</u>) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 marzo.

La senatrice GIANNUZZI (M5S), relatrice, introduce l'esame della Relazione consuntiva sulla

partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa al 2018, presentata il 5 marzo 2019 in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. La Relazione consuntiva costituisce il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, durante l'anno che si è concluso. Il testo della Relazione consuntiva relativa al 2018 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012. Essa è articolata in quattro parti. La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in due capitoli: il primo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento allo sviluppo del processo di integrazione europea, ai negoziati sulla *Brexit*, alla legge elettorale europea e alla tutela dello Stato di diritto nell'Unione, mentre il secondo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della *governance* economica, dell'Unione bancaria, delle politiche sulla fiscalità diretta e indiretta, della tassazione sull'economia digitale, della cooperazione amministrativa e dell'Unione doganale.

In tale contesto, la Relazione afferma che nel corso del 2018, il Governo italiano ha lavorato per costruire un'Europa più vicina ai suoi cittadini e per rafforzarne la capacità di risposta alle sfide comuni, in primo luogo le migrazioni, la crescita economica e l'occupazione e la sicurezza. Tra i principali *dossier* istituzionali che hanno conosciuto significativi sviluppi nel 2018, anche grazie all'attivo contributo italiano figurano: l'Iniziativa dei Cittadini (ICE), la riforma della legge elettorale europea, le iniziative europee a sostegno del rispetto dello Stato di diritto, nonché la chiusura del complesso negoziato sul recesso del Regno Unito dall'Unione.

La seconda parte, quella più consistente del documento, è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali, tra cui le politiche per il mercato unico e la competitività, il mercato unico digitale, l'energia, il mercato dei capitali, e delle politiche settoriali, come le politiche di natura sociale, quelle per le imprese, il rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia o le politiche sulla dimensione esterna dell'Unione.

Con particolare riguardo alle politiche migratorie, l'azione del Governo si è concentrata sulla necessità di una concreta strategia europea volta a contenere i flussi e ad assicurare una reale condivisione degli oneri connessi alla gestione dei migranti e dei richiedenti asilo giunti nei Paesi di frontiera esterna. In tale ottica, il Governo, a partire dalla seconda metà del 2018, ha esercitato una forte pressione politica nei confronti delle istituzioni UE e degli altri Stati membri, stigmatizzando in particolare il fatto che "l'intervento di unità navali appartenenti a missioni dell'Unione europea o di imbarcazioni civili battenti bandiera di altri Stati membri comportasse l'automatico sbarco dei migranti soccorsi sul territorio italiano". Tema, questo, che ha condotto, in occasione del Consiglio europeo di giugno, a sottolineare l'esigenza di "un nuovo approccio allo sbarco di chi viene salvato in operazioni di ricerca e soccorso, basato su azioni condivise o complementari tra gli Stati membri".

Sul fronte legislativo, il Governo ha reagito al pacchetto di proposte presentate dalla Commissione europea nel settembre 2018, tra le quali il progetto di riforma dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) (COM(2018) 631) di cui ha confermato il sostegno al suo rafforzamento, chiedendo tuttavia una valutazione del rapporto costi/benefici sui previsti incrementi di organico, e la proposta di modifica della direttiva rimpatri (COM(2018) 634), in cui ha evidenziato l'esigenza di regole efficaci in grado di sostenere gli Stati più esposti ai flussi, senza invadere gli ambiti di sovranità nazionale.

Sulla proposta di riforma del regolamento Dublino (COM (2016) 270), il Governo ha espresso la propria opposizione al mantenimento dell'attuale impianto, "che sostanzialmente continua a penalizzare gli Stati di primo ingresso senza prevedere concreti strumenti di solidarietà per la gestione e l'accoglienza dei richiedenti asilo". Ha altresì difeso con forza la cosiddetta "logica di pacchetto", in forza della quale i diversi progetti legislativi connessi alla riforma dei Sistema comune di asilo sono da considerare tra loro interconnessi sia sul piano tecnico che politico, e vanno pertanto approvati all'esito di un accordo complessivo.

Sempre in tema di asilo, la Relazione fa riferimento, in allegato, al parere contrario in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, espresso dalla 14a Commissione del Senato il 12

dicembre 2018, sulla proposta di istituzione dell'Agenzia dell'unione europea per l'asilo (COM(2018) 633), condividendo la forte problematicità degli aspetti della proposta che consentono all'Agenzia stessa "di mettere in atto azioni concrete, di propria iniziativa o su iniziativa del Consiglio, in assenza di una richiesta da parte di uno Stato membro" che si trovi ad affrontare situazioni particolarmente critiche, legate a flussi straordinari di richiedenti asilo.

In tema di ambiente, la Relazione dà conto dell'attività del Governo in materia di economia circolare, con particolare riferimento alla comunicazione della Commissione europea sul quadro di monitoraggio (COM(2018) 29), su cui il Governo ha sviluppato e proposto un primo set di indicatori che, seppur non esaustivi, analizzano le varie dimensioni dell'economia circolare e tutte le fasi di vita dei prodotti per consentire un confronto tra i Paesi europei. Sulla proposta di direttiva sui prodotti di plastica (COM(2018) 340), il Governo ha proposto un regime transitorio per posate e piatti di plastica fino al 2023. Tale ipotesi non è stata accolta ma ciò non ha compromesso il sostegno dell'Italia. Il Governo si impegna quindi a contribuire alla transizione verso un modello economico circolare attraverso l'innovazione, l'occupazione e la crescita, in linea con quanto espresso nella risoluzione approvata in Assemblea il 5 dicembre 2018 (6-00029), ad esito dell'esame delle Relazioni Consuntiva 2017 e Programmatica 2018.

La Relazione si sofferma poi sulle proposte legislative relative al mercato unico digitale, con particolare riguardo alla proposta di regolamento sulla trasparenza nei servizi di intermediazione online(COM(2018) 238), su cui il Governo si è adoperato per salvaguardare la disciplina nazionale in materia di pratiche commerciali. Sul regolamento (UE) n. 2018/302, cosiddetto regolamento geoblocking, finalizzato a impedire forme di discriminazione in base alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento, nei confronti degli acquirenti di beni o servizi nel mercato interno, il Governo ha partecipato attivamente al negoziato ed è ora impegnato nella fase di implementazione, avendo anche individuato - nel disegno di legge europea 2018 attualmente all'esame del Senato - l'Autorità garante per la concorrenza quale responsabile dell'applicazione del regolamento ed ha avviato le iniziative legislative volte a prevederne l'inserimento all'interno del Codice per il consumo.

La Relazione dà altresì conto delle diverse iniziative portate avanti dal Governo per lo sviluppo delle reti digitali, tra cui la realizzazione di infrastrutture a banda larga (Piano BUL) e quelle per l'attuazione del Piano d'azione per il 5G della Commissione europea. A tale riguardo, sottolinea che l'Italia è risultato il primo Paese in Europa ad assegnare tutte le frequenze pioniere per il 5G. Inoltre, con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stata prevista l'assegnazione agli operatori di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili dei diritti dell'uso della banda di frequenza 470-790 Mhz.

La terza parte, sulla politica di coesione territoriale, dà conto dei risultati raggiunti nel 2018 e dell'avvio dei progetti per il ciclo settennale fino al 2020, con uno sguardo sul rafforzamento della struttura amministrativa.

In particolare, nel corso del triennio 2016-2018, i 51 programmi cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) hanno, complessivamente, raggiunto e superato la soglia di spesa prevista. Fra questi programmi si segnala il PON Cultura e Sviluppo, che costituisce un caso unico a livello europeo di programma settoriale dedicato al patrimonio culturale. Il piano ha consentito la certificazione al 31 dicembre 2018 di 92 milioni di euro, contribuendo a creare nuova occupazione e ad accrescere il numero dei visitatori nei siti oggetto di intervento, con il risultato più significativi del 2018, quello del "Grande Progetto Pompei" (GPP).

La quarta parte è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), nonché agli adempimenti di natura informativa del Governo al Parlamento e agli enti territoriali, tra cui l'attività di "informazione qualificata" sulle proposte legislative europee.

In tale contesto, si dà anche conto del contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione e del precontenzioso relativo alle procedure di infrazione. Rispetto alle complessive 62 procedure di fine 2017, il numero delle procedure a fine 2018 era lievemente aumentato attestandosi a 70, di cui 60 per

violazione del diritto dell'UE e 10 per ritardo nell'attuazione. Si tratta comunque di un dato positivo, tenendo conto del cambiamento della compagine governativa avvenuto a metà dell'anno e del conseguente rallentamento temporaneo delle attività dovute alla riorganizzazione degli uffici. Attualmente (marzo 2019) il numero delle procedure a carico del nostro Paese è salito a 74, di cui 64 per violazione del diritto dell'Unione e 10 per mancato recepimento di direttive. Preoccupazione destano, poi, le 10 procedure aperte ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, ovvero per mancata attuazione di una precedente sentenza di condanna, che sono quelle suscettibili di infliggere al nostro Paese sanzioni pecuniarie.

Infine, la Relazione è completata da cinque allegati. I primi tre concernono i Consigli dell'Unione e i Consigli europei, i flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2018 e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento. Il quinto allegato reca l'elenco degli acronimi.

Il quarto allegato contiene un elenco delle risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera nel 2018 su proposte legislative europee, e per ognuna di esse vi è il rimando alla parte del testo della Relazione che tratta del seguito dato dal Governo all'atto di indirizzo. È stato ampliato e completato rispetto alle Relazioni relative agli anni precedenti. Infatti, accanto alla consueta tabella sintetica (contenente il riferimento degli atti UE e la mera indicazione sintetica di eventuali atti di indirizzo approvati dalle Camere e dei seguiti assicurati da parte governativa) quest'anno è stata pubblicata anche un'estesa tabella analitica sugli atti di indirizzo parlamentari. Quest'ultima riporta per intero il dispositivo degli atti di indirizzo approvati dai due rami del Parlamento, seguiti da una relazione che dà conto dell'operato del Governo. Tale innovazione risponde alle esigenze rappresentate dal Senato nella risoluzione approvata in Assemblea il 5 dicembre 2018 (6-00029), ad esito dell'esame delle Relazioni Consuntiva 2017 e Programmatica 2018.

La relatrice esprime, quindi, apprezzamento per il dialogo aperto tra il Governo e la 14a Commissione, di cui si ha un chiaro riscontro nella Relazione e in particolare con riferimento all'accoglimento, da parte dell'Esecutivo, della linea contraria espressa dalla nostra Commissione Politiche UE, in fase ascendente, sui poteri dell'Agenzia europea per l'asilo, nella citata risoluzione sulla proposta COM(2018) 633.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale (Parere alla 12^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

La senatrice <u>ANGRISANI</u> (*M5S*), relatrice, illustra uno schema di parere non ostativo sul testo del disegno di legge in esame e non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, allegato al resoconto. In particolare, lo schema di parere richiama la raccomandazione del Consiglio, del 7 dicembre 2018, relativa al rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino (2018/C 466/01), la risoluzione del Parlamento europeo, del 19 aprile 2018, sulla riluttanza nei confronti dei vaccini e il calo del tasso di vaccinazione in Europa, e la comunicazione della Commissione europea "Rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino" (COM(2018) 245), in cui si invitano gli Stati membri ad adottare misure volte a superare l'esitazione vaccinale (il ritardo nell'accettazione o il rifiuto dei vaccini) e a migliore la copertura vaccinale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1088) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore <u>FAZZOLARI</u> (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo, sottoscritto nell'ottobre 2016 fra l'Italia e il Kenya, relativo al Centro spaziale Luigi Broglio di Malindi, in Kenya.

L'Accordo risponde all'esigenza di fornire una cornice normativa aggiornata attraverso cui disciplinare le relazioni tra l'Italia e il Kenya in materia di cooperazione spaziale, tenendo conto della storica presenza italiana presso la Base di Malindi e trattandosi dell'unico centro spaziale italiano situato in territorio estero.

Il Centro spaziale Luigi Broglio, gestito dall'Agenzia spaziale italiana (ASI), è un'importante stazione per il controllo da terra delle missioni spaziali e rappresenta un polo di eccellenza della tecnologia italiana al di fuori del territorio nazionale. Stante la sua localizzazione strategica, sulla linea dell'equatore, la stazione rappresenta un sito ideale per il lancio di satelliti (dal 1966, ne sono stati lanciati 23, di cui 4 italiani) e per le attività scientifiche relative all'assistenza da terra alle missioni spaziali di varie agenzie internazionali e all'acquisizione di dati satellitari. Della struttura si è avvalsa anche l'Agenzia spaziale europea (ESA) nel quadro di un Protocollo trilaterale Italia-Kenya-ESA, che attende di essere rinnovato all'esito della conclusione del negoziato tra Italia e Kenya.

L'attuale funzionamento del Centro spaziale è disciplinato da un Accordo intergovernativo firmato dai due Paesi nel 1995 e rinnovato, da ultimo, fino al 31 ottobre 2016; il nuovo accordo in ratifica riprende i contenuti del precedente e definisce i termini e le condizioni relative all'utilizzo della base da parte dell'Agenzia spaziale italiana.

Dopo aver rilevato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea, il relatore illustra un conferente schema di parere favorevole.

Il presidente <u>LICHERI</u> (*M5S*) chiede chiarimenti sul rapporto trilaterale Italia-Kenya-Agenzia spaziale europea, che consente l'utilizzo operativo delle attrezzature dell'ESA nella stazione e il cui rinnovo sarebbe in attesa della conclusione del negoziato tra Italia e Kenya.

Il relatore <u>FAZZOLARI</u> (*FdI*) chiarisce i termini del rapporto che vede l'accordo intercorrere tra Italia e Kenya, una la collaborazione dell'Agenzia spaziale europea.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il <u>PRESIDENTE</u>, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere illustrato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1103) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore <u>Simone BOSSI</u> (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra l'Italia e la Comunità europea

dell'energia atomica (Euratom) sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra (Varese), sottoscritto a Bruxelles il 27 novembre 2009.

Nel 1999, la Commissione europea ha deciso di avviare il programma di disattivazione e smantellamento dei suoi centri comuni di ricerca, tra i quali anche quello nucleare di Ispra. Nel periodo fra gli anni Sessanta e gli Ottanta, il centro di ricerca in questione fu utilizzato da soggetti italiani (ENEA, CISE, ENEL) per progetti di ricerca relativi al programma nucleare italiano e pertanto la Commissione europea ha chiesto la partecipazione italiana alle attività di disattivazione e smantellamento.

Poiché gli accordi dell'epoca non prevedevano clausole per future attività di smantellamento, non è stato possibile effettuare una determinazione analitica degli oneri di competenza italiana. Le parti hanno pertanto deciso di concludere un'intesa transattiva a tal fine.

L'Accordo transattivo in ratifica prevede la realizzazione, da parte italiana e a carico proprio, dei lavori di smantellamento del reattore e di smaltimento dei relativi rifiuti, definendo così i rapporti tra l'EURATOM e l'Italia in merito al riconoscimento delle reciproche responsabilità circa lo smantellamento del Centro comune di ricerca di Ispra.

Dopo aver rilevato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea, il relatore illustra un conferente schema di parere favorevole.

Il senatore <u>LOREFICE</u> (*M5S*) chiede delucidazioni in merito alla ratifica dell'Accordo transattivo solo dopo dieci anni dalla sua stipula.

Il presidente <u>LICHERI</u> (*M5S*) chiede chiarimenti sulla copertura delle spese a carico dell'Italia, derivanti dall'effettuazione delle opere di chiusura e smaltimento previste dall'Accordo.

Il relatore <u>Simone BOSSI</u> (*L-SP-PSd'Az*), nel prendere atto dei tempi di ratifica dell'Accordo del 2009, sottolinea che l'articolo 3 richiama la copertura finanziaria già prevista dalla legge di bilancio 2018 e che pertanto il disegno di legge non comporta nuovi oneri finanziari.

Il <u>PRESIDENTE</u>, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere illustrato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il <u>PRESIDENTE</u> comunica che la seduta della Commissione, già convocata alle ore 15,30 di oggi, martedì 9 aprile, è posticipata alle ore 16,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1088

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo, sottoscritto nell'ottobre 2016 fra

l'Italia e il Kenya, relativo al Centro spaziale Luigi Broglio di Malindi, in Kenya;

rilevato che l'Accordo risponde all'esigenza di fornire una cornice normativa aggiornata attraverso cui disciplinare le relazioni tra l'Italia e il Kenya in materia di cooperazione spaziale, tenendo conto della storica presenza italiana presso la Base di Malindi e trattandosi dell'unico centro spaziale italiano situato in territorio estero;

considerato che il Centro spaziale Luigi Broglio, gestito dall'Agenzia spaziale italiana (ASI), è un'importante stazione per il controllo da terra delle missioni spaziali e rappresenta un polo di eccellenza della tecnologia italiana al di fuori del territorio nazionale. Stante la sua localizzazione strategica, sulla linea dell'equatore, la stazione rappresenta un sito ideale per il lancio di satelliti (dal 1966, ne sono stati lanciati 23, di cui 4 italiani) e per le attività scientifiche relative all'assistenza da terra alle missioni spaziali di varie agenzie internazionali e all'acquisizione di dati satellitari. Della struttura si è avvalsa anche l'Agenzia spaziale europea (ESA) nel quadro di un Protocollo trilaterale Italia-Kenya-ESA, che attende di essere rinnovato all'esito della conclusione del negoziato tra Italia e Kenya;

osservato che l'attuale funzionamento del Centro spaziale è disciplinato da un Accordo intergovernativo firmato dai due Paesi nel 1995 e rinnovato, da ultimo, fino al 31 ottobre 2016, e che il nuovo accordo in ratifica riprende i contenuti del precedente e definisce i termini e le condizioni relative all'utilizzo della base da parte dell'Agenzia spaziale italiana;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1103

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra l'Italia e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra (Varese), sottoscritto a Bruxelles il 27 novembre 2009;

considerato, in particolare, che:

- nel 1999 la Commissione europea ha deciso di avviare il programma di disattivazione e smantellamento dei suoi centri comuni di ricerca, tra i quali anche quello nucleare di Ispra;
- nel periodo fra gli anni Sessanta e gli Ottanta, il centro di ricerca in questione fu utilizzato da soggetti italiani (ENEA, CISE, ENEL) per progetti di ricerca relativi al programma nucleare italiano e pertanto la Commissione europea ha chiesto la partecipazione italiana alle attività di disattivazione e smantellamento;
- poiché gli accordi dell'epoca non prevedevano clausole per future attività di smantellamento, non è stato possibile effettuare una determinazione analitica degli oneri di competenza italiana. Le parti hanno pertanto deciso di concludere un'intesa transattiva a tal fine;
- rilevato che l'Accordo transattivo in ratifica prevede la realizzazione, da parte italiana e a carico proprio, dei lavori di smantellamento del reattore e di smaltimento dei relativi rifiuti, definendo così i rapporti tra l'EURATOM e l'Italia in merito al riconoscimento delle reciproche responsabilità circa lo smantellamento del Centro comune di ricerca di Ispra;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 770 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che il disegno di legge rimodula in maniera organica la normativa in materia vaccinale, sopprimendo gli obblighi di vaccinazione previsti dal decreto-legge n. 73 del 2017, cosiddetto "decreto Lorenzin" e il connesso requisito di adempimento vaccinale per l'iscrizione scolastica, e prevede, invece, l'adozione di un Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV), per l'individuazione degli obiettivi vaccinali e degli standard minimi di qualità delle attività vaccinali, prevedendo anche la possibilità dell'adozione di "piani straordinari", con cui poter imporre "l'obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita o per gli esercenti le professioni sanitarie"; valutato che:

- nella raccomandazione del Consiglio, del 7 dicembre 2018, relativa al rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino (2018/C 466/01), gli Stati membri sono esortati a elaborare e attuare piani di vaccinazione a livello nazionale o regionale, laddove opportuno, volti ad aumentare la copertura vaccinale, al fine di raggiungere gli obiettivi e i traguardi posti dall'Organizzazione mondiale della sanità nel Piano d'azione europeo per i vaccini 2015-2020. Agli Stati membri viene inoltre richiesto di adoperarsi per rafforzare la fornitura di vaccini e per ridurre i rischi di carenze;
- la risoluzione del Parlamento europeo, del 19 aprile 2018, sulla riluttanza nei confronti dei vaccini e il calo del tasso di vaccinazione in Europa, invita gli Stati membri a garantire una vaccinazione sufficiente degli operatori sanitari, ad adottare misure efficaci contro la diffusione di informazioni fuorvianti e ad attuare interventi per migliorare l'accesso ai medicinali;
- nella comunicazione "Rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino" (COM(2018) 245), la Commissione europea afferma che "la vaccinazione ha portato benefici sanitari e socioeconomici immensi agli individui, alle popolazioni e alla società nel suo complesso. È uno degli interventi di sanità pubblica più efficienti in termini di costi, un pilastro dei programmi di prevenzione a livello mondiale e la principale misura elettiva per la prevenzione dalle malattie infettive". Occorre, quindi, che gli Stati membri intraprendano misure volte a superare l'esitazione vaccinale (il ritardo nell'accettazione o il rifiuto dei vaccini) e a migliore la copertura vaccinale;

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 770 e valutato che non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 822-B

G/822-B/1/14

Fazzolari

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge europea 2018 reca norme relative alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali volte a definire questioni oggetto di procedure europee di infrazione;

si ritiene necessario riflettere sul fenomeno dell'equivalenza dei titoli di studio e sull'accessibilità delle professioni intellettuali in Europa, dal momento che tali misure, inizialmente pensate dai governi degli Stati europei per favorire la libertà di circolazione dei lavoratori all'interno degli Stati membri, rischiano di portare - nel prossimo futuro - molti giovani professionisti italiani a doversi confrontare con un nuovo fronte di professionisti appartenenti ad altri Paesi;

le novelle introdotte dalla lettera f) del medesimo articolo 1 riguardano alcune ipotesi nell'àmbito della disciplina sulle misure compensative (di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9

novembre 2007, n. 206), le quali, in generale, sono relative ai casi in cui la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia, nonché ai casi in cui la professione regolamentata includa una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente;

tuttavia nulla è previsto per i casi in cui, nello Stato membro d'origine, il richiedente non abbia svolto un tirocinio professionale della medesima durata di quella prevista dalla normativa italiana per il conseguimento del titolo e l'esercizio della professione;

i professionisti italiani si trovano, dunque, in una situazione di svantaggio rispetto ai loro colleghi stranieri, i cui ordinamenti prevedono cicli di studi e di formazione più contenuti in termini di durata e complessità;

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie, anche di carattere normativo, per armonizzare la legislazione nazionale a quella degli altri Stati europei, prevedendo una riduzione della durata e della complessità del percorso di studi e di formazione professionale in conformità degli standard europei, consentendo così ai giovani professionisti italiani di concorrere in condizioni di parità con i colleghi europei;

a subordinare il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero allo svolgimento di un tirocinio della medesima durata di quella prevista dalla normativa italiana per il conseguimento del titolo e l'esercizio della professione.

Art. 1

1.1

Rizzotti, Testor

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso "4", alinea, sostituire le parole: "subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento", con le seguenti: "subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale e di un tirocinio di adattamento".

1.2

Fazzolari

Al comma 1, lettera «f)», sostituire il capoverso «2)» con il seguente: «2) dopo il comma 8-ter sono inseriti i seguenti:

"8-quater. In ogni caso, fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, il riconoscimento di cui al presente capo è subordinato alternativamente:

a) al compimento di un tirocinio professionale della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana, qualora non sia stato già effettuato nello Stato membro d'origine;

b) all'attestazione del compimento di un tirocinio professionale nello Stato membro d'origine della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana.

8-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 8-quater non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali che abbiano esercitato la professione nello Stato membro d'origine per un periodo pari almeno a cinque anni.".»

Art. 3

3.1

Ginetti, Pittella, Fedeli

Al comma 1, sostituire le parole: "31 ottobre 2019," con le seguenti: "31 luglio 2019".

Art. 20

20.1

Gallone, Berutti, Testor

Al comma 1, capoverso lettera f), sopprimere le parole: "nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di comuni e città metropolitane,".

20.2

Fazzolari

Al comma 1, capoverso «f)», sostituire le parole: «del verde pubblico dei comuni» con le seguenti: «delle aree verdi pubbliche e private».

20.3

Ginetti, Pittella, Fedeli

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: "pubblico dei comuni,".

20.4

Ginetti, Pittella, Fedeli

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "pubblico dei comuni," con le seguenti: "comunque recuperati o".

20.5

Gallone, Berutti, Testor, Tiraboschi

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fatta salva l'esclusione di cui alla presente lettera per gli sfalci e le potature costituiti da sostanze naturali e non pericolose provenienti da attività agricole e forestali, resta ferma, in ogni caso, la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis per la qualifica come sottoprodotto per materiali diversi o provenienti da attività diverse o destinati a impieghi diversi da quelli su indicati."

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge Atto Senato n. 1103

XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009 **Titolo breve:** *Ratifica Accordo Italia-Comunità europea energia atomica gestione rifiuti radioattivi sito di Ispra*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

29 aprile 2019

Seduta Attività (esito)

<u>N. 111</u>

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. da 1 a 4.

Voto finale

Esito: approvato definitivamente

(Approvato all'unanimità)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 214, contrari 0, astenuti 0, votanti 214, presenti 215.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 111 del 29/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

111a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 29 APRILE 2019

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto: Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 18 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

<u>PRESIDENTE</u>. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

<u>PRESIDENTE</u>. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

(122) DE POLI e CASINI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(176) RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(697) BINETTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(Relazione orale) (ore 17,05)

Approvazione del disegno di legge n. 733

<u>PRESIDENTE</u>. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 733, 122, 176 e 697.

Il relatore, senatore Pisani Giuseppe, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

<u>PISANI Giuseppe</u>, *relatore*. Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, signor rappresentante del Governo, il presente disegno di legge, recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem*, prevede la donazione, a strutture sanitarie preposte, del proprio corpo dopo la morte e scaturisce dalla necessità di regolamentare la dissezione dei cadaveri a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, pratica indispensabile per tutta la medicina e soprattutto per l'esercizio della chirurgia.

Per gli studenti di medicina e chirurgia è molto importante fare pratica di dissezione sul corpo umano ai fini di un corretto apprendimento dell'anatomia della specie umana, così come lo è anche per i medici in formazione specialistica, prevalentemente nelle branche chirurgiche; lo studio sul cadavere è di fondamentale importanza in campo chirurgico, sia per la pratica corrente che per la messa a punto di interventi particolarmente complessi, che, ancora, per la sperimentazione di nuovi approcci medici, di nuove tecniche chirurgiche ed anche di nuove tecnologie.

In atto, nel nostro Paese, il numero di donazioni del cadavere è limitatissimo perché la normativa vigente non è del tutto chiara né esaustiva, in quanto non tutela il principio di autodeterminazione dell'individuo e delle conseguenti modalità attuative fino al momento del decesso, né disciplina il percorso della donazione dal soggetto donatore alla struttura competente fruitrice; ciò, di fatto, impedisce la realizzazione di una rete logistica e la programmazione di studi e ricerche su organi da cadavere.

Per colmare questa lacuna e per venire incontro a tali esigenze, negli ultimi anni si sono succedute numerose iniziative parlamentari sollecitate da istituzioni scientifiche, universitarie e associative, che hanno tentato di dare una definizione normativa alla libera scelta dei cittadini in relazione all'utilizzo del proprio corpo dopo la morte e alla fruizione scientifico-didattica dello stesso nei centri competenti. Nella XVII legislatura sono stati presentati diversi disegni di legge sulla disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e ricerca scientifica; nel mese di giugno 2014 è stato approvato dalla XII Commissione (affari sociali) della Camera dei deputati un testo unificato, poi concluso in sede legislativa. Il provvedimento è stato poi trasmesso al Senato ed è rimasto all'esame della 12a Commissione (igiene e sanità) senza, tuttavia, essere approvato. L'obiettivo che si intende raggiungere con il presente disegno di legge è quindi quello di dare ai cittadini, nel pieno rispetto della legge, la possibilità di donare il proprio corpo affinché possa essere utilizzato per fini di alto valore etico ed umano, concorrendo così al miglioramento della scienza medica attraverso la ricerca e la formazione su un modello umano.

Il testo in esame si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 disciplina la donazione del corpo *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica; si prevede che l'utilizzo del corpo umano o dei tessuti *post mortem* sia informato ai principi di solidarietà e proporzionalità sia disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

L'articolo 2 dispone in merito alla promozione dell'informazione ai cittadini. Il Ministro della salute promuove iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge. Le Regioni e le Aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a diffondere tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private, gli esercenti le professioni sanitarie la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonché a diffondere la stessa tra i cittadini, attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali ed anche attraverso le organizzazioni di volontariato.

L'articolo 3 stabilisce che l'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti *post mortem* avvenga mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, concernente le norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. La dichiarazione è consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il disponente, nella dichiarazione di cui al comma 1, indica una persona di

sua fiducia, cui spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso. Nella stessa dichiarazione il disponente può indicare un sostituto del fiduciario che ne svolga il ruolo in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi. L'incarico del fiduciario, nonché del suo sostituto, può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso già manifestato, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

L'articolo 4 disciplina i centri di riferimento. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di cui alla presente legge.

L'articolo 5 reca l'istituzione dell'elenco nazionale dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4 per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti. L'elenco, consultabile sul sito Internet del Ministero della salute, deve essere aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico che accerta il decesso l'individuazione del centro di riferimento competente per territorio.

L'articolo 6 reca la restituzione del corpo del defunto. I centri di riferimento individuati sono tenuti a restituire il corpo stesso alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla data della consegna. Gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri di riferimento.

L'articolo 7 reca la disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio, di formazione e di ricerca. L'utilizzo del corpo umano, di parti di esso o dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

L'articolo 8 reca il Regolamento di attuazione. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede: a stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a dodici mesi per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione del corpo del defunto in condizioni dignitose alla famiglia da parte dei centri di riferimento; a prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

L'articolo 9 prevede che dall'attuazione della presente legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 abroga una disposizione vigente incompatibile con la disciplina introdotta e, in particolare, l'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Dobbiamo ora procedere alla votazione degli articoli, ma non è ancora decorso il termine di venti

minuti dall'inizio della seduta di cui all'articolo 119 del Regolamento. Conoscendo l'interesse e l'impegno che nel disegno di legge ha messo la senatrice Binetti, la quale ha chiesto alla Presidenza di intervenire sull'ordine dei lavori, le concedo tale facoltà.

<u>BINETTI</u> (*FI-BP*). Grazie infinite, Presidente. Il tema dell'approvazione di questo disegno di legge è per me particolarmente importante e - come ha detto il collega - viene da diverse legislature, perché rappresenta, nella formazione del medico, un punto di sintesi di particolare interesse che vorrei porre all'attenzione dell'Assemblea.

È un'attività, quella della sperimentazione sul corpo *post mortem*, che contribuisce profondamente ad accrescere le competenze e le abilità cliniche e chirurgiche, nonché quelle dello studente di medicina, che sposta la sperimentazione personale e diretta del corpo umano, anche considerato al termine di una malattia grave che ne ha provocato la morte. Ma non sono solo le competenze cliniche e le competenze chirurgiche, quelle che chiamiamo *clinical skill* e *technical skill*, ad essere interessanti. Tutto il disegno di legge si costruisce intorno al rispetto della persona che è stata colui che è morto e che, in quel commento, continua ad essere davanti a noi. Sono quelle che chiamiamo le *ethical skill*, cioè il rispetto della persona che se è dovuto al cadavere, se è dovuto a parti del cadavere su cui si studia, ancor più è dovuto alla persona nella sua totalità.

L'altro elemento importante di questo disegno di legge è la restituzione del cadavere, cioè la relazione del soggetto con la sua famiglia, per cui si attribuisce un valore notevole al rituale della morte e della sepoltura, per cui il corpo va restituito il più possibile nella sua integrità.

Quindi, come vedete colleghi, sono in gioco aspetti fondamentali della formazione del medico, non solo ciò che sa fare, ma ciò che lui è come persona e anche ciò che, in qualche modo, può dare nella relazione con chi non c'è più ma continua ad esserci in un certo modo e con la famiglia che diventa detentrice di una relazione significativa. Tutti noi abbiamo bisogno oggi di restituire alla formazione del medico la complessità e la completezza di tutti questi aspetti. Non possiamo avere soltanto un medico tecnicamente molto abile, cosa che non avremmo neppure se non ci fosse la disponibilità del cadavere, perché lui possa misurarsi con quella sensibilità, con quel toccare che diventano particolarmente rilevanti nel momento in cui si crede di poter sostituire queste operazioni con operazioni di tipo virtuale (penso semplicemente allo studio del cadavere fatto attraverso la rappresentazione in 3D, attraverso la dimensione computerizzata). Il toccare, lo sperimentare, il sapere che la vita è in un certo modo e che io tocco anche con mano la morte, contribuisce a dare una consapevolezza, comincia a dare una prudenza nell'agire che è anche però una dimensione del valore della vita non solo dall'inizio alla fine, potremmo dire al momento della morte naturale, come tante volte a noi piace dire. Questo è un rispetto della vita che va oltre la morte, che definisce e riconosce all'uomo quella dignità che ha avuto e che comunque continua ad avere nella sua dimensione fisica, nella sua dimensione di memoria affettiva (vedi la relazione con la famiglia) e nella dimensione anche spirituale, per quello che è stato, nella generosità che l'ha condotto a darsi, a consegnarsi alla società interamente e completamente.

Noi abbiamo istituito anni fa la giornata del dono. Qui parliamo di un dono di sé che ognuno di noi fa alla scienza, assumendola come un interlocutore positivo nella dimensione dei rapporti con tutta la società. Dico questo soltanto perché quello al nostro esame può sembrare un disegno di legge di secondaria importanza o che può continuare a suscitare qualche perplessità. In realtà, è un disegno di legge in cui c'è una compiutezza di valori che si realizzano e che proprio per questo raccomando a tutta l'Assemblea, perché ne riconosca e ne apprezzi il valore e quindi voti positivamente. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

<u>PRESIDENTE</u>. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti della Scuola secondaria di primo grado «Giovanni Bovio», di Foggia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dalla sede redigente dei disegni di legge

nn. <u>733</u>, <u>122</u>, <u>176</u> e <u>697</u> (ore 17,20)

<u>PRESIDENTE</u>. Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 733, nel testo formulato dalla Commissione.

XVIII Legislatura

Prego i colleghi di ritirare le tessere e di prendere posto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2. (Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3. *(Segue la votazione)*.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4. *(Segue la votazione)*.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5. *(Segue la votazione)*.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6. (Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7. *(Segue la votazione)*.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8. *(Segue la votazione)*.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9. (Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10. (Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

ERRANI (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU*). Signor Presidente, questa è una proposta di legge importante. Condivido quanto detto dalla senatrice Binetti e ringrazio il presidente della Commissione sanità Sileri, che ha lavorato con grande impegno, insieme agli altri commissari. Sono stati risolti anche alcuni dubbi procedurali. Credo che sia un elemento fondamentale per la formazione e la ricerca scientifica. È stato affrontato il tema dal punto di vista della sensibilità particolare che occorre avere quando si affrontano questioni di questo tipo.

Come sanno già i colleghi, rimane per me un interrogativo sostanziale, che riguarda l'articolo 9 e le disposizioni finanziarie. È una legge che condivido dall'inizio alla fine, ma che rischia di non essere finanziata e questo è un grande problema, colleghi. Non possiamo continuare a fare leggi giuste, importanti e indispensabili, ma senza, allo stesso tempo, dotarle di gambe necessarie per essere applicate. Il nostro Gruppo vota con convinzione questo disegno di legge. Sottolineo e raccomando al Governo di avere un'attenzione particolare per dare una risposta: a normative invariate e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, si fanno dei proclami, si fanno dei manifesti, ma non si fanno le cose. So che c'è una sensibilità anche da parte del Ministero della sanità: dobbiamo riuscire a trovare una risposta concreta. (Applausi della senatrice De Petris).

ZAFFINI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (*FdI*). Signor Presidente, intervengo solo per manifestare soddisfazione nel vedere profilarsi l'approvazione di questa proposta di legge, che trovava spazio anche nelle precedenti legislature ma che non aveva trovato, evidentemente, il necessario consenso politico o la composizione del necessario consenso politico, cosa che invece questa volta è avvenuta. Debbo dire che la mia soddisfazione va allargata ai componenti della Commissione, perché questo è già il secondo provvedimento che, con il presidente Sileri, abbiamo approvato all'unanimità nella Commissione di merito, dopo l'importante provvedimento sul registro dei tumori.

Mi sento di esprimere soddisfazione anche nel merito, per un testo che a mio avviso è sufficientemente misurato e che dà risposte a tutta una serie di domande e di esigenze, ivi compresa quella, non secondaria, della formazione.

Mi aggrego alle perplessità espresse dal collega Errani circa la necessità di non coprire in termini di risorse finanziarie, cioè la previsione di non gravare lo Stato di alcuna spesa rispetto a questa legge, perché questa ci sembra la solita partita dello scaricabarile: carichiamo sulle Regioni, sulle ASL, sul Servizio sanitario regionale - con le Regioni in larga parte già dissestate, disastrate e commissariate, come voi, colleghi, sapete perfettamente - e sulle università, il costo di questa legge, che peraltro è difficile da quantificare in questa fase, ma certamente non sarà esorbitante. Anch'io auspico quindi che essa, nei prossimi anni, trovi copertura nel bilancio dello Stato e nella disponibilità del Ministero competente, che è il Ministero della salute.

A parte questa perplessità, *nulla quaestio* sulla positività del provvedimento, tanto che Fratelli d'Italia lo ha votato in Commissione e lo voterà in Aula, reputando certamente più importante che la legge copra alcune gravi lacune, che erano state manifestate già da anni e non avevano trovato risposta nella precedente legislatura. (*Applausi dal Gruppo FdI e della senatrice Rizzotti*).

BOLDRINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, il provvedimento che ci apprestiamo a votare oggi, come hanno già detto i colleghi, intende in primo luogo colmare un vuoto normativo, in quanto nel nostro ordinamento sono assenti tutt'ora disposizioni specifiche in materia di donazione del corpo *post mortem* e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione.

La 12a Commissione, come è stato detto in maniera corretta da altri colleghi, nelle scorse settimane ha concluso la discussione congiunta di quattro provvedimenti, arrivando a un testo unico, con un'ampia convergenza fra le forze politiche. L'obiettivo che si intende raggiungere è quello di dare ai cittadini la possibilità di donare il proprio corpo, affinché possa essere utilizzato per fini di alto valore etico e umano, dando così la possibilità di studiare tutte quelle malattie di cui non si conosce la natura e su cui è difficile fare ricerca scientifica.

Non posso che esprimere anch'io apprezzamento per il contenuto del disegno di legge in esame, soprattutto per il valore che si attribuisce alla dignità e al rispetto del corpo umano.

Il tema oggetto del provvedimento non è nuovo, come abbiamo detto, all'attenzione del Parlamento: già nelle passate legislature il dibattito nelle Commissioni competenti è stato animato, giungendo anche a fasi molto avanzate, ma mai ad una approvazione definitiva.

Il disegno di legge nasce appunto dalla necessità di regolamentare la pratica della dissezione a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, una pratica indispensabile per tutta la medicina e principalmente per l'esercizio della chirurgia, che attualmente si scontra con una normativa vigente non del tutto chiara né esaustiva.

Ciò che attualmente in Italia rende impraticabile questa opportunità è il limitatissimo numero di donazioni, che blocca di fatto la realizzazione e la programmazione di studi e ricerche su organi da cadavere. La donazione di cadavere intero, invece, non richiede particolari procedure. È sufficiente che sia espressa la volontà del donatore in sede testamentaria e che non sussistano interessi giudiziari sul corpo (necessità di autopsia).

Nel nostro Paese la pratica della dissezione a scopo di studio e di ricerca è poco frequente. Ciò si ripercuote negativamente soprattutto sugli studenti di medicina italiani, ai quali manca un'effettiva possibilità di approfondire le proprie conoscenze anatomiche e che utilizzano per le esercitazioni

modalità attualmente virtuali, che non possono assolutamente dare la stessa consapevolezza dell'agire chirurgico su un corpo umano rispetto alle immagini riprodotte dallo schermo di un computer; così come non è data la possibilità al cittadino di donare il proprio corpo affinché possa essere utilizzato per fini di alto valore etico e umano, quali lo studio, appunto, e la ricerca scientifica. Anche la ricerca scientifica, infatti, riceverebbe grande aiuto da quanto previsto dal provvedimento in esame, in particolare per quel che riguarda lo studio di quelle malattie su cui è più impegnata e per la pratica delle nuove tecniche chirurgiche, microscopiche e mininvasive.

Un altro aspetto importante che caratterizza questo disegno di legge è il fatto che, attraverso la donazione del proprio corpo *post mortem*, cambia l'approccio nei confronti delle sperimentazioni sui viventi e sugli animali: i medici chirurghi avrebbero la possibilità di effettuare le loro ricerche sull'anatomia umana e non di altra specie. I risultati ottenuti con la ricerca scientifica sarebbero utili e a vantaggio di tutta la collettività.

Il consenso alla donazione, va ricordato, avviene mediante dichiarazione redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Per il consenso alla donazione del corpo *post mortem*, il disegno di legge in oggetto, che ricordo, come abbiamo detto anche prima, nelle precedenti legislature è stato oggetto di discussione in Parlamento, è stato aggiornato in questa stesura in conformità all'articolo 4, comma 6, della legge n. 219 del 2017 sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), approvate nella precedente legislatura, dal precedente Governo. Per i minori servirà ovviamente il consenso di entrambi i genitori. Dovranno inoltre essere individuati centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme, le quali dovranno essere restituite, in condizioni dignitose, entro dodici mesi.

Una nota dolente, però, c'è nel testo di legge e deve essere sottolineata: pur avendo l'unanimità di intenti di tutte le forze politiche, non avrà nessuna dotazione finanziaria; questo potrebbe portare ad avere una bella legge scritta ma non applicata a causa di mancanza di finanziamenti. Così, ad esempio, a dare informazione ai cittadini circa la possibilità di donare il proprio corpo *post mortem* devono pensare le Regioni, le aziende sanitarie, le amministrazioni comunali, con proprie risorse umane e strumentali, togliendo, di fatto, fondi ad altre attività.

Nell'annunciare il voto favorevole del Partito Democratico, auspichiamo che anche nell'altro ramo del Parlamento vi sia celerità nell'approvare questo disegno di legge; ma dobbiamo ricordare che, anche sul fronte dei fondi, vorremmo che nella prossima approvazione vi fosse una ricerca di risorse sufficienti. Stiamo parlando, infatti, di formazione e ricerca scientifica, campi nei quali è necessaria una maggiore sensibilità e per i quali non si vedono, invece, intenzioni concrete da parte di questo Governo. (Applausi dal Gruppo PD).

MARIN (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi senatori, con il disegno di legge appena discusso si intende regolamentare legislativamente, e promuovere di conseguenza, le donazioni del corpo *post mortem*, la cui tipizzazione giuridica e procedurale è stata ampiamente illustrata dal relatore.

È questo un provvedimento a cui non possiamo far mancare il nostro voto favorevole, sia perché approvato all'unanimità dalla 12a Commissione, sia perché favorisce formazione e ricerca, di cui siamo convinti sostenitori, posto che solo con una didattica vocata al concreto apprendimento e una ricerca finalizzata si possono ottenere risultati di cui le future generazioni potranno beneficiare, per una sempre migliore pratica clinica, con un occhio attento anche ai conti, per salvaguardare il principio dell'universalità delle cure, che rappresenta un postulato non negoziabile in questa legislatura, atteso che, con la sussidiarietà, negli ultimi anni, si è perso un po' di vista il concetto che la sanità (in quanto bene pubblico inalienabile) deve avere una forte *governance* istituzionale in punto di programmazione, acquisto e controllo.

Come abbiamo avuto modo di confermare in sede redigente, la nuova disciplina - in sostituzione e abrogativa di quanto previsto in materia dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933 - dovrà trovare puntuale e tempestiva declinazione attuativa

nel previsto regolamento governativo, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sancendo intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, allo scopo di semplificare e modulare al meglio le indicazioni di dettaglio per razionalizzare e ottimizzare tutti gli aspetti gestionali utili a garantire il migliore perseguimento delle finalità di studio, di formazione e di ricerca scientifica cui il sistema di donazione *de quo* è strumentale.

Ciò è tanto più importante quanto più si considera che, in relazione alle diverse competenze, vi è la necessità di prevedere forme di adeguato coinvolgimento delle Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione e, in particolare, attraverso il sistema delle Conferenze. Il provvedimento, infatti, è riconducibile in alcune parti alla materia di competenza legislativa esclusiva statale e per altre, invece, risulta riconducibile alle materie di legislazione concorrente.

Poteva sicuramente essere fatto di più in tema di formazione, ma quanto deliberato dalla 12a Commissione rappresenta comunque l'inizio di un percorso atteso da tempo dagli studiosi e dagli operatori del settore, che potranno così iniziare, grazie a questo provvedimento, una nuova fase decisamente innovativa.

Vorrei ricordare, infine, che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ringrazio tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione per il lavoro che è stato fatto e, in particolare, per l'approvazione all'unanimità del provvedimento da parte della 12a Commissione, che ha lavorato unita per il raggiungimento dell'obiettivo.

È questo, come ho detto, un provvedimento al quale sentiamo di dare convintamente il nostro voto favorevole, perché è in grado di implementare formazione e ricerca, di cui siamo ferventi sostenitori.

Esprimo, quindi, il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).

RIZZOTTI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, nel resto del mondo la donazione di cadaveri a scopo scientifico è assolutamente normale, mentre in Italia rimane oggi ancora estremamente rara. Poco pubblicizzata e indietro di quasi cento anni da un punto di vista legislativo, questa forma, che vorrei chiarire essere di altruismo civico al pari delle donazioni di organi e di sangue, è invece di importanza fondamentale per la ricerca e per la pratica medica.

Le università che hanno attivato progetti di donazione, sebbene la pratica della dissezione dei cadaveri sia ritenuta indispensabile per tutta la medicina e soprattutto per noi chirurghi, sono veramente poche e il vuoto normativo a livello nazionale è dovuto anche alla scarsa sensibilità sul tema e, quindi, al numero bassissimo di donazioni negli ultimi decenni. Non voglio ricordare la data a seguito della quale ciò si è determinato perché, con un altro tipo di legge, c'è stato un momento in cui c'erano purtroppo cadaveri senza nome, disconosciuti, su cui si potevano fare esercitazioni. Ricordo con grande emozione il primo giorno in sala settoria, dove mi insegnarono veramente i primi elementi. Erano gli anni Settanta; poi, a poco a poco, non si fece più nulla. A tale riguardo va dato merito all'Università di Torino e all'Università di Bologna perché in questo senso si sono sempre distinte con unicità e direi che forse hanno aperto il varco a questo disegno di legge che, come è stato detto dai colleghi, per tre legislature abbiamo cercato di portare avanti e finalmente siamo arrivati alla sua votazione. D'altra parte, se l'*iter* non è stato portato a compimento precedentemente non è stato a causa di una mancata volontà politica di trovare una soluzione, ma per motivi diversi e contrastanti.

Sappiamo che il progresso tecnologico consente certamente ormai di far fronte a esigenze formative, e anche in questo caso dipende da quello che le università possono mettere a disposizione, dal punto di vista tecnologico, agli studenti: un manichino non basta. La medicina è una scienza che richiede precise conoscenze teoriche e pratiche e spesso studenti, medici, specialisti e ricercatori chiedono di migliorare, hanno bisogno di migliorare e approfondire la loro formazione e le loro conoscenze attraverso corsi di formazione in anatomia umana.

Molti di questi medici, compresa me stessa, sono stati all'estero (in Olanda, in Svezia) a fare corsi molto costosi per poter praticare coscientemente la nostra professione di chirurgia. Per potenziare tale attività anche nel nostro Paese, occorre una presa di coscienza circa la necessità di promuovere la donazione scientifica. Questa è una donazione liberale, che avviene secondo precise procedure giuridiche, nel pieno rispetto della volontà individuale, soprattutto da un punto di vista etico e religioso. Certo, l'opinione pubblica potrebbe dividersi su tale argomento: da un lato, vi è l'assenso unanime di chirurghi e medici legali; dall'altro, vi sono associazioni che potrebbero considerare irriverente, forse macabro, questo provvedimento, che forse è il motivo per cui ci sono voluti così tanti anni per raggiungere il risultato.

Vorrei dire a tutti coloro che sono contro questo genere di donazione che la decisione potrà essere presa in vita dall'interessato attraverso la manifestazione del consenso, molto dettagliata nell'articolo 3 del disegno di legge; quindi, come già avviene per la donazione degli organi, perché non considerare una tale decisione come il rispetto di una libertà individuale?

Il testo approvato dalla Commissione ha avuto, come è stato detto, un unanime riconoscimento, considerato che, oltre ad aver recepito le indicazioni di altri testi - io stessa avevo presentato un disegno di legge proprio all'inizio della legislatura - abbiamo apportato molti miglioramenti nella fase emendativa chiarendo anche gli ultimi dubbi sorti soprattutto dal punto di vista della copertura economica per le spese che gli enti preposti all'accoglienza dei corpi avrebbero dovuto sostenere nella fase doverosa di restituzione dei corpi ai familiari.

Annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia al provvedimento: lo dobbiamo allo sviluppo della ricerca e della scienza e alle generazioni del futuro che meritano un grande progresso medico anche nel nostro Paese.

Ricordiamoci che la sanità va sostenuta mettendoci anche un po' di soldi - anziché continuare a tagliare - nella formazione e nei medici. (Applausi dai Gruppi FI-BP e M5S).

SILERI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILERI (M5S). Signor Presidente, senatrici, senatori, rappresentati del Governo, desidero innanzi tutto ringraziare tutti coloro che hanno condiviso, e compreso, l'importanza di questo disegno di legge. Un disegno di legge che vede, in questa legislatura, la mia prima firma e quella di molti colleghi del MoVimento 5 Stelle, ma che già nelle due precedenti legislature aveva preso forma, senza però completare l'*iter* parlamentare.

Sono convinto che in questa legislatura le difficoltà del passato siano state superate e mi auguro anche una rapida approvazione del testo alla Camera dei deputati.

Desidero anzitutto ringraziare la senatrice Binetti, firmataria, nella scorsa legislatura e in questa, di un disegno di legge similare. Conoscendo, poi, il suo amore per la medicina, al di là della appartenenza a Gruppi politici differenti, la ringrazio per la sua preziosa cooperazione. (*Applausi*). Allo stesso modo, devo ringraziare le senatrici Stabile e Rizzotti e il senatore Siclari di Forza Italia, le senatrici Bini e Boldrini e il senatore Collina del PD, il senatore Zaffini di Fratelli d'Italia e il senatore Errani, diviso tra bilancio e sanità. (*Applausi*). Ringrazio, quindi, le senatrici Cantù, Fregolent e Marin, il senatore Rufa della Lega e, ovviamente, tutti i membri del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*). Tutti i componenti della Commissione igiene e sanità, con il loro costante lavoro e il contributo a schietto e costruttivo, hanno assicurato un'approvazione all'unanimità. Non posso non ringraziare i funzionari del Senato e tutti coloro che ci aiutano in Commissione. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

È questo il secondo disegno di legge di iniziativa parlamentare che viene approvato all'unanimità in Commissione, a dimostrazione che, quando si lavora per la sanità, non c'è colore politico. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

Schopenhauer affermava che la salute non è tutto, ma tutto è niente senza salute. Questo *bis* unanime suggerisce che, in Commissione, siamo tutti mossi dallo stesso principio. Sono sicuro che l'armonia ritrovata per questo disegno di legge, sarà d'aiuto anche per molti altri futuri provvedimenti (anche se non tutti). A questo punto ringrazio il relatore, senatore Giuseppe Pisani, che, in maniera esaustiva, ha relazionato su questo disegno di legge.

Ora voglio entrare un po' nel merito del provvedimento.

L'insegnamento dell'anatomia non può prescindere dalla dissezione dei corpi. Un apprendimento mediato dalle illustrazioni sui libri risulta, infatti, limitato, mancando profondità, proporzioni, consistenza e tridimensionalità. La dissezione ed il suo esercizio ripetuto offrono manualità. Basti pensare ad un chirurgo, a quanto è importante il suo addestramento, soprattutto poi se deve sperimentare una nuova tecnica o una nuova tecnologia. L'Italia ha sempre insegnato l'anatomia e la medicina al mondo. L'anatomia e la dissezione, soprattutto. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az). Vesalio, nel 1500, venne apposta a Padova per i suoi studi di anatomia. Anatomia, filosofia e medicina erano un tutt'uno, strettamente collegati, ma con finalità diverse. Per noi medici, la conoscenza anatomica serve per curare le malattie, ma per il filosofo serve per conoscere le origini dell'uomo.

Purtroppo, sebbene la pratica della dissezione anatomica sia ritenuta indispensabile per tutta la medicina, in Italia, negli ultimi quarant'anni, la pratica dell'insegnamento sui cadaveri è stata ampiamente trascurata, se non addirittura abbandonata, nonostante gli sforzi che società scientifiche, università e alcuni centri hanno attivato, con progetti di donazione e utilizzo di cadaveri. Purtroppo, però, se ne contano molto pochi.

La maggioranza dei nostri studenti di medicina completa il corso di anatomia senza mai aver visto un cadavere, con evidente svantaggio culturale rispetto ai colleghi dei Paesi occidentali. I giovani specializzandi delle materie chirurgiche vedono ridotte le loro possibilità di addestramento agli interventi chirurgici, ritardando la loro preparazione e completezza chirurgica.

Non ultimo, tecniche chirurgiche complesse, gravate da complicanze gravi, che necessitano addestramento, così come nuove procedure, sono applicabili da un numero sempre più ristretto di professionisti, con pregiudizio sulla qualità delle cure.

Per superare questi limiti, il nostro personale sanitario, almeno chi riesce, chi può, si reca all'estero a fare dei corsi; o li fa in Italia, con cadaveri o parti di essi importati a pagamento; oppure, si esercita su animali.

Il motivo non è solo la quasi assenza di sensibilità sul tema e, quindi, il numero bassissimo di donazioni. Sicuramente vi sono aspetti sociali e culturali. Sicuramente vi sono problematiche logistiche legate al sostegno finanziario, ma è soprattutto la carenza di un profilo legislativo nazionale che disciplini il percorso di donazione ai fini di studio e di ricerca e la manifestazione del consenso da parte del soggetto donatore fino al momento della morte. In Italia è possibile donare il cadavere, ma applicazioni particolaristiche regionali del regolamento di polizia mortuaria generano una serie di distorsioni che, spesso, non vengono comprese nemmeno dal potenziale donatore.

Il disegno di legge che stiamo per votare colma questo vuoto. Sono certo che migliorerà i programmi di donazione, ridurrà le perplessità suscitate dalla donazione del corpo e sarà un mezzo per favorire anche il superamento delle difficoltà culturali, oltre che logistiche. Un disegno di legge che mira ad evitare la sporadicità della donazione, l'occasionalità della stessa, che distrugge la formazione dei giovani medici e del personale sanitario. Formazione e ricerca sono i genitori della nostra sanità, che provvedono a mantenere alti gli *standard* dell'offerta di salute. Salute che circa due milioni di donne e uomini, costantemente e instancabilmente, garantiscono attraverso il Servizio sanitario nazionale.

Non voglio parlare di costi o di risparmi. Dirvi che la diffusione di questa pratica potrebbe ridurre di circa un quarto i costi di istruzione per il personale sanitario sarebbe riduttivo per questo disegno di legge. Quanto vale un personale meglio formato? E una ricerca innovativa? Quanto valgono meno errori in sala operatoria? Quanto vale una vita in più? Quanto vale la gioia di un ricercatore, che può esplorare i sui limiti e svolgere la sua ricerca in Italia, senza dover emigrare all'estero? Potrei andare avanti così all'infinito, ma nessuno di noi può quantificare queste cifre. Una cosa è certa: formazione e ricerca creano salute e la salute è prodotto interno lordo.

Vorrei concludere con due osservazioni specifiche, la prima delle quali è che non esiste un modello sperimentale animale sovrapponibile al modello umano. L'anatomia umana è unica e ha una modernità di ricerca e sviluppo immensa, a differenza dell'opinione comune, che la vuole statica e già ben esplorata, e si adegua alle nuove disponibilità e conoscenze in ambito clinico e soprattutto chirurgico.

Sicuramente, avendo a disposizione un modello umano da donatore cadavere, in molti casi non sarà necessario sacrificare un animale per fare ricerca. Magari, in un futuro più o meno vicino, saranno disponibili programmi interattivi, che, attraverso la realtà virtuale, offriranno valide alternative per sopperire alla carenza di cadaveri o, ancor meglio, alternative all'uso di animali.

È su questo aspetto che vorrei fare la mia seconda osservazione. Ho parlato dei molti vantaggi del disegno di legge al nostro esame, ma ho lasciato per ultima una considerazione, che rende incomparabile l'utilizzo del cadavere umano per fini didattico-scientifici. Sono sicuro che i molti medici e il personale sanitario presenti in Aula capiranno esattamente ciò che dico. La dissezione su cadavere rappresenta una esperienza forte e un coinvolgimento emotivo unico. All'inizio impaurisce, ma incide nelle conoscenze teoriche e pratiche, facilitando sì l'apprendimento, ma fornendo anche elementi preziosi per l'elaborazione personale dell'evento vissuto. Ricordo la mia prima volta in una sala settoria: un gruppo di studenti in silenzio - un silenzio particolare, visto che non eravamo pochi - la vista, l'aria che si respirava, il contatto con il corpo privo di vita, tutti sospesi tra sorpresa, voglia di imparare e dolore per quell'individuo morto. Pensavamo al suo vissuto interrotto, mentre il professore, che all'inizio non ascoltavamo, spiegava l'anatomia e ripercorreva la malattia e le cause della morte.

Quello rimane un ricordo indelebile, vivo e costante, che promuoveva tutti gli aspetti etici ed esistenziali della professione sanitaria, il cui compito è proprio quello di intralciare quanto più possibile la morte e, quando inevitabile, di renderla meno dolorosa.

Per concludere, vorrei ringraziare coloro che, fino ad oggi, hanno donato il proprio corpo e tutti coloro che in futuro lo faranno, con un gesto generoso e civico. Ringrazio inoltre i colleghi per avermi ascoltato e per ciò che tutti i senatori intervenuti hanno detto. Dichiaro quindi il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle e invito tutta l'Assemblea a replicare il voto unanime della Commissione. (Applausi dai Gruppi M5S, FI-BP, L-SP-PSd'Az, PD, FdI, Misto e Aut (SVP-PATT, UV). Congratulazioni).

<u>PRESIDENTE</u>. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 733, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S, FI-BP, L-SP-PSd'Az, PD, FdI, Misto e Aut (SVP-PATT, UV). Congratulazioni).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 122, 176 e 697.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1) AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (Approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati nella XVII legislatura, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Relazione orale) (ore 17,55)

<u>PRESIDENTE</u>. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1, già approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati nella XVII legislatura, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

Il relatore, senatore Grimani, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

<u>GRIMANI</u>, *relatore*. Signor Presidente, desidero ringraziare innanzitutto per la loro disponibilità i Gruppi di maggioranza che mi hanno concesso di essere relatore del disegno di legge in esame.

Questo provvedimento ha una genesi lontana: è stato presentato nel 2010, successivamente riproposto nella scorsa legislatura e approvato nel corso della stessa nel 2017.

Il disegno di legge n. 1, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, viene ripresentato all'esame dell'Assemblea del Senato dopo l'esame svolto in sede referente dalla 6a Commissione, in seguito al rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica con messaggio motivato, avvenuto in data 27 ottobre 2017, per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

A vent'anni dalla convenzione internazionale che ne ha bandito l'uso e la vendita, esistono ancora 100

milioni di ordigni disseminati nel terreno di molti Paesi. Due trattati internazionali hanno disciplinato e affrontato il tema delle mine antipersona e delle bombe a grappolo: la Convenzione di Ottawa, conclusa il 3 dicembre 1997 e ratificata in Italia con la legge n. 106 del 1999, e la Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino nel 2008, entrata in vigore nel 2010 e ratificata dal nostro Paese con la legge n. 95 del 2011. Oltre a queste due rilevanti ratifiche, il nostro Paese aveva approvato la legge n. 374 del 1997, sulle norme per la messa al bando delle mine antipersona, richiamata in molti punti della legge n. 106 del 1999, di ratifica della Convenzione di Ottawa.

La diffusione delle mine antipersona, di esplosioni, di feriti e di vittime civili non si è arrestata; il 4 aprile di ogni anno viene celebrata una giornata mondiale di sensibilizzazione attraverso l'analisi del *report* annuale pubblicato dal Landmine and cluster munition monitor, che fornisce i dati nell'ambito della campagna internazionale sulla messa al bando delle mine e la Cluster munition coalition. Il Landmine and cluster munition monitor, che esce ogni anno dal 1999, evidenzia una panoramica globale sull'uso, la produzione, il commercio e lo stoccaggio di mine, inclusa l'informazione sulla contaminazione, i feriti e l'assistenza alle vittime. L'aspetto positivo è che nel 2016-2017 non ci sono state accuse dell'uso di mine da parte di Stati aderenti al trattato sulla loro messa al bando.

Il problema più consistente, però, rimane l'utilizzo da parte di gruppi non governativi e da parte di quegli Stati che non hanno ancora ratificato il trattato internazionale. È evidente che l'uso di queste armi sia proibito e che quindi con il commercio legale sia diminuita la disponibilità, in quanto rappresenterebbe una violazione del diritto internazionale, ma rimane drammatico l'esito dell'uso terroristico che ne viene fatto. Il report evidenzia come l'utilizzo terroristico miri a rendere inservibile anche lo scenario socio-economico. Questi sono Paesi che vivono di attività agricola, di pastorizia e per questi abitanti potrebbe essere letale raggiungere i luoghi di lavoro; addirittura vengono trappolate le case o i generatori elettrici per renderli inservibili, con la conseguenza che chi rientra nelle case e accende la luce salta in aria, perché vengono posizionati ordini che si innescano in questo modo. Dal monitoraggio del 2017 è stato evidenziato che i principali gruppi non governativi che utilizzano queste armi risiedono in Afghanistan, India, Iraq, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Siria, Ucraina e Yemen. Per citare il conflitto più cruento e presente nelle nostre cronache quotidiane, cioè quello siriano, i numeri che arrivano sono drammatici: nella Siria nord-orientale il numero delle persone ferite da mine, trappole esplosive e bombe inesplose è raddoppiato dal 2017 a marzo 2018. La metà delle vittime sono bambini che rientrano nelle loro case con le loro famiglie. Nel 2017 in Siria almeno 910 bambini sono stati uccisi e 361 mutilati. Solo nei primi mesi del 2018 sono stati uccisi o feriti 1.000 bambini.

In sintesi, le mine antiuomo sono state vietate a livello mondiale con il Trattato di Ottawa, ratificato da centotrentotto Paesi fra cui l'Italia, ma a vent'anni di distanza ancora oltre 7.000 persone hanno trovato la morte a causa di questi ordigni, come riporta il Landmine Report del 2018.

Il nostro Paese è fortemente coinvolto in tutte le attività che riguardano il supporto ai Paesi che hanno il problema delle mine e quelle che hanno come obiettivo l'universalizzazione dei trattati. La campagna italiana contro le mine si batte fortemente perché lo scenario disegnato e descritto abbia fine e perché, insieme ad altre mille organizzazioni in tutti i Paesi, venga vietato anche il sostegno indiretto a queste armi. Per questo l'approdo in Aula di questo testo assume grande rilevanza e si ispira ai principi umanitari che sono alla base della nostra Costituzione e che attraverso le convenzioni internazionali sono adottati dai Paesi democratici di varie aree del mondo.

Il rinvio del disegno di legge n. 57, approvato nella scorsa legislatura il 3 ottobre 2017, a prima firma della senatrice Amati, avvenuto ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, è stato motivato da una disposizione del provvedimento che, privando di rilevanza penale il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersone e di bombe a grappolo da parte dei soggetti collocati in posizione di vertice all'interno degli enti intermediari abilitati, sarebbe in evidente contraddizione - e lo era in quel momento - con le dichiarate finalità della stessa proposta di legge approvata dal Parlamento e con l'articolo 117 della Costituzione, che obbliga ad esercitare la funzione legislativa in coerenza con gli obblighi internazionali. In particolare, l'articolo 6, comma 2, della proposta di legge, prevedendo per le condotte dolose di finanziamento poste in essere dai soggetti qualificati un regime punitivo di tipo

amministrativo, presenterebbe profili di illegittimità costituzionale. In particolare, le sanzioni penali sono previste dalla Convenzione di Ottawa agli articolo 1 e 9 della stessa.

L'aspetto più rilevante della legge è quello che di fatto caratterizzò già il primo disegno di legge in materia presentato nel 2010, ovvero la presenza di un significativo e concreto contributo teso ad evidenziare la necessità di limitare il supporto finanziario alle aziende produttrici, come la legge di ratifica della Convenzione di Oslo (legge n. 95 del 2001) prevede espressamente all'articolo 7.

Dopo questa premessa passo velocemente alla trattazione degli articoli.

Il disegno di legge in esame è composto da sette articoli. L'articolo 1 introduce il divieto totale al finanziamento di società aventi sede in Italia o all'estero che, direttamente o indirettamente, svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni o submunizioni *cluster*. Il comma 3 indica la preclusione alle società di cui al comma 1 di partecipare a bandi o a programmi di finanziamento pubblico. Il comma 4 estende tali divieti a tutti gli intermediari abilitati. In particolare, è stata proposta una modifica del testo al fine di non contrastare le attività di sminamento e distruzione delle mine antiuomo previste dalle convenzioni internazionali. Viene proposto un nuovo comma 2 nel quale si evidenzia che le disposizioni di cui al comma 1 - ossia il divieto a cui facevo riferimento in precedenza - non si applicano alle attività espressamente consentite dalle due Convenzioni di Ottawa e Oslo, ossia quelle tese alla distruzione delle mine antiuomo e più in generale allo sminamento e alla bonifica dei territori dove sono presenti.

L'articolo 2 introduce tutte le definizioni previste nell'articolato di legge, specificando chi sono gli intermediari abilitati (società di intermediazione mobiliare, banche, società di gestione del risparmio, SICAV, intermediari finanziari, confidi, banche della UE, banche extracomunitarie, agenti di cambio iscritti nel ruolo unico) e introduce inoltre le definizioni di finanziamento, mina antipersona, mina, munizioni e submunizioni *cluster*, organismi di vigilanza.

L'articolo 3 tratta i compiti degli organismi di vigilanza.

L'articolo 4 evidenzia i compiti degli intermediari, che entro novanta giorni devono pubblicare l'elenco di cui all'articolo 3, ossia di quei soggetti che operano nel campo della produzione di mine antiuomo. L'articolo 5 contempla le attività di verifica da parte della Banca d'Italia, che può richiedere notizie, atti e documenti agli intermediari.

L'articolo 6, come modificato, contempla le sanzioni previste per gli intermediari abilitati come persone giuridiche; in questo senso è prevista una sanzione pecuniaria da 150.000 ad un milione e mezzo di euro, ove non ricorrano le condizioni secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001, ovvero le responsabilità degli amministratori di società. Al comma 2 prevede invece le sanzioni per le persone fisiche, i soggetti cioè che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati.

È del tutto evidente che qui si è inserita la necessità di recepire il messaggio del Presidente della Repubblica introducendo un nuovo comma volto a far sì che salvo che il fatto costituisca reato, permangono le sanzioni amministrative; nel caso in cui invece il fatto costituisca reato, ci sono le sanzioni penali che sono già previste dalle convenzioni che ho precedentemente richiamato.

In conclusione, l'articolato viene presentato all'Assemblea nella consapevolezza che l'Italia è stata capace di passare dall'essere uno dei principali Paesi produttori ed esportatori di mine ad essere uno dei Paesi maggiormente impegnato sul fronte umanitario. Si tratta di un testo di legge unitario che rappresenta il completamento di un tragitto in cui è prevalsa l'unità di intenti, che ha contraddistinto l'impegno delle istituzioni, delle rappresentanze politiche e della società civile.

Un ringraziamento particolare va alla Commissione finanze, che ha sostenuto il provvedimento votandolo all'unanimità. (Applausi dai Gruppi M5S e PD e del senatore Bagnai).

<u>PRESIDENTE</u>. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Minuto. Ne ha facoltà.

MINUTO (FI-BP). Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame ci vede ovviamente favorevoli in quanto delimita ulteriormente la possibilità di finanziare i produttori di mine antipersona.

Alla base del disegno di legge ci sono due importanti convenzioni internazionali di cui l'Italia deve tenere conto: la Convenzione di Ottawa e la Convenzione di Oslo. Entrambe si pongono un obiettivo assolutamente condivisibile: quello di puntare al disarmo, indicandolo come obiettivo strumentale per il mantenimento della pace. E assieme al mantenimento della pace è necessario puntare a una maggiore sicurezza internazionale e, soprattutto, alla tutela dei diritti internazionali.

La stessa Carta delle Nazioni Unite pone il disarmo come elemento fondamentale per il raggiungimento della sicurezza internazionale e della pace. Ed è attraverso una sempre migliore disciplina dei modi di produrre le armi e di finanziare la produzione che si può, passo dopo passo, ma con decisione, arrivare all'obiettivo della tutela dei diritti di tutti gli individui. Parlo dei diritti di coloro che spesso non ne hanno, per cui l'indirizzo, in determinate aree del mondo, verso un utilizzo più limitato e consapevole delle armi rappresenta già di per se stesso un diritto.

Qui parliamo di mine antiuomo e di un disegno di legge che il Parlamento aveva già approvato a larga maggioranza nella passata legislatura. Parliamo di ordigni che non guardano in faccia nessuno, proprio perché mentre esplodono colpiscono a caso, senza nemmeno bisogno di mirare a qualcuno o di sapere di chi sia la faccia che sta per saltare in aria, sia essa quella di un militare, di un civile, di una donna o di un bambino. Su quel disegno di legge, però, ora, il Senato ha accolto le note del presidente Mattarella che lo aveva rinviato alle Camere.

Quindi oggi il testo al nostro esame tiene conto della necessità di adottare le misure di ogni genere, incluse le sanzioni penali, al fine di prevenire o reprimere le attività di produzione e vendita di mine antiuomo e di munizioni cosiddette *cluster*. Ma non solo. Ora si vieta infatti anche di svolgere ogni tipo di ricerca tecnologica finalizzata alla produzione di munizioni e submunizioni *cluster*, di qualsiasi tipo.

Quindi, il regime di sanzioni adottato dal presente disegno di legge si adegua alla Convenzione di Oslo ed in questo modo riesce a contrastare in maniera più decisa ogni tipo di finanziamento delle imprese che producono mine antiuomo e munizioni a grappolo.

Insomma, noi che viviamo nel civilissimo Occidente, noi che da almeno settanta anni abbiamo costruito un continente in cui regna la pace, dobbiamo adoperarci attraverso norme di civiltà, per esportare almeno quella: la nostra civiltà. E lo facciamo riducendo il rischio che vengano prodotte e quindi esportate questo tipo di armi particolarmente odiose, che spesso colpiscono vittime inermi.

Pur rendendoci conto che, purtroppo, siamo entrati in un secolo che non ha fatto tesoro dei conflitti e dei milioni di morti del secolo scorso, assistiamo ancora ad una folle corsa agli armamenti da parte di molti Paesi, a molti conflitti in molte parti del mondo, anche geograficamente vicini a noi.

E, per concludere, se il disarmo completo oggi ancora non è possibile, consci che quello sarebbe davvero un mondo ideale, queste norme oggi al nostro esame, di assoluto buonsenso, ci vedono certamente favorevoli. (Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).

<u>PRESIDENTE</u>. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2. *(Segue la votazione)*.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3. *(Segue la votazione)*.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

<u>DE PETRIS</u> (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole dei senatori del Gruppo LeU vorrei aggiungere alcune parole: questo è un atto dovuto per riportare a compimento e all'approvazione definitiva un disegno di legge assolutamente necessario, che era stato approvato nella scorsa legislatura, qui in Senato in sede deliberante e poi alla Camera dei deputati, che è stato poi oggetto - come tutti sappiamo - di alcuni rilievi del Presidente della Repubblica.

Si tratta di rilievi assolutamente fondamentali, che finalmente le votazioni appena concluse hanno ratificato, soprattutto se si tiene conto del fatto che il disegno di legge reca misure per contrastare il finanziamento - questo è l'aspetto fondamentale - delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, in ottemperanza non solo alla Convenzione di Ottawa, ma anche a quella di Oslo, che prevede esplicitamente all'articolo 7 (di qui anche il richiamo del Presidente della Repubblica) la reclusione da tre a dodici anni e la multa da 258.228 a 516.456 euro per i soggetti che forniscono assistenza finanziaria a favore di chi impiega, sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo o trasferisce munizioni a grappolo. Le medesime pene, poi, dovrebbero essere applicate nei casi di utilizzo e vendita, così come previsto dalla Convenzione di Ottawa.

Giustamente il Presidente della Repubblica, rispetto al testo che era stato approvato che non contemplava le previsioni penali, ha richiamato l'attenzione sugli obblighi che derivano al nostro Paese dagli accordi internazionali ratificati dall'Italia che richiedono esplicitamente l'imposizione di sanzioni penali. Tali sanzioni sono assolutamente fondamentali, tanto più che ci stiamo occupando della parte ancor più odiosa che riguarda l'enorme profitto che viene ricavato - ahimè - dalla produzione e dal commercio delle armi in questione, vietato da tutte le suddette convenzioni, nei conflitti, forse anche quelli più sporchi, anche quelli sui quali spesso non si concentra l'attenzione da parte dell'opinione pubblica.

Soprattutto, il disegno di legge oggi al nostro esame, con l'introduzione delle previsioni penali, può dare assolutamente forza all'articolo 1 che vieta il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che siano collegate in qualsiasi modo, anche attraverso società controllate, alle attività di costruzione, impiego, stoccaggio e distribuzione. Così come può dare forza, finalmente, l'articolo 2 che reca i fini e le possibilità di applicazione di tali norme.

Credo che sia un momento importante proprio perché, attraverso le modifiche che abbiamo introdotto e sulle quali ha richiamato l'attenzione il Presidente della Repubblica, noi diamo effettivamente forza al contrasto del finanziamento delle imprese di mine antipersona e speriamo di avere in mano uno strumento per contrastare il profitto fatto sulla vita di tantissime persone, soprattutto di tanti bambini. (Applausi dal Gruppo Misto-LeU).

RAUTI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUTI (*FdI*). Signor Presidente, con questo intervento annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia sul disegno di legge al nostro esame.

Vorrei però entrare nel merito: il provvedimento oggi al nostro esame ha avuto - come è stato già ricordato - un *iter* tormentato, essendo stato approvato al Senato e alla Camera nella XVII legislatura, poi rinviato dal Presidente della Repubblica per sollevata legittimità costituzionale sull'aspetto delle sanzioni penali e oggi arriva in Aula, quindi, come una eredità della precedente legislatura.

Il titolo è efficace ed è evidentemente condivisibile: «Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo». Devo dire però - e lo faccio senza polemica, avendo già premesso che voteremo a favore - che, al di là del titolo efficace e condivisibile, l'articolato disorienta e confonde e l'avremmo voluto più lineare e focalizzato. Tuttavia, ci convince l'idea di fondo in un contesto come quello nazionale che vede la produzione di *cluster* proibita. E ci raccontano anche che gli esemplari esistenti sono stati distrutti. In Italia, per fortuna, le munizioni *cluster*, le loro sottoparti e le submunizioni non si producono più. Voglio ricordare che il nostro Paese nel 2011 - sebbene con un leggero ritardo, è vero - ha ratificato la Convenzione di Oslo che rimane un punto di riferimento ineludibile relativo, appunto, alle munizioni *cluster*.

Voglio anche ricordare - e questo dà pregio al provvedimento - che alcuni Paesi - ne cito solo alcuni - come il Brasile, l'India, la Cina, la Corea del Sud e gli Stati Uniti ancora le producono e ricevono finanziamenti in larga parte privati per questo scopo.

Voglio ancora ricordare che, mentre nel 2011, appunto, l'Italia ratificava la Convenzione di Oslo - per fortuna - si svolgeva a Ginevra la Conferenza sulla revisione della convenzione sulle armi convenzionali. Nel corso di quella Conferenza, nel novembre 2011, c'è stato un tentativo surrettizio di modificare la Convenzione di Oslo, con la volontà di reintrodurre le cosiddette *cluster bomb*. Ricordo questo per dire che è sempre in agguato una minaccia anche a quanto è stato stabilito. Per fortuna - come già detto - l'Italia non le produce più e nessuno investe su di esse. In ogni caso, è bene contrastare ogni forma di finanziamento.

Ciò premesso, l'articolato poteva essere più lineare. Noi voteremo a favore perché il provvedimento contrasta il finanziamento e sappiamo bene che cosa sono le *cluster bomb*, le quali non distinguono, quando colpiscono, né civili né militari e lasciano indietro materiale inesploso, che resta pericoloso. Stiamo parlando, quindi, non del *cluster* romanticamente inteso come ammasso stellare, bensì, tristemente e drammaticamente, di bombe a grappolo, di munizioni a grappolo, di ordigni con submunizioni, disperse a distanza, che sono antiuomo, anticarro e di genere misto e sono definite come armi di saturazione d'area perché coprono grandi superfici.

In virtù della enorme pericolosità di questo tipo di bombe, noi voteremo a favore del provvedimento in esame, perché il Gruppo Fratelli d'Italia starà sempre sul fronte umanitario e dei diritti umani. (Applausi dal Gruppo FdI).

COMINCINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMINCINI (PD). Signor Presidente, le mine antiuomo uccidono oltre 6.400 persone l'anno. Il Trattato di Ottawa per il bando delle mine antipersone, entrato in vigore nel 1999, è stato sottoscritto dall'80 per cento dei Paesi del mondo e così pure la Convenzione di Oslo, entrata in vigore nel 2008, è sottoscritta da 119 Nazioni. Eppure, le mine deturpano, rendono cieche, sorde, storpie, mutilate migliaia di persone che vivono in Paesi in guerra. Solo nel 2015 sono rimaste ferite o uccise 18 persone al giorno, per un totale di 6.460 vittime. Secondo il rapporto «Worldwide investments in cluster munitions: a shared responsibility», sono 151 gli istituti finanziari nel mondo che hanno investito dal 2011 al 2014 circa 27 miliardi di dollari in compagnie produttrici di munizioni cluster. Il report redatto dall'associazione PAX, membro della Cluster munition coalition, dettaglia la portata degli investimenti nelle compagnie produttrici di munizioni cluster da parte non solo di banche, ma anche di fondi pensionistici e altri istituti finanziari a livello mondiale.

Il problema delle mine e degli ordigni inesplosi è un tema che riveste un carattere di emergenza umanitaria e di civiltà, poiché un volume senza precedenti di mine antiuomo e armi inesplose contamina le zone rurali e le zone di guerra urbana, mutilando e uccidendo civili innocenti, anche molto tempo dopo la fine dei conflitti.

Il Capo dello Stato, in occasione della tredicesima Giornata mondiale per l'azione contro le mine

antiuomo celebrata il 4 aprile del 2018, affermava: «Nel mondo migliaia di persone - civili, e tra essi tanti bambini che già hanno sofferto le tribolazioni della guerra e della povertà estrema - continuano a morire, o subire gravissime menomazioni, a causa di mine anti-uomo, di bombe a grappolo, di ordigni bellici inesplosi». Con quelle parole il presidente Mattarella sollecitava anche da parte del Parlamento la celere approvazione delle disposizioni legislative al riguardo.

La legge che il Senato della Repubblica si appresta a votare quest'oggi vieta totalmente il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile, svolgono attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni o submunizioni a grappolo, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì vietata la ricerca tecnologica, la fabbricazione, vendita e cessione a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni o submunizioni a grappolo, di qualsiasi natura o composizione, o di parti di esse. I divieti di finanziamento si applicano anche a banche, SIM, società di gestione del risparmio, SICAV, fondi pensione, fondazioni bancarie o comunque a tutti gli intermediari finanziari. Le società che svolgono le attività per le quali è previsto il divieto di finanziamento non possono partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico.

La legge in votazione rispetta le disposizioni delle Convenzioni di Oslo e di Ottawa, a suo tempo ratificate dal nostro Paese, che richiedono sanzioni penali per tutti i finanziatori degli ordigni vietati; un testo di legge che fin dalla sua genesi, nella XVI legislatura, è stato strutturato con il fondamentale contributo di Campagna italiana contro le mine, della fondazione culturale Banca Etica e del Forum per la finanza sostenibile.

L'Italia ha visto e vede la società civile convintamente impegnata su questo tema, e questa sensibilità non è stata sterile: il nostro Paese è passato dal triste primato di Nazione produttrice a Paese in prima linea per lenire le sofferenze causate da questi ordigni.

La legge che il Senato si avvia votare, e che proibisce investimenti finanziari in aziende internazionali ancora coinvolte nella fabbricazione di ordigni ormai banditi dal nostro Paese, rappresenta un ulteriore importante tassello negli sforzi compiuti per dare all'Italia un posizionamento coerente con la propria vocazione alla cooperazione internazionale. Si tratta di un provvedimento giusto, per il quale dobbiamo anche ringraziare quanti, volontari e associazioni, con grande passione civile si prodigano nei luoghi più tormentati della guerra per riaprire le porte a un futuro dignitoso e di speranza. Dopo un lungo *iter* durato nove anni, dopo il rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica per correggere le norme nel pieno rispetto del dettato costituzionale e degli accordi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, ci troviamo oggi di fronte a una buona legge, che, dando senso e forma a una volontà politica per una volta condivisa, dà concretezza ad alcuni dei principali valori sui quali si fonda la nostra convivenza civile, sanciti direttamente dalla nostra Costituzione: la pace e il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, a partire dal valore della vita.

È una legge positiva, che vede il PD in prima linea con i suoi parlamentari, che già nelle legislature precedenti si sono resi protagonisti di questo testo, che coniuga economia, finanza sostenibile, rispetto dell'uomo e dell'ambiente; un'eccellente legge, che ci vede coerenti rispetto ai valori che essa professa. Il PD infatti non ha atteggiamenti diversi sul tema delle armi e conseguentemente siamo pienamente favorevoli a questa legge, così come siamo stati pienamente contrari al testo della legge sulla legittima difesa, che ha tra l'altro previsto la possibilità di detenere più facilmente un'arma in casa, da utilizzare contro eventuali malviventi.

Lo dico in maniera chiara e senza voler polemizzare: la coerenza non è un valore che ha forza solo quando si parla di corruzione o presunta corruzione; non è un valore che ha peso soltanto quando si parla di sicurezza o presunta sicurezza. La coerenza è un valore che deve permeare l'azione politica di ogni parlamentare e di ogni forza politica.

Auspicando che quanto prima la Camera dei deputati possa chiudere l'iter di questo importante disegno di legge e così giungere alla definizione di una normativa coerente con i principi

costituzionali, per contrastare con efficacia il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona e munizioni a grappolo, annuncio con soddisfazione e convinzione il voto favorevole del Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo PD).

MONTANI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTANI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione voterà a favore di questo provvedimento, che, del resto, è giunto al nostro esame con un ampio e trasversale consenso, come è logico che sia, visti i nobili ideali e i proponimenti che lo ispirano.

Ricordiamo che l'atto in oggetto è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, con un messaggio motivato in data 27 ottobre 2017, per una nuova deliberazione, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione. In particolare, il Quirinale aveva richiamato l'attenzione delle Camere sulle disposizioni contenute nell'articolo 6, rubricato Sanzioni, che al comma 2 privava di rilevanza penale le operazioni di finanziamento alle imprese produttrici di mine antipersona e di bombe a grappolo, se effettuate da soggetti che rivestivano posizioni apicali all'interno degli enti intermediari abilitati; materia, questa, già disciplinata da norme penali tra cui la legge n. 374 del 1997 e la legge n. 95 del 2011, adottate in attuazione di obblighi internazionali, derivanti da alcune convenzioni internazionali che l'Italia ha ratificato e che richiedono espressamente l'imposizione di sanzioni penali per prevenire e reprimere qualsiasi attività vietata dalle stesse.

Per tale ragione, al fine di evitare la violazione dell'articolo 117 della Costituzione, in base al quale lo Stato e le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto non soltanto della Costituzione, ma altresì dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la Commissione ha apportato una serie di modifiche, volte a rimuovere i profili di incostituzionalità rilevati dal Colle.

Per fare una riflessione su quello che potrebbe accadere, al di là dei nobili intenti e dei principi che ispirano questo provvedimento, la Lega vorrebbe portare alla vostra attenzione le conseguenze pratiche di una risoluzione del genere. Le mine antiuomo e le munizioni e submunizioni a grappolo rispondono comunque a delle funzioni militari che nei teatri di guerra permangono e, quindi, le conseguenze potrebbero essere diverse da quelle sperate. Sicuramente si avrà una riduzione della produzione di questi ordigni, ma la persistenza della finalità a cui erano indirizzati tali ordigni potrebbe avere l'effetto indiretto di sottrarre quote di mercato a una filiera che comunque in Italia è sottoposta a rigidi sistemi di controllo, che opera in una giurisdizione in cui i controlli hanno una certa efficacia e in cui la produzione è vincolata a una stretta regolamentazione. Probabilmente spostare questa filiera in Paesi con una giurisdizione più debole, con controlli meno efficaci ed efficienti, con una tecnologia più arretrata, rischia di rendere poco efficace il nostro nobile intento. Tutto ciò, quindi, potrebbe rendere ancora più pericolosi e più disumani siffatti ordigni.

Una soluzione migliore, magari meno idealistica o meno nobile nei principi, ma con degli effetti concreti e più efficaci, sarebbe stata quella di conservare la filiera produttiva in Paesi come il nostro, magari obbligando a produrre ordigni disattivabili a distanza, con auto disattivazione automatica nel tempo, che li renda meno pericolosi e meno devastanti dal punto di vista di ciò che possono provocare negli esseri umani. Lo stesso dicasi per le bombe *cluster*, che ovviamente vanno condannate, anzi vanno messe al bando, per quanto riguarda il loro utilizzo contro gli esseri umani.

La Commissione ha voluto in parte prendere in considerazione tali aspetti, specificando che comunque i divieti previsti dall'articolo 1 non si applicano alle attività dirette o indirette collegate con lo sminamento e la distruzione degli ordigni rimossi dai teatri di guerra.

Detto questo, sottolineiamo comunque la nostra convinta adesione e annunciamo il nostro voto favorevole all'iniziativa, temendo, però, che molto di quello che si spera di ottenere con questo tipo di provvedimento rimanga un'illusione e che gli effetti pratici siano diversi da quelli sperati. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

BERARDI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERARDI (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, l'Italia

è stata fra i principali produttori di mine antiuomo e ha approvvigionato quindi il mercato mondiale in misura consistente. Negli anni Ottanta siamo stati produttori insieme agli Stati Uniti, all'allora Unione Sovietica, alla Cina, alla Francia e al Sudafrica. Nel 1993 l'Italia per fortuna ha deciso di interrompere la produzione.

Gli accordi internazionali, come le Convenzioni di Ginevra e Ottawa, proibiscono l'uso delle armi che causano una mutilazione indiscriminata e inutile. Malgrado ciò, ogni anno si fabbricano nel mondo da 5 a 10 milioni di mine antiuomo, che purtroppo vengono impiegate, provocando un numero di vittime ancora troppo elevato: 7.200 nel 2017, 2.716 delle quali colpite da ordigni improvvisati. Si tratta di un livello *record*, secondo il rapporto annuale dell'Osservatorio sulle mine reso noto dalle Nazioni Unite. Il drammatico bilancio è dovuto all'elevato numero di vittime nei Paesi in conflitto o dove la violenza è endemica. (*Brusio*).

Signor Presidente, ringrazio i colleghi per l'attenzione, perché vedo che sono davvero tutti interessati. Tra l'altro, è il mio primo intervento in dichiarazione di voto in Aula, per cui per una volta un po' di attenzione sarebbe richiesta, anche perché tra poco andremo tutti via tranquillamente. (Applausi dai Gruppi FI-BP, M5S e del senatore Steger).

PRESIDENTE.Si imponga, senatore Berardi.

BERARDI (FI-BP). Le vittime sono distribuite in 49 Paesi, ma la grande maggioranza si registra in Afghanistan e in Siria. (Brusio).

L'argomento purtroppo è abbastanza rilevante: potrebbe darsi che proprio in questo momento qualcuno, anche un bambino, stia morendo a causa di una mina in qualche Paese. Scusate, colleghi, non volevo riprendere nessuno. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

Continuo dicendo che la stragrande maggioranza delle vittime è rappresentata da civili, che sono infatti l'87 per cento del totale, di cui il 47 per cento è costituito da bambini, senza considerare quelli che poi rimangono feriti, anche gravemente.

Il disegno di legge che stiamo per approvare oggi ha l'obiettivo di estendere il campo di azione e di controllo già definito dalle Convenzioni di Ottawa e di Oslo, introducendo il divieto di finanziamento e di sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni *cluster* da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Il provvedimento - com'è stato già detto da altri colleghi - riprende il testo del disegno di legge già approvato nella scorsa legislatura dal Senato e dalla Camera dei deputati e successivamente rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in ragione dell'incompatibilità delle previsioni sanzionatorie, in assenza di clausola di salvaguardia penale, con la disciplina internazionale di cui alle Convenzioni di Ottawa e Oslo. I rilievi del Presidente, che ringraziamo sempre per il suo ruolo di garante delle nostre leggi, si sono concentrati sulla parte del testo che prevede solo sanzioni amministrative per coloro che rivestano ruoli apicali o di controllo degli istituti finanziari e bancari, nel caso in cui questi violino il divieto di finanziamento di società che svolgano attività di stoccaggio, fabbricazione, impiego, trasferimento o trasporto di mine antiuomo.

Vorrei però sottolineare - e ci tengo - come questo non debba costituire il pretesto per una condanna a un intero settore, ovvero l'industria armiera, che nel nostro Paese rappresenta un segmento produttivo di tutto rispetto. In Italia le imprese produttrici sono diverse centinaia e si tratta prevalentemente di imprese di dimensioni medio-piccole, che danno lavoro complessivamente a circa 50.000 addetti.

Per quanto si possa deplorare la guerra - e questo lo urlo davvero con forza - essa costituisce purtroppo una terribile e quanto possibile eventualità. La difesa armata è, quindi, un'esigenza insita in ogni Paese; non costituisce esigenza alcuna, invece, produrre infernali meccanismi di autodistruzione fini a se stessi, i quali mettono in pericolo la popolazione di oggi e quella di domani

L'approvazione di questo provvedimento rappresenta quindi per l'Italia un ulteriore e importante tassello del disarmo umanitario, campo in cui ha già dato prova di costanti e buoni risultati, che sono da guida per altri Paesi.

Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente e sottolineo con soddisfazione il fatto che venga approvato un disegno di legge di iniziativa parlamentare, a dimostrazione della permanente validità del Parlamento quale strumento indispensabile di democrazia.

Concludo prendendo spunto da un'espressione che Giovanni Paolo II pronunciò al vertice contro le mine antiuomo; disse con forza: «Questo deve finire!». Ci auguriamo tutti quanti che questa sia la volta buona. (Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).

RUSSO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, leggo: «Sono Sabrai, non so leggere né scrivere. Non ne so niente della guerra. Sono solo una ragazza. Io e la mia famiglia siamo nomadi. Ci spostiamo con le tende e le nostre pecore da una parte all'altra dell'Afghanistan. Viviamo così. Quel giorno, ci trovavamo in un luogo che già conoscevamo. Ci eravamo stati più volte insieme al nostro gregge. Ricordo che stavamo montando la nostra tenda e che c'era un'aiuola, un albero vicino a dei fiori che non mi ricordavo di aver mai visto. Era primavera, una stagione bellissima. Stavo camminando proprio verso quell'albero quando ho sentito l'esplosione. Ho riaperto gli occhi e mi sono resa conto che la mia gamba non c'era più. Eravamo in mezzo alle montagne, non c'era nessuno che poteva aiutarci. Nessun ospedale. Ma io in quel momento ne avevo bisogno. Non avevo più la gamba. I miei fratelli, che erano con me, hanno preso due pezzi di legno, li hanno sistemati sulle spalle e mi hanno caricato lì, camminando per tre ore tra le montagne per portarmi in ospedale. Sono solo una ragazza. E ora, anche un peso per la mia famiglia. Penso però di essere stata fortunata. A quest'ora potevo essere morta. Mi mancano un paio di dita e una gamba ma sono viva». Sabrai racconta dal centro chirurgico di Emergency per vittime di guerra a Kabul.

Nasser, invece, ha quattordici anni ed è stato ferito dall'esplosione di una mina mentre sorvegliava le pecore di famiglia con suo zio e suo cugino nei campi di Mafraq, in Yemen. All'ospedale di Medici Senza Frontiere ha subito l'amputazione della gamba destra poco sotto il ginocchio. Qualche anno fa, aveva perso anche il pollice della mano destra, colpito da un proiettile, per cui per lui anche usare le stampelle è difficile.

Il 2 marzo 2013 a Novalesa, intento a piantare delle patate in un campo, il quindicenne Nicolas Marzolino trova un involucro che, fatalmente, gli esplode tra le mani, costringendolo a rimanere senza vista e privo di una mano. Se in Italia, un Paese in pace da settant'anni, le mine continuano a mutilare, è impressionante e forse non quantificabile per quanto tempo ancora le mine uccideranno e mutileranno intere generazioni in territori che ancora oggi si trovano in situazioni di conflitto bellico.

Ancora, Aleksey, ucraino, quattordici anni, racconta: «Ho raccolto e premuto qualcosa ed è esplosa. C'era tanto sangue, vedevo le dita penzolare dalla mano. Ero così terrorizzato da tremare come una foglia. Ho quasi avuto un collasso».

Queste sono alcune delle testimonianze, ne potremmo leggere altre centinaia o migliaia. Probabilmente in molte di esse, però, dovremmo utilizzare come tempo verbale il passato.

Nel solo 2017 le vittime di mine ufficialmente accertate sono state 2793; storie che furono, di persone che oggi non sono, semplicemente per aver percorso un campo per andare a cercare cibo o acqua, per aver fatto pascolare un gregge, per aver raccolto un fiore o dato un calcio a quello che sembrava un sasso; storie che furono di vite che non hanno avuto il diritto di vivere la normalità, a causa della guerra o dei retaggi *post* bellici.

Secondo il rapporto annuale dell'Osservatorio sulle mine, reso noto dalle Nazioni Unite, il drammatico bilancio vede le vittime distribuite in 49 Paesi, inclusi quelli in cui i conflitti sono terminati ma restano vaste aree ancora minate (Angola, Mozambico, Birmania, Colombia, Azerbaigian o il confine tra Etiopia ed Eritrea) anche se la maggioranza si registrano in Afghanistan e in Siria. Il rapporto rivela che le vittime di questi ordigni sono per l'87 per cento civili, e di questi il 47 per cento è costituito da bambini. Si stima che in tutto il mondo siano ancora disseminati 100 milioni di mine e ordigni inesplosi.

L'UNICEF rende noto che solo nella Regione del Donbass, in Ucraina orientale, uno dei luoghi in cui sono state disseminate più mine al mondo, ogni giorno circa 220.000 bambini sono a rischio perché vivono, giocano e vanno a scuola in aree dove sono state disseminate mine antiuomo. In Afghanistan, secondo l'UNMAS nel solo 2016 le vittime accertate di ordigni - non contando quindi morti e feriti non registrati - sono state 587. Medici senza frontiere rende noto che, secondo il Centro di azione sulle

mine dello Yemen, 300.000 mine sono state disinnescate dall'esercito yemenita tra il 2016 e il 2018. Lo sminamento si concentra, però, su strade e infrastrutture strategiche, con scarsa attenzione alle aree civili e ai terreni agricoli, rendendo la vita quotidiana della popolazione altamente insicura.

Chi si imbatte in un ordigno inesploso, in una mina, in una bomba a grappolo e sopravvive entra a far parte di una generazione di mutilati, che dovrà fare i conti con gli impatti di lungo periodo, in termini di costi umani ed economici, sulla vita dei singoli e sull'intera società.

Questa sera, il Parlamento è chiamato a esprimersi sul disegno di legge avente ad oggetto misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo; un disegno di legge che approda in quest'Aula dopo un lungo *iter* ma di cui, come non mai, si rende urgente l'approvazione.

A seguito del rinvio alle Camere da parte del presidente Mattarella, il testo è stato approvato in Commissione con l'adeguamento della normativa alle convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito e la previsione, all'articolo 6, comma 2, della clausola di salvaguardia penale, al fine di evitare irragionevoli disparità di trattamento in base all'incarico rivestito dal soggetto agente, e considerato che la fattispecie ivi prevista è già regolata nell'ordinamento vigente, in attuazione di obblighi sovranazionali.

L'approvazione di questo provvedimento si pone come un ulteriore, necessario, passaggio, del cammino intrapreso dall'Italia per la messa al bando delle mine antiuomo. Il nostro Paese, infatti, da uno dei più grandi produttori al mondo di mine antiuomo, è diventato antesignano nella loro messa al bando, già a partire dall'approvazione della legge n. 374 del 1997, anche grazie alle campagne portate avanti dal movimento antimine italiano.

L'impegno dell'Italia è proseguito con la firma della Convenzione di Ottawa, che prevede il divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e la loro distruzione, ratificata dal nostro Paese con la legge del 26 marzo 1999, n. 106. Da segnalare, inoltre, la partecipazione dell'Italia, sin dall'inizio, a tutte le fasi del processo di Oslo, che ha portato alla ratifica della Convenzione del settembre 2011 che, oltre a vietare l'uso, la detenzione, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo, prevede una serie di misure che obbligano gli Stati parte all'eliminazione delle munizioni inesplose.

A tal ultimo proposito, l'Italia si è distinta in campo internazionale per il suo ruolo di cooperazione e assistenza nelle operazioni di bonifica. Notevole è anche il contributo, ideologico e sul campo, di ONG, associazioni, *onlus* e altri organismi sovranazionali, quali UNICEF, Medici senza frontiere, UNMAS, *Emergency*, la Campagna italiana contro le Mine Onlus.

Tutto ciò, però, oggi non è sufficiente. Ripulire il mondo dalle mine non significa soltanto vietare e bonificare. Gli ordigni si combattono anche a monte, contrastandone la produzione. Il contrasto alle fonti di finanziamento, diretto o indiretto, si pone come non mai attuale, per rendere concrete le misure previste in linea di principio da leggi e convenzioni internazionali; per staccare la spina a un *business* che va contro a ogni principio etico e morale, prima ancora che di diritto.

I diritti inalienabili degli uomini, delle donne e dei bambini, quale quelli alla vita, alla sicurezza, al gioco, alla salute e a vivere in un ambiente salubre, tutelati dalla nostra Costituzione e dalla normativa sovranazionale, devono essere assolutamente prioritari rispetto agli interessi economici o finanziari.

La finanza cosiddetta sostenibile, una finanza etica, non può non tener conto dei diritti umani, dell'ambiente, dei diritti degli animali, dell'autodeterminazione dei popoli, del diritto a una vita serena di bambini e adulti, in contesti bellici e *post* bellici. E un Parlamento che vuole guardare al futuro e che vuole dirsi rispettoso dei diritti umani e del diritto umanitario non può che votare a favore del disegno di legge che stasera è in discussione. Un Parlamento che vuole definirsi democratico non può che approvare una legge che tutela il diritto alla vita e appoggiare questa lotta che non può e non deve avere colori politici.

Ringrazio tutti coloro che nella passata legislatura hanno lavorato per questo provvedimento e la Commissione finanze che ha provveduto quest'anno ad adeguarlo. In questa sede, nella qualità di membro della maggioranza di questo Parlamento e di rappresentante del Movimento 5 Stelle in seno alla Commissione per la promozione e la tutela dei diritti umani, è con grande orgoglio che dichiaro il

voto favorevole del Movimento 5 Stelle al disegno di legge in esame, con l'auspicio che sia solo uno dei passi per una pacificazione internazionale reale, nel rispetto dei diritti dell'uomo e dei doveri di solidarietà. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

<u>PRESIDENTE</u>. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B) (Applausi).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(961) PACIFICO ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017 (Relazione orale) (ore 18,51)

<u>PRESIDENTE</u>. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 961.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

<u>PETROCELLI</u>, *relatore*. Signor Presidente, la ratifica in esame riguarda la Multinational force and observers (MFO), un'organizzazione internazionale per il mantenimento della pace tra Egitto e Israele. Tale organizzazione trae origine dagli accordi di pace di Camp David, del settembre 1978, e dal successivo Trattato bilaterale, firmato a marzo del 1979, a Washington.

Dislocata nella penisola del Sinai a partire dal 25 aprile del 1982, la MFO da allora è chiamata a svolgere attività di peacekeeping nella penisola del Sinai. La direzione generale di questa organizzazione ha sede proprio a Roma, oltre ad avere uffici di rappresentanza in Egitto e Israele. Sono 12 i Paesi a parteciparvi, che contribuiscono anche finanziariamente allo svolgimento della missione con i propri contingenti, allo scopo di osservare, verificare e riportare ogni violazione del Trattato di pace di cui sopra. Vorrei sottolineare in particolare che l'Italia partecipa alla missione con un contingente della marina militare, denominato Coastal patrol unit, che è l'unica forza navale dell'MFO e a questo contingente è stato affidato il compito di verificare la libertà di navigazione nello Stretto di Tiran, che unisce il Golfo di Agaba al Mar Rosso e le zone contigue allo stesso Stretto. L'Italia è inoltre il quarto Paese contributore in termini di personale impiegato e nella struttura generale della città di Roma ha inteso accordare la modifica dell'Accordo di sede originario per aggiornare i contenuti all'evoluzione che c'è stata nel frattempo sul terreno, in occasione delle peggiorate condizioni di sicurezza nella regione del Sinai. In particolare, lo scambio di note del giugno 2017 tra Italia ed MFO tende a emendare l'Accordo di sede del 1982, per incrementare fino a 14 il numero massimo di funzionari presenti nel quartier generale di Roma, a cui estendere immunità e privilegi, concessi in virtù dell'Accordo, con l'esclusione di quelli con nazionalità italiana.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli e gli oneri economici vengono valutati complessivamente in 42.000 euro annui.

Poiché non sono presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea o con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

<u>PRESIDENTE</u>. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

PINOTTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINOTTI (PD). Signor Presidente, il Partito Democratico voterà favore della ratifica ed esecuzione illustrata dal relatore. In realtà si tratta di un provvedimento di cui stiamo discutendo da tempo, perché era già stato esaminato nella precedente legislatura: era stato approvato al Senato, poi alla Camera erano state apportate modifiche e quindi era stato nuovamente approvato in Senato in Commissione, ma non c'era stato il tempo materiale per poterlo approvare definitivamente, dato che era finita la legislatura. Quindi lo abbiamo ripreso e lo sosteniamo come abbiamo fatto con forza nella scorsa legislatura.

Come è stato detto, di fatto si tratta un'autorizzazione ad aumentare il numero dei funzionari che possono partecipare alla missione che, come è stato detto, ha sede a Roma.

Tale missione nasce lontano nel tempo, dopo gli accordi di Camp David. Di fatto essa comincia tra la fine del 1981 e l'inizio del 1982, quindi si muove in uno scenario che allora era completamente diverso da quello attuale: si trattava della fine degli scontri fra Egitto ed Israele e, sulla base di un accordo di pace firmato fra le due Nazioni, si era chiesto alle organizzazioni internazionali di poter disporre di una forza che gestisse il *peacekeeping*, quindi che vigilasse su possibili violazioni degli accordi di pace sottoscritti.

Dopo molti anni quella situazione di conflitto è andata fortunatamente affievolendosi e scemando, ma purtroppo non sono diminuiti altri elementi di insicurezza; anzi, con l'affermazione dell'ISIS (che ora è stato sconfitto nella sua dimensione territoriale ma, come i recenti attentati in Sri Lanka dimostrano, purtroppo non è per nulla sconfitto nella sua possibilità di creare morte e distruzione nel mondo), la zona del Sinai è diventata particolarmente pericolosa: molti attentati nel Sinai sono stati fatti, in particolare contro obiettivi militari egiziani ma anche in generale. Pertanto, la richiesta alla comunità internazionale è stata quella di mantenere questa missione che nasce in un altro contesto, perché purtroppo nell'area gli elementi di pericolosità per la sicurezza internazionale continuano a persistere.

Noi partecipiamo con delle unità della Marina e siamo l'unico Paese che partecipa con un assetto navale, quindi abbiamo un ruolo molto importante, che portiamo avanti da tempo e di cui ci viene riconosciuta l'estrema positività e l'estrema professionalità dei nostri militari. Ricordando il nostro voto favorevole, approfitto quindi per mandare da parte dell'Assemblea del Senato un ringraziamento a tutti i nostri militari impegnati nelle missioni internazionali e in particolare a quelli impegnati nella MFO.

(Applausi dai Gruppi PD e FI-BP e del senatore Petrocelli).

<u>AIMI</u> (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (FI-BP). Signor Presidente, ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto perché mi esimono dall'entrare in maniera approfondita nell'esame del provvedimento in discussione.

Dal punto di vista finanziario vorrei però ricordare un aspetto molto importante, il fatto cioè che le spese di funzionamento sono principalmente ripartite tra la Repubblica araba d'Egitto, lo Stato di Israele e gli Stati Uniti d'America, ma altri Paesi partecipano economicamente all'impresa quali *donor State*, pur non prevedendo nella maggior parte dei casi l'invio di uomini.

Alla MFO, come è stato ricordato, sono demandati compiti di *peacekeeping*, oltre a quello di assicurare il rispetto del Trattato di pace tra Egitto ed Israele, osservando e riportando qualsiasi violazione dello stesso. Al nostro contingente, denominato Coastal patrol unit (CPU), è domandato il

compito di pattugliare lo Stretto di Tiran, unico collegamento tra il Golfo di Aqaba e il Mar Rosso, e assicurare quindi la libera navigazione ed il transito nello Stretto al fine di garantire la libertà di navigazione, pattugliare l'area di responsabilità, osservare il traffico marittimo navale e dei veicoli militari, segnalando qualsiasi comportamento illecito che comporti la violazione dell'articolo 5 del Trattato di pace tra Egitto e Israele.

Alle nostre unità è chiesto di garantire un pattugliamento pari al 50 per cento, cioè sei mesi su dodici, di cui il 30 per cento in arco notturno. La CPU ottempera a quanto richiesto attraverso cicli di approntamento operativo che vedono mediamente le tre unità italiane alternarsi in mare per cinque giorni su sette durante l'intero arco dell'anno, fornendo anche supporto alle autorità locali nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare e di tutela nell'ambito marino. L'Italia è il quarto Paese contributore in termini di uomini e l'attuale contributo massimo previsto è di 75 militari e tre mezzi navali.

Lo scambio di note oggetto della presente ratifica non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Peraltro, il costo di questa ratifica è esiguo: 42.000 euro.

Anche in questa sede e in questa occasione vogliamo augurare buon lavoro ai componenti di queste unità ed estendere lo stesso augurio a tutti i nostri militari impegnati nelle operazioni di mantenimento della pace, dichiarando ovviamente il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

AIROLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, colleghi, la missione Multinational force and observers l'avete descritta nel dettaglio quindi non ripeterò quanto già detto. Da più di quarant'anni essa ha lo scopo di osservare, verificare e riportare ogni violazione del Trattato di pace tra Egitto e Israele, e continua nel suo lavoro anche in virtù del cambiamento geopolitico e della comparsa di soggetti come l'ISIS. Ci possiamo chiedere come mai occorra ancora controllare ed essere presenti in una zona con una missione ingente di peacekeeping, portata avanti, come ricordava il collega Aimi, da dodici Paesi e dall'Italia, che fa un grande lavoro sullo Stretto di Tiran, che è zona fondamentale. Se serve ancora controllare il territorio con una missione così ingente di peacekeeping è perché quest'area è considerata ad alto rischio di conflitti, anzi testimone continua di conflitti. Se mi permettete di uscire un attimo dallo specifico di questo Accordo, direi che a nostro avviso occorre che la stessa efficace operazione possa avvenire nello stesso modo anche tra altri Paesi limitrofi, e indubbiamente il pensiero va all'eterno conflitto tra Palestina e Israele, la cui soluzione passa necessariamente per il riconoscimento internazionale dello Stato di Palestina e dello status di neutralità per Gerusalemme.

Annuncio quindi il voto favorevole a questo disegno di legge di ratifica augurandomi altre ratifiche di accordi per un pace salda e duratura con un impegno massimo e determinato del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo M5S).

<u>PRESIDENTE</u>. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(962) VANIN ed altri. - Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017 (Relazione orale) (ore 19,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 962.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

<u>PETROCELLI</u>, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di un *memorandum* tra l'Italia e il Consiglio d'Europa sull'Ufficio di Venezia, finalizzato ad attribuire all'unità amministrativa, che già

informalmente opera a Venezia dal 2011, lo *status* giuridico internazionale di Ufficio del Consiglio d'Europa. Il Memorandum d'intesa proposto dal Segretariato del Consiglio d'Europa già nel 2014, composto da 30 paragrafi, è stato negoziato dal Ministero degli affari esteri con il concorso fattivo del Comune di Venezia e della Regione Veneto; un esempio di collaborazione multilivello. Il testo istituisce l'Ufficio di Venezia al fine di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto nel Mediterraneo del Sud. Promuove anche le tipologie di personale di cui sarà dotato l'Ufficio, l'esercizio della capacità giuridica del Consiglio d'Europa e stabilisce che l'Ufficio stesso sarà finanziato con risorse del bilancio ordinario del Consiglio d'Europa e con risorse extrabilancio per l'attuazione dei programmi di cooperazione.

Gli oneri economici sono valutati complessivamente nell'ordine di 40.000 euro annui e non presentando profili di incompatibilità né con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea, né con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

<u>PRESIDENTE</u>. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

RAMPI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPI (PD). SignorPresidente, vorrei sottolineare l'importanza del voto che stiamo per esprimere e l'auspicio che l'altro ramo del Parlamento faccia poi presto perché siamo in una situazione paradossale: c'è un Ufficio che funziona particolarmente bene, che si è costruito un prestigio anche nel mondo, fornendo contributi giuridici molto importanti, e ricordo che tutta la nostra delegazione del Consiglio d'Europa è stata sollecitata nelle scorse settimane affinché avvenisse la ratifica. È molto importante che il Senato la faccia questa sera ed è molto importante che arrivi a compimento.

Approfitto però della mia dichiarazione di voto positiva per ricordare all'Assemblea che la conseguenza immediata della votazione della ratifica inerente all'Ufficio è la votazione del provvedimento che riguarda la Convenzione di Faro, su cui l'Ufficio ha lavorato in questi anni positivamente, anche se non abbiamo capito in quale meandro si sia persa. Crediamo che votando oggi tutti insieme la ratifica al nostro esame, possiamo fare lo stesso anche per l'altro provvedimento, trovare una soluzione ed avere il nostro ruolo e la nostra dignità nel mondo e in Europa come ci spetta da fondatori del Consiglio d'Europa e da Paese che rappresenta una vera e propria superpotenza culturale. (Applausi dal Gruppo PD).

AIMI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (FI-BP). Signor Presidente, la firma del Memorandum d'intesa intende riconoscere all'unità già informalmente operativa a Venezia lo stato giuridico internazionale di Ufficio del Consiglio d'Europa. La città e la sua laguna, lo sappiamo, sono patrimonio mondiale dell'umanità, punto d'incontro di culture, popoli e civiltà. L'impegno quindi di Venezia nel dialogo e nello scambio tra Paesi e comunità è comprovato e noto da sempre.

L'Ufficio di Venezia privilegia attività sui temi rilevanti sia per il Consiglio d'Europa che per la città. L'Ufficio ha firmato importanti accordi con centri accademici esistenti sul territorio; per citarne alcuni, un accordo di cooperazione a livello locale con la Venice international university, per attività di studio e ricerca in materia di globalizzazione; con la European inter-university centre of human rights and democratisation, per iniziative di studio e promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e con l'università Ca' Foscari in materia di diritti dell'uomo, democrazia, cultura e patrimonio culturale.

Il costo di questa operazione è di 40.000 euro: molto contenuto, come ha ricordato il presidente Petrocelli. Pertanto, anche a nome del Gruppo Forza Italia preannuncio quindi il voto favorevole al provvedimento. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

<u>VANIN</u> (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANIN (M5S). Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, voteremo questo disegno di legge, volto a ratificare e dare esecuzione al Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa in merito alla formale istituzione di un Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e al suo *status* giuridico, con la profonda convinzione dell'importanza e della rilevanza che esso riveste per la promozione della democrazia e per la tutela dei diritti umani.

La conclusione di questo Memorandum d'intesa per l'istituzione di un ufficio periferico del Consiglio d'Europa a Venezia, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017, nasce dalla volontà del Consiglio d'Europa nel 2014 ed è frutto di una negoziazione e di una condivisione a tutti i livelli istituzionali che vede il coinvolgimento, oltre al Ministero competente, anche del Comune di Venezia e della Regione Veneto. Vale la pena ricordare che l'Italia, che ha aderito al Consiglio d'Europa il 5 maggio 1945, è tra i fondatori di quella che è la principale organizzazione di difesa dei diritti umani del continente europeo, che ora è costituita da ben 47 Paesi. Si tratta di elementi questi che depongono *ex se* a favore dell'importanza della scelta politica che con l'approvazione di questo provvedimento ci prestiamo a compiere.

Il MoVimento 5 Stelle ha voluto fortemente riprendere l'*iter* parlamentare di questa importante iniziativa legislativa che, sul finire della precedente legislatura, ha rischiato di non giungere ad approvazione.

Il Memorandum è anzitutto volto ad attribuire all'unità, già informalmente operante a Venezia sin dal 2011, lo *status* giuridico internazionale di Ufficio del Consiglio d'Europa, già presente in molti altri Stati europei, istituendo così una nuova forma istituzionale di cooperazione. Questo Ufficio sarà dedicato alla gestione di attività di cooperazione euro-mediterranea nei settori dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto e della cooperazione internazionale: attività promosse dal Consiglio d'Europa, anche in sinergia con iniziative dell'Unione europea e allo scopo di rafforzare le concrete azioni sul territorio. Si tratta quindi di attività che rivestono un'importanza cruciale, dirette a contribuire alla formazione di una ben precisa identità culturale europea, fondata su valori condivisi, che trascendono le diversità culturali dei vari Stati membri.

L'obiettivo di fondo, il faro illuminante di queste politiche condivise, è la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in tutto Europa, all'insegna della pace. Rammentiamo altresì che in tutto questo contesto solo l'efficacia della giustizia rappresenta l'effettiva concretizzazione di ogni Stato di diritto: quindi anche in questo campo le azioni dovranno essere sempre più puntuali e concrete.

Per quanto premesso, l'istituzione di un Ufficio periferico del Consiglio d'Europa ha la finalità di rappresentare il Segretario generale di fronte alle autorità nazionali con riferimento a tutti gli scopi istituzionali assegnati all'Ufficio stesso e di condurre politiche di comunicazione attiva, volte ad aumentare la visibilità dell'organizzazione stessa, dei suoi valori e delle sue attività tra l'opinione pubblica.

Ma vi è altro da rilevare. Oggi, votando questo provvedimento, raccogliamo e manteniamo l'impegno preso di guardare alla città di Venezia come ad una città diversa, rispetto all'immagine che politiche superficiali e scellerate riducono a mera città turistica, in spregio a quello che in realtà è un patrimonio culturale inestimabile. Venezia e tutta la sua laguna, sono patrimonio mondiale dell'umanità ed è noto l'impegno della città in ogni tempo, quale luogo d'incontro e di scambio di culture, popoli e civiltà, di

integrazione interculturale e rispetto dei diritti umani e civili.

Ecco perché ribadiamo con assoluto convincimento l'importanza dell'istituzione dell'ufficio periferico del Consiglio d'Europa a Venezia quale segno concreto e tangibile di un'azione di tutela anche del patrimonio culturale ed artistico della Nazione. Ecco, quindi, perché il MoVimento 5 Stelle voterà a favore dell'istituzione dell'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia ed alla ratifica del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az). PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1103) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 19,17)

<u>PRESIDENTE</u>. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1103, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Iwobi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

<u>IWOBI</u>, *relatore*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo transattivo del novembre 2009 fra l'Italia e la Comunità europea dell'energia atomica - nota anche con gli acronimi di CEEA o Euratom - sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra, in provincia di Varese.

Si ricorda che la struttura di Ispra costituisce uno dei quattro centri di ricerca istituiti dall'allora Comunità europea a seguito del Trattato Euratom del 1957 per promuovere lo sviluppo dell'energia nucleare a fini pacifici negli Stati membri. Ad oggi, nella struttura - istituita nel 1959 oltre ad attività di ricerca convenzionale restano operative, con riferimento all'ambito nucleare, le attività relative alle salvaguardie nucleari, e quelle di gestione dei rifiuti radioattivi e di conservazione in sicurezza delle installazioni nucleari.

L'Accordo transattivo è necessario per la chiusura di un contenzioso tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e l'Italia in merito al riconoscimento delle responsabilità storiche dell'Italia relativamente allo smantellamento del Centro comune di ricerca di Ispra. Si ricorda, al riguardo, che la Commissione europea ha deciso, nel 1999, di iniziare il programma di disattivazione e smantellamento dei centri di ricerca nucleare, tra cui quello di Ispra.

Considerato che nel periodo fra gli anni Sessanta e gli Ottanta il CCR fu utilizzato a mezzo di specifici contratti da soggetti italiani (ENEA, CISE, Enel) per progetti di ricerca relativi al programma nucleare italiano, la Commissione ha chiesto la partecipazione italiana alle attività di disattivazione e smantellamento. Non essendo possibile - stante il tempo trascorso e tenuto conto che la contrattualistica dell'epoca non prevedeva clausole per future attività di smantellamento, allora non previste - effettuare una determinazione analitica degli oneri di competenza italiana, si è deciso di comune accordo tra le parti di concludere un'intesa transattiva. L'intesa in esame è basata non su un corrispettivo economico ma sulla realizzazione da parte italiana di alcuni dei lavori di disattivazione e smantellamento del reattore di Ispra 1 presente nel CCR, prevedendo in particolare che siano a carico dell'Italia alcune delle attività, consistenti essenzialmente nello smantellamento del reattore e nello smaltimento dei relativi rifiuti, del tutto simili a quelle relative ai siti nucleari italiani dismessi, svolte attualmente dalla Sogin SpA.

Nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento è riportata la stima degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, effettuata dal tavolo tecnico istituito dal Ministero dello sviluppo economico al momento della sottoscrizione dell'Accordo nel 2009, valutata in complessivi 45 milioni

di euro. A questa cifra, peraltro, la stessa relazione aggiunge i costi sostenuti dal CCR per le attività di custodia passiva dell'impianto, valutati in circa cinque milioni di euro. Si evidenzia, infine, signor Presidente, che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

<u>PRESIDENTE</u>. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2. (Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

ALFIERI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD). Signor Presidente, finalmente l'Accordo transattivo viene ratificato dal nostro Paese. Esso riguarda un tema sul quale, soprattutto nel mio territorio, è attesa da tempo una risposta. La CCR si trova a Ispra, in provincia di Varese e attendevamo da tempo la notizia della ratifica. Certo non basta, perché questa ratifica si limita a recepire l'Accordo transattivo con cui prendiamo atto di un processo lungo, come lungo è il decommissioning che coinvolge il reattore di Ispra 1, come ricordava il relatore. Ci vuole però un secondo atto, che questo Governo deve portare avanti, che è la definizione finalmente del deposito nazionale. Oggi le scorie nucleari sono ancora divise in 20 differenti depositi e abbiamo l'esigenza, per poter procedere e non incorrere in una procedura di infrazione europea, di un deposito nazionale. L'altra Ispra, l'Istituto per la protezione dell'ambiente, ha già dato il suo parere sul CNAPI, la Carta nazionale per le aree potenzialmente idonee. Anche l'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin), che è la nuova agenzia per lo studio del rischio sismico, ha dato il suo parere indicando alcune correzioni. Ormai ci siamo ed è necessario, perché questo Accordo transattivo e la nostra ratifica abbiano un senso, che si individui finalmente il deposito nazionale; altrimenti tutto questo non ha significato, non ha senso e non risolve un problema atteso da tempo, cioè che venti territori in Italia possano vedere finalmente i rifiuti nucleari collocati in un posto a loro dedicato, con tutte le norme di sicurezza e gli standard di alta qualità, che non solo l'Europa, ma anche il nostro Paese richiede.

Quindi facciamo sicuramente un passo in avanti con l'Accordo transattivo e con i 50 milioni di euro che furono destinati nell'ultima legge di bilancio del Governo Gentiloni Silveri, che servono a smantellare finalmente il reattore Ispra 1; però poi lo smantellamento e i rifiuti nucleari devono avere un posto dove andare. L'Unione europea ci mette i soldi per il trasporto; al Governo italiano finalmente il compito di decidere il posto dove collocare i rifiuti, mettendo la parola fine a questa storia. Sappiamo benissimo che si tratta di un tema delicato e sensibile e che ci vuole un percorso di coinvolgimento e di confronto anche con le comunità locali presenti nel posto dove questo deposito

verrà messo, chiaramente con tutte le condizioni di sicurezza e gli standard di qualità. Per tale motivo noi sicuramente daremo il nostro voto favorevole, come Partito Democratico, alla ratifica dell'Accordo transattivo ma insieme chiediamo che questo Governo agisca in fretta nell'individuare il deposito nazionale per lo smaltimento delle scorie nucleari. (Applausi dal Gruppo PD).

AIMI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (FI-BP). Signor Presidente, si tratta ovviamente di una questione estremamente delicata. Vorrei ricordare che l'Italia partecipa a questo programma tecnico di disattivazione degli impianti nucleari obsoleti e naturalmente anche alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare derivanti dalle passate attività di ricerca. In sostanza, l'intesa transattiva del presente Accordo prevede lo smantellamento del reattore presente nel centro di Ispra e dei relativi rifiuti, del tutto simili a quelli relativi ai siti nucleari italiani già dismessi.

Noi vogliamo tuttavia evidenziare - questa è la sede opportuna - alcune criticità di questo provvedimento, che sono relative soprattutto alla copertura degli oneri finanziari del presente Accordo, il quale è finanziato con l'aumento della componente tariffaria A2. Il Governo ha affermato che non dovrebbe riguardare le utenze delle abitazioni; se anche fosse vero, purtroppo farà aumentare i costi. Avremo quindi bollette salate per tutti i soggetti che non possiedono un'utenza domestica. Si tratta di circa 50 milioni di euro di oneri da coprire; quindi molti soggetti che per vari motivi non hanno utenze domestiche si vedranno aumentare la bolletta. Lo pagheranno gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti, ma anche molte abitazioni che per motivi vari (ad esempio quelle che utilizzano utenze a 400 volt) hanno contratti differenti da quello per uso abitativo.

Noi quindi chiediamo al Governo con forza di impegnarsi a trovare, nell'ambito del bilancio dello Stato, un altro tipo di copertura finanziaria degli oneri di questa ratifica. Si tratta di oneri che peraltro risalgono a un contenzioso che si trascina ormai da trent'anni e che comunque ci mettono al riparo da oneri maggiori che deriverebbero dalla mancata ratifica dell'Accordo e da un ulteriore contenzioso. Ma sono oneri che dobbiamo evitare di far pagare ad alcune categorie produttive, che peraltro sono incolpevoli delle scelte di politica energetica fatte dai vari Governi italiani e a livello europeo. Quindi meglio sarebbe metterli a carico della fiscalità generale.

Ad ogni buon conto, al di là del dell'invito e di questo modestissimo suggerimento, che però mi pare estremamente importante, conveniamo sui contenuti della ratifica e quindi, a nome del Gruppo Forza Italia, annuncio il voto favorevole sul provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

DI NICOLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NICOLA (M5S). Signor Presidente, il disegno di legge che ci apprestiamo a votare ratifica, come già detto, l'Accordo transattivo fra l'Italia e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ed è volto a regolare le responsabilità e le modalità di gestione dei rifiuti radioattivi del Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra, in provincia di Varese. Tale sito, come noto, costituiva uno dei quattro centri di ricerca istituiti con un Accordo fra il Governo italiano e Euratom per promuovere negli Stati membri lo sviluppo dell'energia nucleare a fini pacifici, prevedendo la temporanea concessione dell'area alla Comunità europea.

Alla luce dei mutati indirizzi strategici in ambito nucleare del nostro Paese, nonché della inevitabile riduzione delle attività del Centro, cui si aggiunse, infine, l'inserimento di Ispra nel piano di smantellamento dei centri di ricerca nucleare avviato dalla Commissione europea nel 1999, si pose il problema di individuare le responsabilità e le incombenze necessarie all'effettiva disattivazione del sito.

La Commissione europea, come noto, chiese la partecipazione italiana a tali attività, anche in considerazione del fatto che nel periodo fra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta, il centro di ricerca in questione era stato utilizzato da soggetti italiani, quali ENEA, Enel e CISE, per progetti concepiti nell'ambito del programma nucleare italiano. Purtroppo, gli accordi dell'epoca non contemplavano in alcun modo l'evenienza di una cessazione delle attività, pertanto non risultava possibile effettuare una determinazione analitica degli oneri di competenza italiana.

È proprio con l'Accordo transattivo che si è inteso porre fine al contenzioso sorto nel merito tra il nostro Paese e l'Euratom, individuando compiutamente le modalità tecniche, gli oneri e le tempistiche di svolgimento del programma di smantellamento del sito, da ultimare entro il 2028 con - così è testualmente scritto - «il conferimento dei rifiuti nucleari presenti nel sito del CCR di Ispra al Deposito nazionale italiano».

L'Accordo, firmato nel lontano 2009 dall'allora ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola, forse con troppa fretta, ha finito per accollare allo Stato italiano la gestione finale delle scorie nucleari del sito, non soppesando i ritardi già accumulati e le incapacità già dimostrate dal nostro Paese sul fronte del *decommissioning* testé citato, cioè del processo di smantellamento e messa in sicurezza degli impianti e delle scorie frutto dell'esperienza fatta dal nostro Paese nell'impiego del nucleare. Siamo ancora sprovvisti, infatti, del famoso deposito nazionale che avrebbe dovuto e dovrebbe accogliere questi rifiuti, cui si aggiungono ora quelli del Centro di Ispra. Si tratta di ritardi dovuti, naturalmente, all'azione e all'inazione dei Governi che ci hanno preceduto.

Una politica più avveduta e lungimirante avrebbe quantomeno dovuto, in sede di firma dell'Accordo che ci apprestiamo a ratificare, tenere conto di queste nostre difficoltà e tentare di fare accollare all'Euratom la gestione finale dei rifiuti del Centro di Ispra e relativi costi.

È con queste riserve che ci facciamo carico, tuttavia, della soluzione della controversia, per il rispetto che abbiamo sempre avuto e vogliamo continuare ad avere per gli accordi internazionali e gli impegni sottoscritti dal nostro Paese. Per questo - e solo per questo - esprimo il parere favorevole del MoVimento 5 Stelle alla ratifica dell'Accordo transattivo tra Repubblica italiana e l'Euratom per la gestione dei rifiuti radioattivi del Centro di Ispra. (Applausi dal Gruppo M5S).

<u>PRESIDENTE</u>. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1104) Deputato GRANDE ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 19,35)

<u>PRESIDENTE</u>. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1104, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

<u>AIROLA</u>, *relatore*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione, sottoscritto nel dicembre 2016 tra Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra.

Il testo, la cui entrata in vigore è subordinata alla ratifica di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, è già in vigore in via provvisoria dal 1° novembre 2017 per le parti di competenza dell'Unione europea ed è finalizzato alla promozione delle relazioni tra l'Unione europea e Cuba, anche in considerazione dei saldi legami storici, economici e culturali esistenti tra le parti, così da incoraggiare il processo di transizione verso una democrazia pluralistica e il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di favorire il miglioramento delle condizioni di vita del popolo cubano, prevedendo l'intensificazione del dialogo politico, l'aiuto umanitario e azioni mirate di cooperazione economica a sostegno dell'attuazione dell'apertura economica.

L'Accordo in esame fornisce la base per un'azione comune su questioni internazionali e in consessi multilaterali e stabilisce i principi e gli obiettivi generali delle relazioni tra l'Unione europea e Cuba, prevedendo una struttura istituzionale per la sua gestione.

Il testo è composto di 89 articoli, suddivisi in cinque parti. La parte I è relativa alle disposizioni

generali, ai principi e agli obiettivi dell'Accordo; la parte II è relativa al dialogo politico, indicandone gli obiettivi e stabilendo la gamma di settori strategici comuni che formerà l'oggetto del dialogo politico, fra cui i diritti umani, il commercio illegale di armi, il disarmo, la lotta contro il terrorismo, contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Degne di specifica menzione sono la parte III, dedicata alla cooperazione e al dialogo strategico settoriale, e la parte IV (articoli da 60 a 80), relativa agli scambi e alla cooperazione commerciale, prefiggendosi in particolare il rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali, la promozione dell'integrazione di Cuba nell'economia mondiale, il rafforzamento del contributo del commercio sostenibile e il sostegno alla diversificazione dell'economia cubana, in un clima di miglioramento per gli investimenti.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di quattro articoli. L'articolo 3, che contiene una clausola di invarianza finanziaria, evidenzia come dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

<u>PRESIDENTE</u>. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

ALFIERI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD). Signor Presidente, solo poche parole per esprimere il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico all'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Cuba.

È uno schema classico che l'Unione europea adotta nei confronti dei Paesi extra-UE che funziona: è la cosiddetta cornice, quella stessa cornice che sarebbe stato utile adottare nei confronti della Cina, in cui si definiscono i principi e i valori di riferimento, gli ambiti di attività e tutta la materia riguardante la gestione dei flussi migratori, la lotta al terrorismo internazionale e contro il commercio illegale delle armi, ad esempio, nonché il tema della non proliferazione delle armi di distruzione di massa. Più in generale, si tratta, appunto, di un Accordo cornice, all'interno del quale poi i singoli Paesi europei possono rafforzare la loro cooperazione bilaterale con Cuba.

Come dicevo, ci sarebbe piaciuto che lo stesso schema fosse seguito anche con la Cina. Avere l'Europa alle spalle ci dà una forza maggiore perché dice chiaramente quali sono i principi e i valori che difendiamo e quali sono le regole, ad esempio, nel mercato del lavoro che vogliamo difendere. Mi riferisco, ad esempio, alla protezione della proprietà intellettuale.

Abbiamo perso un'occasione con la Cina; almeno con i Paesi dell'America Latina e con Cuba questa occasione non la perdiamo. Quindi, bene l'Accordo che è stato firmato ai tempi del Governo Renzi, che oggi ratifichiamo, ragion per cui il Partito Democratico non può che essere d'accordo ed annuncia il proprio voto favorevole. (Applausi dal Gruppo PD).

<u>AIMI</u> (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (FI-BP). Signor Presidente, la nostra cultura politica liberale ci impone un'attenta riflessione su questa ratifica.

Anticipo che il nostro voto sarà favorevole, ma voglio spiegarne le ragioni.

Come potete comprendere, siamo stellarmente lontani da posizione comuniste o socialcomuniste di stampo reale, anche perché il regime cubano ha tenuto per decenni nella miseria più assoluta il proprio popolo e, oltre alla deprivazione materiale, vanno ricordate le persecuzioni che ci sono state in quel Paese, di ordine religioso, nonché le repressioni di carattere politico che hanno mietuto migliaia di vittime. Tuttavia, la Cuba di oggi sta ancora cercando la propria dimensione e non è giusto che venga penalizzata dalla comunità internazionale. Dal punto di vista della politica estera, peraltro, non ha ancora scelto la giusta collocazione, posto che il Sudamerica ancora sostiene Maduro in Venezuela e Ortega in Nicaragua.

L'Accordo al nostro esame, che Cuba ha siglato con l'Unione europea, merita un'apertura di credito anche da parte dell'Italia - e da parte nostra, ovviamente - perché in questo modo si può aiutare la Cuba che vuole cambiare rispetto al passato per sostenere, per l'appunto, il cambiamento. Peraltro, nell'Accordo tra l'Unione europea e il Governo cubano sono scritti nero su bianco impegni molto importanti sui diritti umani e sulle libertà. È scritto un impegno addirittura sul controllo del traffico di armi, che ci sembra un punto estremamente importante.

Ci piace ancora ricordare alcuni passaggi del titolo II dell'Accordo, che tratta di democrazia, diritti umani e buon governo, dove è scritto: «Le parti convengono di cooperare per rafforzare la democrazia e la propria capacità di applicare i principi e le pratiche della democrazia e dei diritti umani, ivi compresi i diritti delle minoranze». Sì, i diritti delle minoranze sono una novità assoluta per Cuba.

Ancora, nell'articolo 23, intitolato «Buon governo», al comma 2 viene scritto: «Tali attività di cooperazione possono comprendere, fra l'altro, attività concordate tra le parti, volte a: a) garantire il rispetto dello Stato di diritto; b) promuovere istituzioni trasparenti, responsabili, efficienti, stabili e democratiche; c) procedere a scambi di esperienze e allo sviluppo di capacità per quanto riguarda le questioni giuridiche e le capacità giudiziarie; d) procedere a scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione; e) promuovere lo scambio di migliori prassi in materia di buon governo, rendicontabilità e gestione trasparente a tutti i livelli; f) collaborare a favore di processi politici più inclusivi che consentano l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini». Proprio così: si parla di «effettiva partecipazione di tutti i cittadini».

Questa è la ragione principale per la quale noi esprimiamo un voto favorevole, pur comprendendo tutte le criticità che si possono manifestare e che ho sommariamente elencate all'inizio del mio intervento.

Per questo, come Gruppo Forza Italia esprimeremo il nostro consenso al provvedimento. (Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).

PACIFICO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACIFICO (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, l'Accordo, la cui ratifica siamo chiamati a votare oggi, è stato firmato a Bruxelles un mese dopo l'elezione USA di Trump, nel solco, però, della nuova fase di apertura di relazioni del presidente Obama.

Negli anni successivi, gli equilibri politici nel mondo sono mutati. Nella stessa Cuba è stato eletto presidente Miguel Diaz-Canel, indubbiamente di fede castrista, essendo cresciuto politicamente con i presidenti Castro, ma relativamente giovane, nato dopo la rivoluzione. Diaz-Canel, pur nella tradizione e nell'ortodossia sociale dei suoi predecessori, sembra - anche se con estrema cautela - voler dare vita a un corso politico innovativo. Una politica di progressive aperture senza strappi, proprio per evitare stravolgimenti che probabilmente teme di non poter governare.

Sarebbe per me stucchevole sottolinearvi che i cambi di regime, per essere efficaci e benefici, devono affidarsi sempre alle riforme, perché difficilmente si affermano attraverso le rivoluzioni. La politica estera europea lo sostiene ormai da decenni. Infatti, quando alcuni singoli Stati hanno imposto una visione diversa e più radicale, il mondo intero ne ha tratto le negative conseguenze.

In questo Accordo vedo la sintesi dei valori europei. Un Accordo che riguarda fondamentalmente principi di democrazia e di indirizzo economico, atto a dare respiro all'asfittica economia cubana che,

dopo la crisi venezuelana, appare ancora più in difficoltà. È interesse comune avere un *partner* credibile, rispettoso dei diritti umani, aperto a forme di mercato più convenienti per i singoli cittadini. È una scommessa che l'Italia e l'Unione europea devono affrontare, per essere in un futuro, spero prossimo, interlocutore privilegiato di un Paese che, inevitabilmente, si appresta a cambiare.

Oggi ci prepariamo a votare la ratifica di un Accordo che, per la complessità, si può definire onnicomprensivo. Da una parte, indica il rafforzamento e l'allargamento dei diritti dell'uomo. Dall'altra, tenta di agevolare il sistema economico cubano, anche invitando il Paese caraibico a diversificare la produzione ed a rimuovere tutti gli ostacoli tecnici.

Pertanto, per tutti questi motivi, il MoVimento 5 Stelle annuncia il voto favorevole al disegno di legge n. 1104. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

<u>PRESIDENTE</u>. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PARENTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (*PD*). Signor Presidente, intervengo per qualche minuto per ricordare che il 27 aprile del 1937 moriva Antonio Gramsci, gravemente malato, dopo undici anni di prigionia. A ottantadue anni dalla morte, sabato ho avuto l'onore di rappresentare il mio Gruppo e il Partito Democratico a rendere omaggio alla sua tomba.

Gramsci fu arrestato dal regime fascista nel 1926. Quello che mi ha sempre colpito della sua biografia è la frase che il pubblico ministero Isgrò pronunciò durante la requisitoria del processo: per vent'anni dobbiamo impedire a questo cervello di funzionare. E, difatti, lo condannarono a vent'anni, quattro mesi e cinque giorni. Lui non ci arrivo, perché morì dopo undici anni.

Ripercorrere la vita di Gramsci, signor Presidente, colleghi, equivale a tenere viva la storia del nostro Paese e la conoscenza del passato, in particolare in questi giorni, in cui abbiamo celebrato il 25 aprile, nostra festa nazionale, che segnò, nel 1945, la fine dell'occupazione tedesca, la fine del regime fascista, la fine della Seconda Guerra Mondiale e l'inizio della nostra storia repubblicana di democrazia. (Applausi dal Gruppo PD).

Su questa ricostruzione storica non ci si può dividere come è successo anche in questi giorni. Certo, si possono avere idee politiche diverse. Si può non aderire al pensiero di Gramsci. Ma basta leggere le lettere che Gramsci scrisse dal carcere ai suoi familiari per avere consapevolezza di dove sta il discrimine tra dittatura e oscurantismo, da una parte, e libertà e democrazia dall'altra. Non a caso, Benedetto Croce definiva l'«Epistolario» il libro che appartiene anche a chi è di altro opposto partito politico. Dunque, la storia è un nostro bene comune. (Applausi dal Gruppo PD).

Chiudo, ricordando una frase di Gramsci, sempre presa dal suo epistolario, indirizzata a suo figlio, tra un racconto di elefanti e pappagallini, perché egli ebbe negato anche il diritto a conoscere i suoi figli. Gramsci scrive, rivolgendosi al figlio: «Io penso che la storia ti piace, come piaceva a me, quando avevo la tua età, perché riguarda gli uomini viventi e tutto ciò che riguarda gli uomini, (...) in quanto si uniscono tra loro in società e lavorano e lottano e migliorano se stessi non può non piacerti», Delio, «più di ogni altra cosa».

Signor Presidente, colleghi, penso che conoscere la storia e averne consapevolezza voglia dire ritrovare se stessi, la nostra Italia, la nostra Europa e il mondo. (Applausi dal Gruppo PD).

CROATTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, sono passate poche settimane dal 27 marzo, giorno dell'approvazione in via definitiva del reddito di cittadinanza, una misura di contrasto alla povertà molto importante per il MoVimento 5 Stelle e una delle nostre stelle polari. Stiamo proseguendo sulla strada giusta per ridurre le diseguaglianze e, in quest'ottica, i prossimi passi del MoVimento 5 Stelle saranno compiuti verso la tassazione sulle bollette, le accise e l'IVA. Si tratta di un tema che stiamo

sentendo in maniera molto forte, anche in Commissione.

In Italia, secondo i dati dell'Istat, ci sono quasi 9 milioni di persone che vivono in una situazione di povertà energetica e fanno fatica a pagare le bollette. Vorrei far presente un caso accaduto a Rimini, la Provincia da cui provengo, in cui molte famiglie si sono trovate in difficoltà a pagare bollette del gas elevatissime, sicuramente a causa dall'aumento della tassazione. In pochi giorni un gruppo *social* ha creato una rete di circa 10.000 riminesi, che hanno protestato contro tale aumento. Il gruppo si chiama Ubriachi di gas. Magari il nome è simpatico, ma in realtà dietro c'è una volontà di dialogo, nei confronti del gestore locale, molto seria e molto attenta. Si tratta di un problema serio, su cui stanno chiedendo risposte al Governo e al Parlamento. Voglio dunque fare un appello ai colleghi e al Governo, al fine di proseguire con forza in questa direzione, nell'azione a sostegno delle famiglie italiane. Si tratta di un'azione che il Governo sta già approcciando in tantissimi provvedimenti. Abbiamo dunque già compiuto qualche passo in questa direzione e speriamo di procedere nell'ascolto di queste famiglie. (Applausi dal Gruppo M5S).

RAUTI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUTI (FdI). Signor Presidente, il 29 aprile del 1975 veniva aggredito a Milano, dai militanti di Avanguardia operaia, Sergio Ramelli, che aveva diciassette anni ed era militante del Fronte della gioventù, l'organizzazione giovanile del Movimento sociale italiano. Egli venne aggredito con una chiave inglese fuori dalla sua scuola, con violenza: gli fu fracassato il cranio e morì dopo un'agonia durata dal 13 marzo al 29 aprile. Fu ucciso perché credeva, con il suo entusiasmo giovanile, in un'idea. Fu ucciso in un agguato vile, in un'aggressione e non durante scontri di piazza, come qualche testata giornalistica ha avuto l'ardire di scrivere, falsando la realtà. Fu un agguato a un ragazzo, che stava slegando la catena del suo motorino per tornare a casa dalla scuola.

Questi sono giorni di tensione a Milano e direi di intimidazione. In questo stesso momento, alle ore 20, mentre siamo in Aula a ricordare Sergio Ramelli, si sarebbe dovuto svolgere un corteo silenzioso, di commemorazione, che è stato vietato: è stato concesso solo un percorso di 100 metri ed è stato vietato tutto il resto, con intervento della prefettura. È invece stato autorizzato, dalla stessa prefettura, un appuntamento, un presidio, di sedicenti gruppi antifascisti a poca distanza.

Ma non è di questo che desidero parlare. Voglio dire però che anche oggi, su alcuni *social*, sono stati pubblicati *post* che incitano all'odio, alla violenza con l'indicazione #chiaveinglese, #Ramelli #Hazet36, dal nome della chiave inglese che colpì e uccise Sergio Ramelli. Noi vogliamo dire che questa atmosfera di odio, che a distanza di 44 anni si continua a respirare nei confronti del vile assassinio di Sergio Ramelli, è un oltraggio alla sua memoria, alla memoria di un adolescente ucciso barbaramente perché credeva.

A coloro che hanno questa ossessione dell'odio e che hanno tanta nostalgia degli orribili anni di piombo, rispondiamo che noi abbiamo solo l'ossessione di non dimenticare chi è caduto per l'idea, per l'amore per l'Italia e che continueremo a combattere in suo nome e nella sua memoria. (Applausi dal Gruppo FdI. Molte congratulazioni).

DI NICOLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NICOLA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, naturalmente mi associo al ricordo appena fatto di Antonio Gramsci, un grande intellettuale, un grande italiano e un grande antifascista. Ci fosse più tempo, ci sarebbero parole importanti da spendere.

Passo ora al mio intervento su un fatto estremamente grave, che credo sia opportuno sottoporre all'attenzione del Parlamento. Il 16 aprile scorso la procura di Palermo ha spiccato un mandato di cattura contro Marco Zappalà, tenente colonnello in servizio alla Direzione investigativa antimafia di Caltanissetta, e Giuseppe Barcellona, carabiniere della compagnia di Castelvetrano, luogo di nascita del boss mafioso e superlatitante Matteo Messina Denaro. I due sono stati arrestati con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa ed accesso abusivo al sistema informatico. Insieme a loro è stato arrestato anche l'ex sindaco di Castelvetrano, Antonio Vaccarino, già condannato per traffico di droga.

Secondo i magistrati, il carabiniere Barcellona, addetto a trascrivere le intercettazioni disposte nell'ambito della cattura del boss latitante Matteo Messina Denaro, avrebbe passato al tenente colonnello Zappalà i contenuti di un verbale di conversazione tra due indagati in cui si faceva riferimento a dinamiche interne alla famiglia mafiosa di Castelvetrano. Il tenente colonnello Zappalà, a sua volta, avrebbe girato l'intercettazione ad Antonio Vaccarino, che l'avrebbe poi data al boss Vincenzo Sant'Angelo.

È interessante la storia di questo Vaccarino, ex sindaco di Castelvetrano, che Matteo Messina Denaro in persona ribattezzò Svetonio, che in passato aveva intrattenuto una corrispondenza fatta di pizzini con il capomafia e che i nostri servizi segreti hanno poi ammesso essere un loro infiltrato.

Sarà la magistratura a stabilire le responsabilità dei protagonisti di questa vicenda, anche se il sospetto doloroso che appartenenti alle Forze dell'ordine passino informazioni sulle indagini in corso a persone vicine al superboss latitante getta ancora una volta una luce sinistra sul comportamento degli apparati dello Stato nella lotta alla mafia.

Chi sta dalla parte di chi? Dobbiamo ancora una volta porci in quest'Aula questa domanda. (Applausi dal Gruppo M5S).

Le indagini successive alla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno raccontato ai cittadini increduli come, mentre i due magistrati portavano avanti indagini in grado, forse per la prima volta, di smantellare Cosa nostra e le sue attività, pezzi deviati dello Stato, a cominciare da quelli dei Servizi, intrattenevano rapporti sottotraccia con le cosche e i loro affiliati più in vista, alcuni dei quali collocabili nella ristretta cerchia di coloro che nel 1992 decisero la morte degli stessi Falcone e Borsellino.

Per questo sentiamo oggi il dovere di lanciare questo allarme, perché non si possa dire domani che la politica e le istituzioni si sono mostrate distratte di fronte a episodi di collusione così devastanti.

PRESIDENTE. Senatore Di Nicola, la invito a concludere.

DI NICOLA (M5S). Che cosa sta facendo la DIA a Palermo? Il Parlamento vigila e noi vogliamo che attraverso il suo organo più importante, la Commissione antimafia, apra un'indagine per approfondire quello che sta succedendo a Palermo. (Applausi dal Gruppo M5S). Per vedere chi sta dalla parte di chi e perché i magistrati, gli appartenenti ai servizi segreti e gli organi di polizia possano dare, se possono, rassicurazioni ai cittadini che stanno tutti dalla parte delle istituzioni. (Applausi dal Gruppo M5S).

Atti e documenti, annunzio

<u>PRESIDENTE</u>. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 14 maggio 2019

<u>PRESIDENTE</u>. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 14 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 20,02).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica (733)

ARTICOLI DA 1 A 10 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Oggetto)

1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3.

- 2. L'utilizzo del corpo umano o dei tessuti *post mortem* è informato ai principi di solidarietà e proporzionalità ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
- 3. Sono utilizzabili a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e dei successivi decreti attuativi.
- 4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.

Art. 2.

Approvato

(Promozione dell'informazione)

- 1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
- 2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano, in conformità alla disciplina posta dal regolamento di cui all'articolo 8, iniziative volte a:
- *a)* diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie la conoscenza delle disposizioni della presente legge;
- b) diffondere tra i cittadini, attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali e anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.

Art. 3.

Approvato

(Manifestazione del consenso)

- 1. L'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219. La dichiarazione è consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- 2. Il disponente, nella dichiarazione di cui al comma 1, indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», cui spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nella stessa dichiarazione il disponente può indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, laddove avvenute prima della morte del disponente, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente i compiti previsti dalla presente legge.
- 3. Il fiduciario e il suo eventuale sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario e del sostituto avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al fiduciario e al sostituto è rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il fiduciario e il sostituto possono revocare la propria accettazione in qualsiasi momento con atto scritto, che è comunicato al disponente.
- 4. L'incarico del fiduciario, nonché del suo sostituto, può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
- 5. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento con le modalità prescritte dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati di cui al comma 1. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso già manifestato con le forme di cui al comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.
- 6. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale

ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui al comma 5 è espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.

Art. 4.

Approvato

(Centri di riferimento)

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di cui alla presente legge.

2. Le attività dei centri di riferimento di cui al comma 1 che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali il comitato etico indipendente territorialmente competente, individuato ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dell'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, abbia rilasciato parere favorevole. L'attività chirurgica di formazione, laddove in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento autorizzati, non richiede il parere del comitato etico ma la sola autorizzazione da parte della direzione sanitaria della struttura di appartenenza.

Art. 5.

Approvato

(Istituzione dell'Elenco nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti)

- 1. È istituito presso il Ministero della salute l'Elenco nazionale dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4 per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti.
- 2. L'Elenco, consultabile sul sito *internet* del Ministero della salute, è aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico che accerta il decesso l'individuazione del centro di riferimento competente per territorio, al quale dà notizia della morte del disponente.
- 3. Il centro di riferimento, acquisita per il tramite della banca dati di cui all'articolo 3 la prova del consenso espresso, provvede al prelievo del corpo del defunto, dandone notizia all'azienda sanitaria di appartenenza del disponente.
- 4. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

Approvato

(Restituzione del corpo del defunto)

- 1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire il corpo stesso alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla data della consegna.
- 2. Gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.

Art. 7.

Approvato

(Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio, di formazione e di ricerca)

- 1. L'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro.
- 2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

Art. 8.

Approvato

(Regolamento di attuazione)

- 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:
- a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a dodici mesi, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione del corpo del defunto in condizioni dignitose alla famiglia da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura dei corpi dei defunti per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione, nonché le modalità per le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i centri di riferimento:
- b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo dei corpi dei defunti ai fini di cui alla presente legge;
- c) prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
- d) dettare la disciplina delle iniziative previste dall'articolo 2, comma 2.

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

Approvato

(Abrogazione)

1. L'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (122)

ARTICOLI DA 1 A 7

Art. 1.

(Finalità)

- 1. La presente legge disciplina la donazione del corpo *post mortem*, a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, dei soggetti di cui è stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e che hanno espresso in vita il consenso secondo le modalità definite all'articolo 2 della presente legge, nonché dei soggetti deceduti non riconosciuti e conservati a disposizione dell'autorità giudiziaria per dodici mesi.
- 2. La donazione del corpo *post mortem* è informata a princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato ed è disciplinata secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

Art. 2.

(Manifestazione del consenso)

- 1. I cittadini che intendono donare il proprio corpo per le finalità di cui all'articolo 1 devono esprimere tale volontà in modo chiaro e inequivocabile, con una dichiarazione scritta, e devono mostrare di conoscere con chiarezza l'uso che si farà del loro corpo, precisando anche se desiderano essere tumulati o cremati al termine dell'attività di studio, di ricerca scientifica o di formazione. La dichiarazione di volontà può essere revocata in qualsiasi momento.
- 2. La mancata dichiarazione di volontà o la modifica anche solo verbale prima della morte è

considerata quale dissenso all'utilizzo del proprio corpo.

3. Per i minori di età il consenso di cui ai commi 1 e 2 è espresso dai genitori o dal tutore legale.

Art. 3.

(Promozione dell'informazione ai cittadini)

1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

Art. 4.

(Donazione del corpo post mortem)

- 1. La donazione del corpo post mortem non può avere fini di lucro.
- 2. Eventuali elargizioni effettuate da privati a fini di studio, di ricerca scientifica o di formazione mediante l'utilizzo delle salme sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *c*).

Art. 5.

(Regolamento di attuazione)

- 1. Con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, individuando in particolare:
- *a)* le modalità e i tempi, non superiori a dodici mesi, per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione del cadavere alla famiglia ovvero per la tumulazione dei cadaveri di soggetti non riconosciuti, da parte dei centri di riferimento di cui alla lettera *c)*;
- b) le cause di esclusione di utilizzo dei cadaveri nel rispetto della salvaguardia dei principi di igiene e di tutela pubblica;
- c) le strutture universitarie e le strutture ospedaliere da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione del cadavere ai fini della presente legge.

Art. 6.

(Istituzione del registro per l'utilizzo dei cadaveri)

1. Presso le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), è istituito il registro per l'utilizzo delle salme per fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, nel quale sono annotati i riferimenti utili a identificare il soggetto utilizzatore, nonché il momento e le modalità di utilizzo del cadavere, nel rispetto del corpo umano.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 733 DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (176)

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina la donazione del corpo e il conseguente utilizzo ai fini di studio, ricerca scientifica e formazione, di soggetti dei quali è stata accertata la morte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e che hanno espresso in vita il consenso secondo le modalità definite all'articolo 2 della presente legge e dei soggetti deceduti e conservati a disposizione dell'autorità giudiziaria per dodici mesi.

Art. 2.

(Manifestazione del consenso)

- 1. I cittadini possono esprimere la volontà di donare il proprio corpo *post mortem* per le finalità di cui all'articolo 1. I termini, le forme e i modi della scelta di donazione del proprio corpo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e quindi della possibilità di recedere da una precedente scelta in qualsiasi momento della propria vita.
- 2. La mancata dichiarazione di volontà o la modifica anche solo verbale prima della morte è considerata quale dissenso inoppugnabile all'utilizzo del proprio corpo successivamente alla morte.
- 3. Per i minori di età il consenso di cui ai commi 1 e 2 è manifestato dai genitori o dal tutore legale.

Art. 3.

(Modalità e tempi di attuazione)

- 1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
- *a)* stabilisce le modalità e i tempi, non superiori a dodici mesi, per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione del cadavere alla famiglia o per la tumulazione dei cadaveri di soggetti non riconosciuti, da parte dei centri di riferimento di cui alla lettera *c)*;
- b) indica le cause di esclusione di utilizzo dei cadaveri nel rispetto della salvaguardia dei principi di igiene e di pubblica tutela;
- *c)* individua le strutture universitarie e le strutture ospedaliere da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione del cadavere per i fini di cui alla presente legge.

Art. 4.

(Istituzione del Registro per l'utilizzo del cadavere)

1. È istituito presso le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), il Registro per l'utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione affidato alla direzione sanitaria, nel quale annotare i riferimenti utili a identificare il soggetto utilizzatore, nonché il momento e le modalità di utilizzo nel rispetto della dignità duratura del corpo umano.

Art. 5.

(Promozione dell'informazione)

1. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e in collaborazione con gli enti locali, le associazioni di volontariato, le società scientifiche, le aziende sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 733 DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (697)

ARTICOLI DA 1 A 9

Art. 1.

(Oggetto)

- 1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3.
- 2. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* è informato ai principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento dello Stato, ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
- 3. Sono utilizzabili ai fini di studio e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte, come disciplinata dal regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
- 4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio e alla ricerca scientifica.

Art. 2.

(Promozione dell'informazione)

- 1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
- 2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:
- a) diffondere tra i medici di medicina generale, tra i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge; b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

Art. 3.

(Manifestazione del consenso)

- 1. L'atto di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio, di cui all'articolo 4 della presente legge, o all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento. La dichiarazione può essere revocata; la revoca deve essere comunicata al centro di riferimento.
- 2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. L'ufficiale dello stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale.
- 3. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori.

Art. 4.

(Centri di riferimento)

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.

Art. 5.

(Restituzione della salma)

- 1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro due anni dalla data della consegna.
- 2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l'hanno presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 6.

(Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca)

- 1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro.
- 2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

Art. 7.

(Regolamento di attuazione)

- 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma3, della legge 23 agosto 1988,n.400, il regolamento di attuazione della presente legge al fine di:
- a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a due anni, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione della salma in condizioni dignitose alla famiglia da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione, nonché le modalità per le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i centri di riferimento;
- b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge;
- c) individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8;
- *d)* prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

- 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Abrogazione)

1. È abrogato l'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 733 DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo ($\underline{1}$)

N.B. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato in data 27 ottobre 2017 per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

ARTICOLI DA 1 A 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Finalità)

- 1. La presente legge introduce il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.
- 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle attività espressamente consentite dalla Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106, e dalla Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95.
- 3. Alle società di cui al comma 1 è preclusa la partecipazione ad ogni bando o programma di finanziamento pubblico.
- 4. I divieti di cui al comma 1 valgono per tutti gli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*). È altresì fatto divieto alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle attività di cui al comma 1.

Art. 2.

Approvato

(Definizioni)

- 1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) «intermediari abilitati»: le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione; b) «finanziamento»: ogni forma di supporto finanziario effettuato anche attraverso società controllate, aventi sede in Italia o all'estero, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui al presente articolo; c) «mina antipersona»: ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, di cui alla legge 26 marzo 1999, n. 106, una mina progettata in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone. Le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto di un veicolo, invece che di una persona, e dotate di dispositivi di anti manipolazione, non sono considerate mine antipersona per il solo fatto di essere così congegnate;
- d) «mina»: una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie, e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo;

e) «munizioni e submunizioni cluster»: ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 95, ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi, fatte salve le specifiche di esclusione indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 della Convenzione;

f) «organismi di vigilanza»: la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati di cui alla lettera a).

Art. 3.

Approvato

(Compiti degli organismi di vigilanza)

- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di vigilanza emanano, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster* e di loro singoli componenti. Nello stesso termine, i medesimi organismi di vigilanza provvedono a redigere e pubblicare l'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1, e ad indicare l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.
- 2. Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 4.

Approvato

(Compiti degli intermediari)

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, gli intermediari finanziari provvedono ad escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nel predetto elenco.

Art. 5.

Approvato

(Verifiche)

- 1. Al fine di verificare il rispetto dei divieti di cui all'articolo 1, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi.
- 2. Gli organismi di vigilanza provvedono, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di *compliance* in relazione ai divieti di cui alla presente legge.

Art. 6.

Approvato

(Sanzioni)

- 1. Gli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a euro 1.500.000, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- 2. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.
- 3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate,

l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

Art. 7.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la *Multinational Force and Observers* (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017 (**961**)

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalle note medesime.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

- 1. All'onere derivante dallo Scambio di note di cui all'articolo 1, valutato in 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017 (962)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 27 del *Memorandum* d'intesa medesimo.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

- 1. All'onere derivante dal *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, valutato in 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009 (1103)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.

Art. 2

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

- 1. All'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1, commi 541 e 542, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- 2. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato misto di gestione previsto dal punto 6.1 dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
- 3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016 (1104)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 86 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* .

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 733, 122, 176 e 697

- La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che:
- con riferimento all'articolo 3, le risorse stanziate a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 573, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) per la gestione e il funzionamento della banca dati per le disposizioni anticipate di trattamento istituita dall'articolo 1, comma 418, della legge n. 205 del 2017 pari a 400.000 euro annui a decorrere dal 2019, siano sufficienti per lo svolgimento a regime delle attività recate dall'articolo 3 medesimo;
- le spese previste dall'articolo 6, comma 2, possano essere sostenute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate ai progetti di ricerca.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 961

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 962

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1103

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1104

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni: Disegno di legge n. 1:

sull'articolo 3, il senatore Briziarelli avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 7, il senatore Castaldi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Barbaro, Bogo Deledda, Bonifazi, Borgonzoni, Bossi Umberto, Caliendo, Candiani, Cattaneo, Causin, Cerno, Cioffi, Ciriani, Coltorti, Conzatti, Crimi, Crucioli, Dal Mas, D'Angelo, De Poli, Faraone, Fattori, Ferrara, Ferro, Galliani, Garavini, Garnero Santanchè, Giacobbe, Giammanco, Laus, Maffoni, Marinello, Merlo, Messina Alfredo, Mirabelli, Misiani, Monti, Morra, Napolitano, Nocerino, Ortis, Renzi, Rivolta, Ronzulli, Rossomando, Santangelo, Sciascia, Siri, Solinas, Stancanelli, Stefano, Toffanin, Urso, Verducci, Vono e Zanda.

È assente per incarico avuto dal Senato la senatrice: Taverna, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

A nome della 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), il senatore Vallardi ha presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, la relazione sulla risoluzione, approvata il 16 aprile 2019, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sull'invasione della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) (*Doc.* XXIV, n. 5-A).

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta del 16 aprile 2019, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sull'invasione della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) (*Doc.* XXIV, n. 5).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro per la pubblica amministrazione

Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricoltura (1252) (presentato in data 29/04/2019);

senatore Lannutti Elio

Modifica dell'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (1253) (presentato in data 18/04/2019);

senatori Taverna Paola, Angrisani Luisa, Campagna Antonella, Castaldi Gianluca, Castellone Maria Domenica, Corbetta Gianmarco, Corrado Margherita, Dessi' Emanuele, Di Girolamo Gabriella, Donno Daniela, Fede Giorgio, Floridia Barbara, Gallicchio Agnese, Gaudiano Felicia, Lannutti Elio, Lanzi Gabriele, La Mura Virginia, L'Abbate Patty, Leone Cinzia, Mantero Matteo, Maiorino Alessandra, Matrisciano Susy, Mollame Francesco, Pellegrini Marco, Pirro Elisa, Presutto Vincenzo, Trentacoste Fabrizio, Vaccaro Sergio, Vanin Orietta

Delega al Governo in materia di protezione degli insetti a livello nazionale (1254) (presentato in data 19/04/2019);

senatore Ciriani Luca

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di negazione, minimizzazione in modo grave o apologia dei massacri delle foibe (1255)

(presentato in data 29/04/2019);

senatori Bonfrisco Anna Cinzia, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Ottimizzazione, razionalizzazione e coordinamento della spesa del personale degli Organi di rilievo costituzionale (1256)

(presentato in data 29/04/2019);

senatori Romeo Massimiliano, Borghesi Stefano, Pirovano Daisy, Calderoli Roberto, Augussori Luigi, Saponara Maria, Ostellari Andrea, Pillon Simone, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Arrigoni Paolo, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Pazzaglini Giuliano, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni concernenti misure di semplificazione in materia di adozioni (1257)

(presentato in data 29/04/2019);

senatore Calderoli Roberto

Disposizioni volte a contrastare la diffusione dei reati di violenza sessuale introducendo il trattamento farmacologico di blocco androgenico e la castrazione chirurgica (1258) (presentato in data 29/04/2019).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

9^a Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Pres. Consiglio Conte Giuseppe (Conte-I), Ministro interno Salvini Matteo (Conte-I) ed altri.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto (1249)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.1718 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 19/04/2019);

Commissioni 8^a e 13^a riunite

Gov. Conte-I: Pres. Consiglio Conte, Ministro infrastrutture e trasporti Toninelli ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (1248)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Industria, commercio, turismo), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 19/04/2019).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 18 aprile 2019, ha trasmesso per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 95, 96 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 5^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 29 maggio 2019. Le Commissioni 1^a, 2^a, 3^a, 4^a, 7^a, 8^a, 9^a, 10^a, 11^a, 12^a e 13^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 5^a Commissione entro il 19 maggio 2019.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 18 aprile 2019, ha trasmesso per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 95, 96 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (n. 82).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 29 maggio 2019. La 5^a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 8^a Commissione entro il 19 maggio 2019.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 17 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come modificato dall'articolo 1, comma 463, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la relazione sulle attività svolte da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - nell'anno 2017

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc.* CLXII, n. 2).

Con lettere in data 10 e 17 aprile 2019 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Pavia, Arce (Frosinone), Battifollo (Cuneo), Valsolda (Como), Eraclea (Venezia), Loiano (Bologna), Senise (Potenza), Frassinello Monferrato (Alessandria).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Relazione della Commissione al Consiglio - Valutazione della raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (COM(2019) 169 definitivo), alla 11a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell'impegno (COM(2019) 178 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione: il contesto attuale e possibili nuove iniziative (COM(2019) 163 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a.

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, trasmissione di atti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettere in data 12 aprile 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936:

un documento di osservazioni e proposte sul "pilastro europeo dei diritti sociali, criticità e opportunità". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 240);

il "XX Rapporto sul mercato del lavoro e contrattazione collettiva 2017-2018". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto n. 241).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

I signori Mauro Baldacci, Fiorenza Pisani, Simone Salucci, Elio Felici, Giorgio Gabrielli, Girolamo Baldacci, Violetta Severini, Giovanni Battista Felici, Alberto Luzi da Montecopiolo (Pesaro e Urbino) e numerosi altri cittadini chiedono che non siano approvati i disegni di legge per il distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e alla conseguente aggregazione alla regione Emilia-Romagna (Petizione n. 351, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Ettore Maria Bartolucci da Urbino chiede:

la modifica dell'art. 10, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, in materia di notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni (Petizione n. 352, assegnata alla 1a Commissione permanente); modifiche agli articoli 66, 96 e 134 della Costituzione, nonché agli artt. 1, 5, 8, 9 e 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, al fine di attribuire alla Corte Costituzionale alcune competenze

attualmente riservate alle Camere (Petizione n. 353, assegnata alla 1a Commissione permanente);

la signora Antonella Buono da Salerno, a nome del Movimento politico "Il Sole d'Italia", chiede l'adozione di un atto di indirizzo che impegni il Governo a riconoscere Juan Guaidò come legittimo Presidente della RepubblicaBolivariana del Venezuela e ad attivare le conseguenti relazioni istituzionali e diplomatiche (Petizione n. 354, assegnata alla 3a Commissione permanente);

la signora Maria Rosaria Sergi da Cefalù (Palermo) chiede:

che ogni luogo aperto al pubblico sia obbligatoriamente dotato di defibrillatori semiautomatici (DAE) e che il personale sia adeguatamente formato all'utilizzo di tali dispositivi (Petizione n. 355, assegnata alla 12a Commissione permanente);

che vengano estesi gli accertamenti medici obbligatori previsti per gli sportivi agonisti anche a coloro che praticano attività non agonistiche (Petizione n. 356, assegnata alla 7a Commissione permanente); il sig. Francesco Di Pasquale da Cancello ed Arnone (Caserta) chiede:

la riduzione degli emolumenti corrisposti a favore di parlamentari, consiglieri comunali, regionali e sindacalisti (Petizione n. 357, assegnata alla 1a Commissione permanente);

che venga prevista la decadenza dei Consiglieri comunali che non partecipano in modo protratto e ingiustificato alle riunioni del Consiglio (Petizione n. 358, assegnata alla 1a Commissione permanente);

disposizioni per limitare i pignoramenti dei conti correnti (Petizione n. 359, assegnata alla 2a Commissione permanente).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 19 al 29 aprile 2019)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 28

BERNINI: sulla chiusura della E45 tra Toscana ed Emilia-Romagna per il pericolo di crollo di un

viadotto (4-01120) (risp. TONINELLI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

sulla chiusura della E45 tra Toscana ed Emilia-Romagna per il pericolo di crollo di un viadotto (4-01227) (risp. TONINELLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

BONINO: sulla garanzia del diritto di voto per i cittadini residenti nel Regno Unito per le elezioni europee di maggio 2019 (4-01284) (risp. MERLO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)

CROATTI ed altri: sulla garanzia della sicurezza del testimone di giustizia Pino Masciari (4-01156) (risp. GAETTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

GINETTI, GRIMANI: sulla chiusura della E45 tra Toscana ed Emilia-Romagna per il pericolo di crollo di un viadotto (4-01384) (risp. TONINELLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

MODENA: sulla chiusura della E45 tra Toscana ed Emilia-Romagna per il pericolo di crollo di un viadotto (4-01127) (risp. TONINELLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

NISINI: sulla chiusura della E45 tra Toscana ed Emilia-Romagna per il pericolo di crollo di un viadotto (4-01144) (risp. TONINELLI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

ZAFFINI: sulla chiusura della E45 tra Toscana ed Emilia-Romagna per il pericolo di crollo di un viadotto (4-01258) (risp. TONINELLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) Mozioni

MARCUCCI, MALPEZZI, MIRABELLI, STEFANO, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNA', ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BITI, BOLDRINI, BONIFAZI, CERNO, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FARAONE, FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, LAUS, MAGORNO, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, MESSINA Assuntela, MISIANI, NANNICINI, PARENTE, PARRINI, PATRIARCA, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, RENZI, RICHETTI, ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, SUDANO, TARICCO, VATTUONE, VERDUCCI, ZANDA - Il Senato,

considerato che:

le tensioni politiche e le continue fibrillazioni che investono con frequenza e intensità crescenti la maggioranza di Governo, unite al conclamato fallimento delle politiche per la crescita e al progressivo isolamento internazionale dell'Italia, stanno conducendo il Paese verso una condizione irreversibile di stallo politico-istituzionale e di declino economico e sociale, che l'Esecutivo in carica non appare più in grado di fronteggiare;

da mesi l'azione di governo è ormai sostanzialmente paralizzata da contrapposizioni e veti incrociati tutti interni alle forze di maggioranza, orientati esclusivamente a lucrare un interesse elettorale, a scapito della funzionalità delle amministrazioni centrali dello Stato e della tempestività ed efficacia nella gestione dei più delicati *dossier* all'ordine del giorno del Governo, da quelli economici e sociali a quelli internazionali;

la vicenda del "decreto crescita", approvato "salvo intese" dal Consiglio dei ministri il 4 aprile 2019 e ancora non emanato a dispetto dei suoi dichiarati presupposti di necessità e d'urgenza, nonché quella del "decreto sblocca cantieri" (decreto-legge n. 32 del 2019), adottato dopo analoga e sofferta gestazione, dimostrano la crescente difficoltà dell'Esecutivo non solo nel trovare al suo interno le necessarie "intese" e lo spirito di collegialità previsto dall'articolo 95 della Costituzione, ma anche e soprattutto nel comprendere e interpretare le aspettative delle imprese e dei cittadini che si trovano quotidianamente a fronteggiare gli effetti della crisi economica tuttora in atto;

nel discorso d'insediamento pronunciato al Senato il 5 giugno 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva posto al centro dell'azione di governo il rafforzamento del contrasto alla "corruzione che si insinua in tutti gli interstizi delle attività pubbliche, altera la parità di condizioni tra gli imprenditori, degrada il prestigio delle pubbliche funzioni", aggiungendo che si sarebbero "contrastate con ogni mezzo le mafie, aggredendo le loro finanze, le loro economie e colpendo le reti di relazioni che consentono alle organizzazioni criminali di rendersi pervasive nell'ambito del tessuto socioeconomico";

alla luce di quelle parole appare a maggior ragione discutibile la scelta di ammettere alla compagine governativa un soggetto già condannato con sentenza definitiva per bancarotta fraudolenta e

sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, cioè per reati la cui natura e gravità avrebbero dovuto sconsigliare la nomina a sottosegretario di Stato o, quanto meno, precludergli il conferimento di deleghe tali da esporlo a un conflitto d'interessi, cioè a quello stesso fenomeno che il presidente Conte nel suo discorso d'insediamento aveva definito "un tarlo che mina il nostro sistema economico e sociale sin nelle sue radici e impedisce che il suo sviluppo avvenga nel rispetto della legalità e secondo le regole della libera competizione";

considerato, per altro verso, che:

il Documento di economia e finanza 2019, il primo che incorpora negli andamenti tendenziali gli effetti dei provvedimenti approvati in questa prima fase della Legislatura, ha di fatto certificato il fallimento della politica economica del Governo, riconoscendo ufficialmente un insuccesso previsto da tutti i più autorevoli istituti nazionali e internazionali già nello scorso autunno e rendendo evidente una pericolosa incapacità di programmazione degli obiettivi e di valutazione degli effetti economici delle proprie scelte;

nel medesimo quadro programmatico del Governo, il tasso di disoccupazione risulta accresciuto dal 10,6 per cento del 2018 all'11 per cento dell'anno in corso, con un ulteriore peggioramento dello 0,1 per cento nel 2020; la crescita degli investimenti fissi lordi si è ridotta dal 3,4 per cento del 2018 all'1,4 per cento nel 2019 e, per quanto riguarda gli investimenti pubblici, non si ravvisa ancora alcuna evidenza del grande piano di investimenti, più volte annunciato dal Governo; di contro, la pressione fiscale è tornata a salire: dal 42,1 per cento del 2018 al 42,7 per cento nel biennio 2020-2021;

oltre agli inconsistenti risultati sul versante della crescita, il DEF ha evidenziato un quadro allarmante di una finanza pubblica tornata fuori controllo nei pochi mesi di attività del Governo, con un indebitamento netto che dalla previsione del 2 per cento di dicembre 2018 è aumentato al 2,4 per cento; questo peggioramento rende certa, per ammissione dello stesso Governo, l'attivazione del taglio della spesa, previsto dalla legge di bilancio per il 2019, di 2 miliardi di euro, tra cui 300 milioni per il trasporto pubblico locale, con evidenti ripercussioni sul livello delle prestazioni dei servizi essenziali per i cittadini;

la ridotta credibilità dell'azione del Governo ha determinato un aumento dello *spread*, oggi stabilmente al di sopra dei 250 punti base rispetto ai 130 dell'inizio del 2018, costringendo a finanziare una maggior spesa per interessi che sottrae risorse per la crescita e fa registrare nel 2019 l'aumento complessivo fino al 132,6 per cento del debito in rapporto al PIL: un livello che, ancorché ottimistico perché incorpora irrealistici proventi da privatizzazioni pari all'1 per cento del PIL, è il più alto mai raggiunto in Italia dal 1924;

rilevato che il Governo non ha, ad oggi, fornito alcun elemento idoneo a sostenere credibilmente gli obiettivi della manovra di bilancio per il 2020, posto che, secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, per neutralizzare le clausole di incremento dell'IVA e delle accise, finanziare le spese a politiche invariate e gli annunciati maggiori investimenti e mantenere gli obiettivi fissati nel DEF, dovrebbero essere individuate misure per circa 25 miliardi di euro nel 2020, che salirebbero a circa 36 miliardi di euro nel 2021 per raggiungere i 45 miliardi di euro a fine periodo;

preso atto, in definitiva, che la delicata situazione internazionale, la persistenza della crisi economica e finanziaria che ancora investe l'Europa e, soprattutto, lo stato di sfiducia delle imprese e il crescente malessere sociale che colpisce ampie fasce della popolazione italiana richiederebbero un Governo solido e sicuro, politicamente coeso, libero da condizionamenti privati e immune anche solo dal sospetto dell'asservimento a interessi criminali; un Governo capace di operare in condizioni di piena legittimazione democratica a tutela dell'interesse nazionale;

valutato infine che il "governo del cambiamento" ha prodotto fino ad oggi un unico e accertato cambiamento: da quando si è insediato, gli italiani sono più indebitati e isolati nel mondo, il prestigio e la credibilità dell'Italia si sono appannati, l'occupazione è diminuita, la crescita si è fermata, l'insicurezza e l'illegalità si sono accresciute, assieme alla percezione di impunità dei governanti,

esprime, ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione e dell'articolo 161 del Regolamento del Senato, la propria sfiducia al Governo.

(1-00118)

Interrogazioni

CORBETTA, ABATE, ANASTASI, NUGNES, CORRADO, CASTALDI, ANGRISANI, DONNO, RICCARDI, LANNUTTI, FLORIDIA, NOCERINO, LEONE, NATURALE, GALLICCHIO, BOTTO

- *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

il programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della Lombardia evidenzia che la capacità totale di incenerimento degli impianti presenti in Lombardia risultava pari a 2.521.600 tonnellate annue, con riferimento al 2011. Il quantitativo di rifiuto urbano residuo prodotto in Lombardia nel 2010 era pari a 2.133.885 tonnellate annue, mentre la previsione al 2020 risulta pari a 1.112.361 tonnellate annue, con una diminuzione netta pari a ben 1.021.524 tonnellate annue. La stima di sovracapacità degli impianti al 2020 risulta quindi pari a ben 1.298.003 tonnellate annue;

il 3 dicembre 2013 il Consiglio regionale della Lombardia approvava la risoluzione n. 9 inerente al PRGR, con la quale, ritenendo necessario evitare che il sistema impiantistico lombardo diventasse un terminale europeo per l'incenerimento dei rifiuti in competizione con gli impianti nordeuropei interessati da un'analoga condizione di sovradimensionamento e prevedendo che la sovracapacità della Lombardia avrebbe potuto determinare un afflusso di rifiuti urbani e speciali da tutto il territorio nazionale con impatti negativi sull'ambiente e sulla salute dei cittadini, impegnava la Giunta regionale a definire scenari e criteri di dismissione progressiva degli impianti, coerenti con la progressiva diminuzione della produzione del rifiuto urbano residuo regionale, in modo da favorire la disattivazione degli impianti meno efficienti sotto il profilo ambientale e ad attivarsi affinché le nuove reti di teleriscaldamento risultassero coerenti con gli scenari di dismissione prospettati;

in linea con gli impegni approvati dal Consiglio regionale, il PRGR, approvato con determinazione di Giunta n. X/1990 del 20 giugno 2014, prevede la possibilità di dismissione degli inceneritori più obsoleti e pertanto, nell'ambito delle norme tecniche di attuazione, stabilisce che entro 12 mesi dall'approvazione del PRGR, la Giunta avrebbe definito i criteri e le indicazioni riguardo alla progressiva e graduale dismissione di impianti di trattamento del rifiuto urbano residuo non più necessari ai fini del mantenimento dell'autosufficienza regionale; tali linee guida non sono mai state emanate dalla Giunta; nonostante varie sollecitazioni nel corso del tempo, nessun provvedimento è stato adottato dalla Giunta per ridurre la capacità impiantistica e per limitare la nuova costruzione e l'ampliamento di reti di teleriscaldamento alimentate da inceneritori;

secondo i dati più recenti, nel 2017 la percentuale di raccolta differenziata in Lombardia si è attestata al 69,6. La produzione di rifiuti urbani residui è scesa a circa 1.400.000 tonnellate all'anno, con una riduzione di 700.000 tonnellate rispetto al dato del 2010. Tale discesa conferma le previsioni del PRGR e implica che nel 2017 la sovracapacità impiantistica regionale risultava già pari a 1.000.000 tonnellate annue;

le reti di teleriscaldamento permettono ai gestori degli inceneritori di valorizzare economicamente parte del cascame di calore. Tuttavia gli elevati investimenti per la costruzione delle reti impongono periodi di esercizio pluridecennali durante i quali gli inceneritori devono continuare a bruciare rifiuti per "produrre" cascame di calore, a prescindere dall'effettivo fabbisogno di smaltimento del territorio. La vita operativa di taluni impianti vecchi e obsoleti viene forzatamente prolungata, a costo di ingenti interventi di ammodernamento, per garantire nel tempo la produzione del cascame di calore che alimenta il teleriscaldamento;

gli investimenti sugli inceneritori e sulle annesse reti di teleriscaldamento sottraggono risorse a quelli per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile a zero emissioni. La costruzione di reti di teleriscaldamento legate agli inceneritori crea, quindi, un sistema estremamente rigido con il duplice effetto negativo di rimandare a tempo indeterminato l'adozione di politiche virtuose, nel campo sia della gestione dei rifiuti, sia della transizione energetica;

a titolo di esempio, l'inceneritore di Desio (Monza e Brianza) di proprietà della società pubblica Brianza energia ambiente SpA, in esercizio dal 1976, è stato sottoposto nel 2016 a un intervento di ammodernamento da 15 milioni di euro in base a un piano industriale di durata ventennale. La rete di teleriscaldamento è stata progressivamente ampliata e attualmente si estende per oltre 40 chilometri nei

comuni di Desio, Bovisio Masciago, Nova Milanese e Varedo; per i prossimi anni è prevista l'estensione ai comuni di Cesano Maderno, Muggiò e Cinisello Balsamo;

nel mese di marzo 2019 la società pubblica Silea SpA, proprietaria dell'inceneritore di Valmadrera (Lecco) costruito nel 1981, ha pubblicato un bando di gara da 80 milioni di euro per la costruzione e la gestione per 35 anni di una rete di teleriscaldamento, alimentata dall'inceneritore, nei comuni di Valmadrera, Malgrate e Lecco;

il Consiglio dei ministri del 3 settembre 2018 ha deliberato di impugnare la legge della Regione Marche n. 22 del 28 giugno 2018 (che intendeva escludere l'incenerimento dalle strategie di gestione dei rifiuti) in quanto la legislazione in materia ambientale non spetta alle Regioni ma, secondo l'articolo 117 della Costituzione, è di competenza esclusiva dello Stato; in quell'occasione, il Ministro pro tempore Costa ha dichiarato alla stampa: "Però proprio perché la competenza è statale e noi non siamo contrari alla ratio della legge, ho dato disposizione agli uffici legislativi affinché sia modificato l'art. 35 dello Sblocca Italia contro cui tantissimi cittadini e comitati si sono sempre battuti. È arrivato il momento di non puntare più sull'incenerimento ma sulla differenziata di qualità e sull'economia circolare",

si chiede di sapere:

enti locali sotto i 50.000 abitanti;

se il Ministro in indirizzo intenda favorire la dismissione progressiva del parco inceneritori in Lombardia, al fine di ridurre l'attuale sovracapacità degli impianti e, in caso affermativo, con quale strumenti e con quali tempistiche;

se intenda evitare che la minor produzione di rifiuti urbani residui possa essere compensata incenerendo maggiori quantitativi di altri rifiuti, come, ad esempio, i fanghi di depurazione;

a che punto siano i lavori degli uffici legislativi del Ministero per la modifica dell'art. 35 dello "sblocca Italia", di cui al decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, utili anche al fine di evitare che gli impianti in Lombardia siano utilizzati per lo smaltimento di rifiuti provenienti da altre zone del territorio nazionale, disattendendo così le previsioni di dismissione di alcuni impianti, tanto attesa dai cittadini;

se intenda attivarsi affinché sia impedito l'ampliamento o la nuova costruzione di reti di teleriscaldamento alimentate da inceneritori di rifiuti o altri impianti industriali inquinanti, o non coerenti con i principi dell'economia circolare, e sia favorita la riconversione delle reti di teleriscaldamento esistenti, perché siano progressivamente abbandonate le fonti di calore più inquinanti, come gli inceneritori, in favore di fonti energetiche a zero emissioni. (3-00797)

CROATTI, RICCARDI, SANTILLO, CAMPAGNA, GRANATO, ANASTASI, DONNO, DE LUCIA, BOTTO, LANNUTTI, GAUDIANO, MARINELLO, FERRARA, PARAGONE, CORBETTA, ANGRISANI, MANTOVANI, MALLEGNI, GIANNUZZI, NOCERINO, ACCOTO, PRESUTTO, PUGLIA, VACCARO, PESCO, GUIDOLIN - Al Ministro dell'interno. - Premesso che: l'operazione "Spiagge sicure" del 2018 ha registrato un gran successo ottenendo risultati soddisfacenti nella lotta all'abusivismo commerciale e alla contraffazione. L'iniziativa ha riguardato 54 Comuni costieri, distribuiti in 29 province e 12 regioni, che hanno potuto beneficiare delle risorse messe a disposizione per un totale di 2 milioni e 400.000 euro, per un importo fino a 50.000 euro ciascuno; da qualche giorno è stata rilanciata l'operazione "Spiagge sicure" anche per l'estate 2019, prevedendo l'aumento del fondo messo a disposizione fino a 4 milioni e 200.000 euro e coinvolgendo soltanto 100

vi è da evidenziare che nel 2018, con circa la metà dei fondi, sono stati raggiunti rilevanti risultati, inoltre le modifiche apportate rispetto all'anno precedente destano particolari perplessità, soprattutto rispetto all'esclusione dei Comuni con più di 50.000 abitanti, stando ciò a significare che importanti Comuni costieri e turistici, come ad esempio Rimini e Ravenna con un'elevatissima affluenza, non potrebbero beneficiare delle risorse stanziate per combattere abusivismo commerciale e attività illecite; considerato che:

l'Emilia-Romagna è una regione ricca di località balneari con chilometri di costa che registrano annualmente milioni di presenze turistiche e necessitano ogni anno di ingenti investimenti per la

sorveglianza e la sicurezza delle spiagge. Seguendo tali criteri saranno solo tre i Comuni che potranno beneficiare dell'operazione "Spiagge sicure";

secondo tale limitazione, quindi, quelle località turistiche che durante il periodo estivo sono maggiormente prese d'assalto da migliaia di turisti non potranno accedere alle risorse stanziate per garantire la sicurezza e la legalità,

si chiede di sapere se il limite dei 50.000 abitanti sia sostenuto dalla previsione di specifiche misure a favore dei Comuni con più di 50.000 abitanti per assicurare la legalità e la sicurezza durante il periodo estivo, o, al contrario, se il Ministro in indirizzo intenda prendere in considerazione la possibilità di eliminare il limite, consentendo ai Comuni con più di 50.000 abitanti di beneficiare del provvedimento.

(3-00798)

<u>VERDUCCI</u>, <u>IORI</u>, <u>MALPEZZI</u>, <u>RAMPI</u> - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. - Premesso che:

secondo quanto risulta agli interroganti e secondo quanto dichiarato da diversi sindaci di comuni facenti parte del cratere sismico delle province di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, l'Ufficio scolastico regionale delle Marche starebbe predisponendo una revisione della pianta organica del personale docente, afferente ad istituti scolastici comprensivi presenti nei comuni citati, per l'anno scolastico 2019/2020;

la revisione segue alle disposizioni trasmesse dalla circolare prot. n. 442 del 18 marzo 2019, emanata dalla Direzione generale per il periodo scolastico, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; considerato che:

a far seguito dall'anno scolastico 2016/2017, secondo quanto disposto dall'articolo 18-bis del decretolegge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, e successive modificazioni, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici del Centro Italia, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, alle nuove strutture nel frattempo edificate, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, i dirigenti degli USR possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola;

inoltre, gli stessi dirigenti degli USR possono istituire con loro decreti ulteriori posti di personale docente, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), e possono assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti dall'articolo 1, commi 66 e seguenti, della legge n. 107 del 2015, dall'articolo 455, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, e dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 42 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2016, così come previsto dal medesimo articolo 18-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;

tenuto conto che la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) non assegna ulteriori risorse, né prevede il rinnovo delle misure di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 per all'anno scolastico 2019/2020,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo affinché si possa garantire ai comuni facenti parte del cratere sismico la necessaria continuità didattica alle scuole di ogni ordine e grado, evitando di aggiungere ulteriori problematicità a territori e comunità già duramente sottoposte alle difficoltà *post* sisma e ai disagi della ricostruzione.

<u>TARICCO</u>, <u>PINOTTI</u>, <u>ROJC</u>, <u>LAUS</u>, <u>GIACOBBE</u>, <u>MARINO</u>, <u>CUCCA</u>, <u>VALENTE</u>, <u>BITI</u>, <u>SBROLLINI</u>, <u>BOLDRINI</u>, <u>FERRAZZI</u>, <u>MESSINA Assuntela</u>, <u>IORI</u> - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

il Comune di Saluzzo (Cuneo) è proprietario dell'immobile in cui era sito l'ex Tribunale di Saluzzo, realizzato con fondi statali destinati all'edilizia giudiziaria;

a seguito del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, di riforma della geografia giudiziaria, tale Tribunale è stato soppresso e gli uffici giudiziari facenti capo al circondario di Saluzzo sono stati accorpati al Tribunale di Cuneo, ad eccezione dei giudici di pace rimasti sul territorio;

il Tribunale di Cuneo per potersi organizzare e dotarsi degli spazi necessari ad ospitare gli uffici giudiziari dei Tribunali soppressi, con nota dell'8 aprile 2013 a firma del presidente del Tribunale, ha chiesto al sindaco l'autorizzazione alla permanenza presso il fabbricato di piazza Buttini degli uffici giudiziari fino a che non fossero completati i lavori di allestimento della nuova sede in Cuneo, autorizzazione concessa con nota del 12 aprile 2013 del sindaco *pro tempore* di Saluzzo;

con decreto ministeriale datato 8 agosto 2013 il Ministro *pro tempore* ha autorizzato il proseguimento dell'utilizzo dei locali per un periodo di tre anni e sei mesi a decorrere dalla data del 13 settembre 2013 e quindi sino al 12 marzo 2017;

con lo spostamento degli uffici giudiziari, al netto dello spazio per i giudici di pace e di quello ad archivio, nei piani primo, secondo e terzo, si sono liberati spazi per oltre 4.000 metri quadrati;

in data 27 maggio 2016, con nota prot. n. 18230, successivamente integrata con la nota prot. n. 35800 del 7 novembre 2016 il Comune di Saluzzo ha presentato istanza alla conferenza permanente presso il Tribunale di Cuneo per l'utilizzo delle parti dell'edificio rimaste inutilizzate, al fine di una migliore e più efficiente gestione del complesso dell'immobile, per la riallocazione di uffici pubblici di diverse amministrazioni, alla ricerca di spazi per il mantenimento dei servizi pubblici in città, tra i quali la Polizia stradale e la Asl Cn1;

considerato che, con verbale del 17 gennaio 2017, la conferenza permanente presso il Tribunale di Cuneo ha espresso il proprio assenso all'utilizzo dei locali avanzata dal Comune, subordinando la possibilità di utilizzo all'ottenimento del nulla osta del Ministero. Secondo quanto risulta all'interrogante il Ministro avrebbe espresso parere sfavorevole al riutilizzo dell'immobile, in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 615, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in quanto sullo stesso gravano due mutui ancora in corso concessi ai sensi dell'art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119; rilevato che:

il 2 settembre 2017, con nota prot. n. 29640, il Comune di Saluzzo ha chiesto il riesame del diniego sommariamente motivato, portando all'attenzione dell'amministrazione della giustizia argomentazioni giuridiche e di opportunità e convenienza, al fine di favorire l'effettuazione di scelte conformi all'interesse pubblico complessivamente inteso, ai sensi degli artt. 9, 10 e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per consentire il migliore bilanciamento possibile di tutti gli interessi pubblici coinvolti, segnalando l'utilizzo dell'immobile necessario per esigenze di ricollocazione della sede di Polizia stradale (sfrattata dall'immobile di proprietà privata in cui ha sede) e degli uffici della Asl e di altre amministrazioni pubbliche, risolvendo anche in tal senso annose problematiche territoriali;

in assenza di risposta in data 13 dicembre 2018, con nota prot. n. 42058, è stata nuovamente inoltrata la richiesta di nulla osta al Ministero per il riutilizzo dell'immobile già sede del Tribunale di Saluzzo, diffidando l'amministrazione, in relazione alle indifferibili ed urgenti esigenze più volte rappresentate, al rilascio immediato del nulla osta almeno per la parte necessaria a consentire l'improcrastinabile riallocazione del reparto di Polizia stradale di Saluzzo, sottolineando, ulteriormente, in difetto di risposta entro 30 giorni, che l'amministrazione avrebbe assunto le iniziative ritenute necessarie per adibire l'immobile non utilizzato agli scopi citati;

rilevato ulteriormente che:

attraverso la rivisitazione della riforma del 2012, con possibilità di ripristino delle sedi giudiziarie soppresse, tra cui comparirebbe anche l'immobile dell'ex Tribunale di Saluzzo, punto programmatico del Governo attuale, il Consiglio comunale di Saluzzo impegna il sindaco a porre in essere le opportune iniziative politiche, da valutare con gli altri organi istituzionali competenti, per la riapertura del Tribunale di Saluzzo e della relativa Procura della Repubblica, in un'ottica di incremento della competenza territoriale di riferimento e di un'adeguata dotazione organica, sia nella componente riferibile ai magistrati sia del personale ausiliario, ferma restando la necessità ed urgenza dell'insediamento del distaccamento Polizia stradale, compatibile con la riapertura del Tribunale;

le richieste di riutilizzo della parte disponibile dell'immobile sono state sostenute ed avallate sia dalla

Prefettura di Cuneo, sia dal presidente del Tribunale di Cuneo, che con proprie note, indirizzate al Ministero, hanno sottolineato come la richiesta avanzata dal Comune di Saluzzo risponderebbe a plurimi interessi pubblici,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti e se non ritenga utile avviare un'azione risoluta, coordinata e concreta, nell'interesse generale, per una pronta e veloce soluzione che permetta, immediatamente, il riutilizzo dell'immobile, ormai necessario ed improrogabile, mantenendo così in efficienza un edificio che altrimenti rischierebbe un rapido degrado;

se non ritenga utile assumere con urgenza tutte le iniziative necessarie per un esito positivo anche considerando la rilocalizzazione della Polizia stradale al suo interno, nel mantenimento del servizio di pubblica sicurezza per la comunità e per il territorio piemontese tutto, anche nell'auspicabile collaborazione istituzionale tra pubbliche amministrazioni e nell'interesse dei cittadini, non solo del saluzzese, in un'ottica di nuova fruizione funzionale, per evitare che diventi così uno spreco di denaro pubblico ed un vuoto urbano, fatiscente ed abbandonato.

(3-00801)

BERTACCO - Al Ministro della salute. - Premesso che:

l'articolo 24 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo sancisce "il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione" e impegna gli Stati membri a sforzarsi di "garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi";

tale principio trova altresì fondamento nell'articolo 32 della Costituzione, che riconosce il diritto alla salute come "diritto fondamentale" dell'individuo e interesse della collettività che, in quanto tale, deve essere garantito anche ai minori;

numerosi sono gli interventi che possono essere predisposti, nell'ambito di appositi piani ministeriali, per la prevenzione, l'informazione, la sorveglianza epidemiologica e il contrasto della diffusione delle infezioni da HIV nonché l'assistenza alle persone affette da tali patologie;

in particolare, l'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, reca disposizioni in materia di accertamento dell'infezione e sancisce che nessuno può essere sottoposto, "senza il suo consenso", ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse e che la comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data "esclusivamente" alla persona cui tali esami sono riferiti;

considerato che:

nel nostro ordinamento la capacità di agire, e, dunque, di stipulare negozi giuridici e incidere sulla propria sfera giuridica, si acquista con la maggiore età, ovvero al compimento del diciottesimo anno, salvo i casi speciali per i quali sia richiesta un'età diversa;

attualmente, proprio al fine di garantire al minore la tutela assoluta del diritto fondamentale alla salute, sono già previste alcune ipotesi di deroga a tale regola generale contenuta nell'articolo 2 del codice civile (ad esempio, in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza ovvero di tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza);

lo scorso mese di febbraio l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, rispondendo ad una specifica richiesta di parere del Ministro in indirizzo, si è espressa favorevolmente sulla possibilità di valutare l'introduzione di norme che consentano in Italia l'accesso ai *test* dell'HIV e per le infezioni sessualmente trasmissibili (IST) da parte dei minorenni anche senza il preventivo consenso dei genitori;

l'Autorità, nel rendersi disponibile a fornire il proprio contributo già in fase di redazione di un eventuale disegno di legge in materia, ha chiarito che è comunque necessario che siano rispettate le seguenti tre condizioni: 1) i *test* devono essere eseguiti in un "contesto protetto e dedicato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale"; 2) in caso di positività ai *test*, i genitori o il tutore devono essere coinvolti al fine di garantire al minore un "adeguato supporto affettivo nella gestione della notizia e della terapia"; 3) è necessario promuovere capillarmente una "cultura della prevenzione e l'educazione all'affettività e alle emozioni";

anche alla luce delle considerazioni espresse dalla "Consulta dei ragazzi" (organo di consultazione istituito presso la medesima *authority*) interpellata al riguardo, si ritiene assolutamente urgente e prioritario un intervento normativo in materia, tenuto conto che la possibilità per il minore di accedere (gratuitamente e in anonimato) al *test* HIV, anche senza il consenso dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, è del tutto rispondente al suo superiore interesse e che, invece, l'attuale disciplina costituisce, di fatto, un serio ostacolo al libero accesso ai *test* diagnostici;

i dati diffusi evidenziano, peraltro, che i contagi da HIV in età precoce sono sempre più frequenti a fronte di diagnosi spesso troppo tardive,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo stia predisponendo in concreto al fine di assicurare il libero accesso alle persone minorenni ai *test* diagnostici e quando ritenga di poter proporre un'efficace modifica normativa.

(3-00802)

MALPEZZI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 18 ottobre 2018 si è svolta la prova scritta del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici;

i concorrenti avrebbero dovuto essere 8.736, ma il numero è stato alterato dalla mancata partecipazione dei concorrenti della Sardegna che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, non hanno potuto svolgere la prova, che è stata rinviata al 13 dicembre 2018;

nell'ambito della procedura, sono state riscontrate diverse anomalie che riguardano la violazione del principio di contestualità ed unicità delle prove scritte su tutto il territorio; la violazione del principio dell'anonimato; la mancata pubblicazione, in anticipo, delle griglie di valutazione con descrittori analitici; la disparità di trattamento in merito alla possibile consultazione dei testi normativi, rimessa ad un'eccessiva discrezionalità; malfunzionamenti della tastiera; impostazione della risoluzione di casi non riscontrabili nei contenuti del bando; predisposizione di quadri di riferimento uguali, con evidente vantaggio per i candidati che hanno svolto la prova successivamente;

in particolare, sarebbe grave la violazione del principio di contestualità ed unicità delle prove scritte sancita dall'articolo 8, comma 2, del bando;

sembra, dunque, evidente la violazione del disposto del decreto ministeriale 24 novembre 2017, nonché la violazione del principio di equità, che avrebbe dovuto creare pari opportunità per tutti i concorrenti;

tale principio di equità appare ulteriormente violato considerato che la griglia di valutazione con i rispettivi criteri, è stata pubblicata 24 ore prima della prova. In tal senso, il Ministero ha opportunamente pubblicato la griglia, aggiungendo l'"incipit" per ognuno dei 5 quesiti. L'*incipit* era di orientamento ai candidati per comprendere la tipologia dei quesiti, ma altresì inutile, in quanto pubblicato solo 24 ore prima. Ebbene, la stessa griglia e il medesimo *incipit* è stato utilizzato per i candidati della Sardegna, che sono stati chiaramente avvantaggiati;

nel rispetto del dettato del bando del corso concorso, il Ministero avrebbe potuto rinviare la prova per tutti i concorrenti, in osservanza del comma 12 dell'articolo 8;

si sottolinea, inoltre, la disomogeneità dei comportamenti adottati dai comitati di vigilanza nelle sedi di svolgimento della prova scritta in ordine ai "testi di legge" consultabili ai sensi del comma 13 dell'articolo 8 del bando;

vi è grande disappunto e comprensibile delusione in molti candidati che, dopo anni di duro studio e a seguito di spese per la preparazione, hanno affrontato una prova predisposta in maniera incerta e che ha avvantaggiato alcuni di loro;

a seguito della pubblicazione del decreto del direttore generale n. 395 del 27 marzo 2019 cui è allegato l'elenco degli ammessi, sono pervenute al Ministero più di 2.000 istanze di accesso agli atti a sottolineare la convinzione di molti candidati che non siano stati rispettati i principi di giustizia procedurale e giustizia distributiva;

contrariamente ad ogni regola di trasparenza, al momento non sono noti i nominativi del comitato tecnico-scientifico deputato alla redazione delle prove, così come i criteri di distribuzione delle prove

per la correzione tra le varie commissioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire le ragioni per cui, nell'articolazione della procedura concorsuale, non sia stato rispettato il dettato dell'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 24 novembre 2017;

se non ritenga opportuno rendere noti i nomi dei componenti del comitato tecnico-scientifico anche con la finalità di verificare eventuali incompatibilità;

se non ritenga di avviare un'attività ispettiva interna per verificare la relazione tra il numero di ammessi per regione di provenienza e i posti disponibili per la stessa regione;

se non ritenga di dover avviare un'attività di verifica sul sistema informatico ed in particolare sulla procedura di abbinamento tra elaborato e codice;

se non ritenga, con riferimento agli atti endoprocedimentali che hanno portato alla formazione del decreto del direttore generale n. 395 del 27 marzo 2019, di rendere pubblici i dati relativi alla percentuale di ammessi per commissione e, qualora da questi si evincesse un'ulteriore violazione delle leggi della statistica, provvedere a quanto necessario per ripristinare la legalità in tale procedura concorsuale.

(3-00803)

TARICCO, CIRINNA', MAGORNO, PINOTTI, IORI, STEFANO, ROJC, MESSINA Assuntela, PARRINI, ALFIERI, VATTUONE, BITI, D'ALFONSO, CUCCA, LAUS, MANCA, SBROLLINI, FERRAZZI, BOLDRINI, GARAVINI, MARINO, MALPEZZI, SUDANO, PATRIARCA, FEDELI - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:

Rai Way è la società incaricata di offrire servizi di diffusione radiotelevisiva terrestre, in ambito locale, regionale e nazionale, avendo a disposizione oltre 2.300 siti che consentono di raggiungere la copertura di oltre il 99 per cento della popolazione;

il *broadcasting* radiotelevisivo si propone come affidabile operatore di rete per i clienti implementando e gestendo le principali tecniche di diffusione: analogica e digitale, terrestre e satellitare per segnali audio, video e dati;

ciononostante e nonostante i progressi tecnologici, il segnale digitale, le parabole e tutte le altre tecnologie, ci sono ancora tanti abitanti, soprattutto in aree montane, che anche nel 2019 non vedono ancora le trasmissioni Rai. L'indagine Corecom Piemonte, ad esempio, ancora a fine 2018 fotografava una realtà di comuni montani e collinari dove la percentuale di chi non riesce a vedere la televisione è del 19 per cento, mentre è "solamente" il 13 per cento nei comuni "parzialmente montani", escludendo di fatto nel solo Piemonte dalla ricezione di segnale Rai quasi 600.000 cittadini;

sempre in Piemonte gli impianti di diffusione del segnale nazionale gestiti dalla Rai sono 28, cui si aggiungono altri 110 per il segnale regionale, e poi ve ne sono altri 159 sono gestiti da Comuni e Unioni di Comuni; nonostante questa situazione nella valle di Lanzo (20 per cento) e la val Susa, il segnale Rai è praticamente irraggiungibile dal 26 per cento degli abitanti, ma questa percentuale sale al 32 per cento tra i comuni dell'alta Langa, al 41 per cento tra i comuni del Monviso, fino al clamoroso 58 per cento della valle Elvo. Si segnalano anche le situazioni del monregalese (16 per cento senza segnale) e del Cebano (13 per cento) unite alla situazione della valle Maira, dove da lungo tempo si lamentano grosse difficoltà di ricezione del segnale digitale terrestre dei canali Rai, problematica acuita negli ultimi mesi nella media ed alta valle, dove il segnale risulta assente per la maggior parte del giorno;

considerato che:

il Ministero dello sviluppo economico cura il piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), gestisce contributi per le emittenti televisive locali e vigila sugli adempimenti previsti dal contratto di servizio della Rai;

i vertici di Rai Way hanno più volte garantito miglioramenti nella copertura del segnale e sostenuto il loro massimo sforzo per la puntuale ricerca di soluzione dei problemi;

nello specifico della valle Maira, a seguito di accertamenti tecnici effettuati anche da parte di personale della Rai, è stato appurato che il problema è determinato da un'interferenza di intensità variabile sul

segnale Rai proveniente da valle, che inibisce il corretto funzionamento dei ripetitori a monte sul territorio, in particolare della postazione di San Martino di Stroppo (Cuneo), che ha il compito di ricevere e ritrasmettere il segnale agli altri apparati a monte, con mancanza di copertura su tutta la media-alta valle: la postazione è risultata funzionante, ma sussistono problemi gravi di ricezione;

l'apparato di San Martino di Stroppo risulta uno di quelli concessi in comodato d'uso gratuito dalla Rai alla Regione Piemonte (comodatario) e all'Unione montana della valle Maira, in occasione del passaggio al sistema di radiodiffusione digitale terrestre;

rilevato che continuano le difficoltà in moltissime valli e in generale in larga parte del territorio montano e collinare e, ad oggi, non è stata formulata alcuna ipotesi o proposta di soluzione definitiva al problema, e nello specifico della situazione della valle Maira, nonostante ripetuti solleciti alla Rai SpA a Roma per il tramite anche di Rai Way SpA di Torino, non vi sono state risposte, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se non ritenga necessario intervenire e richiedere azioni atte a superare i disagi in questi territori, anche per superare una situazione diventata davvero insostenibile, soprattutto in un percorso di transizione al digitale, garantendo a tutti i territori soprattutto a quelli più marginali, la possibilità di accedere ai servizi di base quali la televisione pubblica, intesa come prerequisito minimo per tutta la popolazione italiana;

se non ritenga nel caso specifico della valle Maira di garantire una rapida soluzione al problema, anche in considerazione del fatto che l'area è oggetto di una sperimentazione della strategia nazionale aree interne e conseguentemente oggetto di iniziative e di investimenti governativi con risorse notevoli. (3-00804)

MARGIOTTA - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che: con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007 è stato istituito l'ente parco nazionale dell'Appennino lucano Val d'Agri Lagonegrese, in attuazione all'articolo 2, comma 5, della legge n. 426 del 1998;

l'istituzione dell'ente parco è stata preceduta dall'intesa sancita con la Regione Basilicata, espressa con decreto della Giunta regionale n. 537 del 17 aprile 2007;

l'art. 9, comma 1, della legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette) prevede che l'ente parco abbia personalità di diritto pubblico e sia sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

con decreto ministeriale n. 0000344 del 12 dicembre 2008 è stato disposto lo scioglimento del consiglio direttivo dell'ente parco e, contestualmente, nominato il dottor Alfonso Di Palma quale commissario straordinario ed il dottor Vincenzo Cante e dottoressa Rosanna A. Laraia quali subcommissari;

il decreto, come riportato dagli organi di stampa locali, è stato impugnato dagli interessati per l'annullamento, previa sospensione degli effetti presso il Tribunale amministrativo regionale di Basilicata;

pur avendone, l'adito Tribunale, disposto la discussione per ben due volte, non è stato possibile deciderne l'esito, in quanto regolarmente ed in prossimità della data fissata per l'udienza, il Ministro con intenti dilatori avrebbe emesso nuovi singoli decreti di sostituzione, dapprima del commissario straordinario e successivamente e separatamente dei due subcommissari;

tale atteggiamento non appare rispettoso nei riguardi non solo dei ricorrenti, ma dei rappresentanti delle istituzioni locali, cui la legge riserva la nomina dei propri rappresentanti in seno al consiglio direttivo dell'ente parco, tenuto conto che la comunità del parco ed il presidente della Giunta regionale *pro tempore* si erano espressi negativamente sul procedimento di commissariamento;

ad oggi l'attività dell'ente parco risulta, oltre che paralizzata dal punto di vista amministrativo, permeata da una serie di illegittimità rilevate dal collegio dei revisori, come riportato da notizie di stampa del 23 aprile 2019, denunciati a tutte le autorità competenti, nonché trasmesse al Ministero vigilante,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda avviare per il superamento delle criticità rilevate dal collegio dei revisori dei conti con verbale n. 3/19 del 15 aprile 2019;

quali siano le ragioni della mancata nomina del direttore dell'ente parco, pur essendo il procedimento concluso da parte del consiglio direttivo *pro tempore* dell'ente parco;

quali siano le ragioni per le quali "il Ministro interrogato ha ritenuto che, allo stato, non sussistano le condizioni per procedere alla nomina di un soggetto con l'incarico di Direttore nell'ambito della terna individuata dal Consiglio Direttivo protempore", come riportato nella nota del Ministero n. 0000578 del 14 gennaio 2019 e non esplicitate nella stessa, tenuto conto che la norma che regola la materia non assegna al Ministro la prerogativa del gradimento della terna dei candidati, ma la verifica del solo requisito di idoneità dell'iscrizione all'albo ministeriale. (3-00805)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

LANZI, ORTOLANI, ABATE, ACCOTO, AIROLA, ANASTASI, ANGRISANI, AUDDINO, BOTTICI, BOTTO, CAMPAGNA, CASTALDI, CASTELLONE, CIAMPOLILLO, COLTORTI, CORBETTA, CORRADO, CROATTI, CRUCIOLI, DELL'OLIO, DE LUCIA, DI GIROLAMO, DI MARZIO, DONNO, EVANGELISTA, FEDE, FERRARA, GALLICCHIO, GAUDIANO, GIARRUSSO, GIROTTO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LA MURA, LEONE, LOMUTI, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MANTOVANI, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, NATURALE, PARAGONE, PELLEGRINI Marco, PERILLI, PIRRO, PISANI Giuseppe, PRESUTTO, RICCIARDI, ROMANO, TAVERNA, VACCARO, VANIN, QUARTO, FATTORI, NOCERINO, LICHERI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che:

lo stoccaggio del gas è l'immagazzinamento del gas in appositi depositi per poterlo poi utilizzare successivamente e dilazionarne nel tempo l'utilizzo. L'attività di stoccaggio riveste quindi un ruolo molto importante, in quanto consente di ottimizzare la produzione primaria del giacimento, di modulare la fornitura di gas in funzione della variabilità e stagionalità della domanda e soprattutto di disporre di riserve strategiche per far fronte a necessità eccezionali. La pratica della sovrapressione consiste, invece, nell'aumentare la pressione del gas stoccato nelle rocce del sottosuolo oltre la pressione originaria del giacimento geologico prima dell'estrazione;

le rocce del sottosuolo costituenti l'originario giacimento di metano, formatosi in centinaia di migliaia di anni, hanno sostenuto una determinata pressione dei gas naturali. Già la pratica di stoccaggio le espone all'azione meccanica di riduzione e aumento della pressione nell'arco di pochi mesi. Aumentare la pressione anche oltre la pressione statica andrebbe a sollecitare ulteriormente le rocce e le strutture dei depositi esponendole a rischi strutturali, provocando dispersioni dei fluidi, attraverso le discontinuità strutturali delle rocce, anche per vari chilometri dal fondo pozzo di reiniezione, con il rischio di causare sismicità indotta e innescare eventi sismici più o meno forti, essendo spesso gli stessi pozzi di reiniezione localizzati in prossimità di faglie sismogenetiche come quelle che hanno originato il disastroso terremoto del 1688 (5,8 di magnitudo con effetti macrosismici pari a 8°-9° grado della scala MCS) con epicentro proprio in corrispondenza dello stoccaggio San Potito-Cotignola (Ravenna);

su richiesta di Edison, concessionario dei depositi di stoccaggio San Potito-Cotignola, il 13 marzo 2019 il direttore generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, dottor Giuseppe Lo Presti, ha firmato l'autorizzazione a procedere alla sperimentazione di due anni della pratica di sovrapressione fino al 20 per cento della pressione statica escludendo, a parere degli interroganti sorprendentemente, vista la situazione strutturale e sismica ben nota nella letteratura scientifica, la necessità della valutazione di impatto ambientale (VIA);

la Regione Emilia-Romagna aveva inviato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il parere contrario all'esclusione dalla procedura di VIA con nota prot. PG/2018/322859 del 7 maggio 2018;

la popolazione residente, le amministrazioni locali, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e il servizio geologico della Regione hanno espresso ripetutamente la loro contrarietà e la preoccupazione per la richiesta di sovrapressione avanzata dalla società Edison;

gli stoccaggi sono localizzati in un'area classificata a rischio sismico 2, sismicità medio-alta (misura PGA fra 0,15 e 0,25 g, l'accelerazione di gravità), dove gli eventi sismici possono creare danni ingenti come accaduto con il citato terremoto dell'11 aprile 1688, di magnitudo 5.8, con epicentro nei pressi di Cotignola che fu semidistrutta mentre gravi danni si registrarono anche a Bagnacavallo e Russi, crolli minori e lesioni fino a Forlì e Cesena;

inoltre si trovano in un'area densamente popolata e che presenta un patrimonio culturale notevole e unico al mondo. Solamente i comuni che si trovano sopra il deposito, Lugo, Bagnacavallo, Cotignola, Faenza, Solarolo e Castel Bolognese, hanno una popolazione complessiva di quasi 130.000 abitanti. Ravenna con i suoi monumenti religiosi paleocristiani e bizantini, patrimonio mondiale dell'umanità, dista solamente una ventina di chilometri;

all'elevato rischio a cui viene esposta la popolazione procedendo con la pratica della sovrapressione, considerato che lo stoccaggio di metano avviene nel sottosuolo interessato da faglie sismogenetiche attive già cariche di energia tettonica accumulatasi nel sottosuolo dal 1688 fino ad oggi, non corrisponde neanche un vantaggio economico per lo Stato. Il guadagno è per le società concessionarie che, ad esempio, con uno stoccaggio in sovrapressione del 7 per cento andrebbero ad ampliare di quasi il 40 per cento la quantità del gas stoccato;

considerato che:

il Ministro in indirizzo non si è mai espresso pubblicamente in merito alla pratica di sovrapressione e ai suoi potenziali pericoli per le persone e i territori specialmente nelle aree nel cui sottosuolo si trovano faglie attive sismogenetiche, come accertato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tenendo presente che i fluidi reiniettati ad alta pressione possono disperdersi fino a vari chilometri lateralmente e verticalmente al pozzo di reiniezione (come accertato nel pozzo di reiniezione Costa Molina 2 in val d'Agri) con la possibilità che vadano ad interessare e destabilizzare faglie attive;

il Ministro ha la facoltà di avocare a sé la competenza dell'atto firmato dal dottor Lo Presti, in ragione della gravità della decisione presa. A giudizio degli interroganti intervenire sull'atto non significherebbe bloccare la procedura di richiesta di sovrapressione e la sua sperimentazione di due anni, ma solo sottoporla a procedura di valutazione di impatto ambientale preventiva necessaria per valutare compiutamente le proposte progettuali con dati più attendibili, e quindi, in ultima analisi, più cautelativi e a favore della sicurezza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga necessario annullare l'atto emesso dal direttore generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali al fine di rivedere l'esclusione della sperimentazione della pratica di sovrapressione nello stoccaggio denominato San Potito-Cotignola dall'ottenimento di VIA preventiva;

se rilevi nella pratica della sovrapressione un rischio per la popolazione, l'ambiente e il patrimonio culturale che insistono nei territori dove sono presenti le strutture geologiche porose che costituiscono lo stoccaggio di gas in un sottosuolo interessato da faglie attive sismogenetiche, che hanno già causato terremoti come quello del 1688, e, nel caso, se intenda adottare iniziative di competenza affinché siano revocate le richieste pendenti di sovrapressione in tutte le regioni italiane. (3-00800)

MALPEZZI, MARCUCCI, CIRINNA', FEDELI, ASTORRE, CUCCA, MAGORNO, IORI, SBROLLINI, GINETTI, D'ARIENZO, PARRINI, GARAVINI, MESSINA Assuntela, VERDUCCI, ALFIERI, COMINCINI - Al Ministro per la pubblica amministrazione. - Premesso che:

come riportato da diversi organi di stampa per l'anno nel 2019, a seguito di due regolari bandi di gara della Consip, verrà speso il costo complessivo di 168 milioni di euro per il noleggio di 8.280 autovetture di servizio;

come riportato dal quotidiano "Il Messaggero" in data 29 aprile 2019, nel 2019 il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri avrebbe conteggiato 33.500 auto contro le 29.195 censite nel corso dell'anno 2018. Tuttavia, ad oggi non sono disponibili dati ufficiali, nonostante il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, in materia di determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture

di servizio con autista adibite al trasporto di persone, preveda che le pubbliche amministrazioni incluse le autorità indipendenti, le Regioni e gli enti locali, siano tenute a comunicare, ogni anno, in via telematica al Dipartimento e a pubblicare sui propri siti istituzionali il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate;

secondo quanto riportato dall'articolo, i dati ufficiali sarebbero pronti già dalla fine del mese di febbraio e il ritardo nella pubblicazione sarebbe dovuto alla volontà di non rendere pubblico prima delle elezioni europee di maggio il numero effettivo delle autovetture di servizio, al fine di mantenere il più a lungo possibile riservato l'aumento di costi apportato dall'attuale Governo;

a quanto detto si aggiunga che il citato decreto del Presidente del Consiglio 25 settembre 2014, all'articolo 2, comma 1, dispone che: "ciascuna amministrazione centrale dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le strutture di cui si avvale ciascun Ministro senza portafoglio, le Forze di polizia, le Forze armate e le Agenzie governative nazionali, comprese le agenzie fiscali, può disporre, in uso non esclusivo, di un numero massimo di 5 autovetture di servizio, secondo i criteri di seguito elencati: a) 1 autovettura se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione è compreso tra 51 e 200 unità; c) 3 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione è compreso tra 201 e 400 unità; d) 4 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione è compreso tra 401 e 600 unità; e) 5 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione è compreso tra 401 e 600 unità; e) 5 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione è superiore a 600 unità;

se i dati riportati trovassero conferma, ci si troverebbe di fronte ad un'impennata dei costi per l'utilizzo delle autovetture di servizio in assoluta controtendenza rispetto alle politiche di risparmio attuate dai Governi Pd della XVII Legislatura. In tal senso, si pensi all'articolo 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che chiarisce come il fine delle disposizioni sia il conseguimento di obiettivi di risparmio di spesa e trasparenza nell'utilizzo delle autovetture di servizio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente chiarire in maniera tempestiva se le notizie riportate dai citati organi di stampa siano vere e, in particolare, quale sia il costo effettivo che si prevede di sostenere per il noleggio delle autovetture di servizio per l'anno 2019;

se non ritenga di dover procedere con la massima urgenza alla pubblicazione dei dati relativi al numero delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate dalle amministrazioni centrali dello Stato;

se non ritenga, altresì, di chiarire urgentemente se sia rispettato il vincolo numerico di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014 disposto per le autovetture di servizio utilizzate dalle amministrazioni centrali dello Stato. (3-00806)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FAZZOLARI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

a seguito del tragico crollo del "ponte Morandi" a Genova lo scorso 14 agosto 2018, il Ministro in indirizzo ha manifestato pubblicamente in più occasioni l'intenzione di rivedere, addirittura valutando la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia, il sistema delle concessioni di servizi pubblici nel settore dei trasporti, incluso quello aeroportuale;

nell'ambito di quest'ultimo comparto, si rileva come in data 25 ottobre 2012 l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la società Aeroporti di Roma SpA abbiano stipulato l'atto unico della "convenzione - contratto di programma" per la gestione fino al 2044 del sistema aeroportuale della capitale, e relativi allegati;

esso è stato successivamente approvato, ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 109, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012;

rispetto a tale concessione, l'interrogante desidera proporre alcuni rilievi; anzitutto, l'articolo 20, comma 3, della convenzione prevede il versamento in favore della concessionaria decaduta di un indennizzo, calcolato secondo una precisa metodologia (denominata "discounted unlevered free cash

flow"), da corrispondere anche nei casi in cui la decadenza derivi dal verificarsi di gravi inadempimenti, come "gravi e reiterate violazioni del codice della navigazione" (lettera a)), "gravi e reiterate violazioni della disciplina relativa alla sicurezza" (lettera b)), "ulteriore grave ritardo nell'attuazione degli investimenti previsti nel Documento tecnico decennale" (lettera d));

questa clausola richiede una prima attenta riflessione in quanto, a parere dell'interrogante, prevedendo un indennizzo anche nel caso delle gravi inadempienze citate, determina una drastica compressione dell'elemento del "rischio d'impresa a carico del concessionario", elemento che, come ribadito da un consolidato orientamento della giurisprudenza sia nazionale che europea (in particolare, le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea 10 settembre 2009, causa C-206/08, Eurawasse, e 10 marzo 2011, causa C-274/09) nonché del Consiglio di Stato (sezione III, 14 giugno 2017, n. 2926), rappresenta il carattere qualificante del contratto di concessione di servizi, nonché l'elemento distintivo tra questa tipologia contrattuale rispetto a quella del contratto di appalto;

una seconda riflessione investe il profilo della corretta applicazione o il mancato rispetto da parte del concessionario del decreto-legge n. 78 che regola e consente sistemi di tariffazione, nel caso di concessioni aeroportuali, in deroga alla normativa vigente: si evidenzia che, come espressamente previsto dall'articolo 21 del contratto di programma, la definizione del sistema di tariffazione pluriennale e le modalità del suo periodico aggiornamento è fissato da ENAC e dalla concessionaria nell'ambito della deroga introdotta dall'articolo 17, comma 34-bis, citato, che, in particolare, autorizza l'ENAC a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia (delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007), a condizione che "gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore", e comunque con un vincolo di destinazione di detti investimenti finalizzati ad "incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali";

sulla genesi della disposizione (introdotta in via emendativa nelle more dell'esame dello stesso decreto-legge n. 78), come riportato da fonti stampa, si sarebbe pronunciato pubblicamente, rivendicandone la "paternità", il presidente di Assaeroporti e dell'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, lo scorso 5 giugno 2018, in occasione della presentazione del rapporto e bilancio sociale per il 2017 e della celebrazione di 20 anni di attività dell'ENAC, dichiarando testualmente (e riferendosi al periodo in cui lo stesso rivestiva anche la carica di presidente di Aeroporti di Roma, quindi con la conseguente emersione di possibile conflitto di interessi): «ci siamo inventati un emendamento che consentisse i famosi contratti in deroga»;

dall'analisi dei bilanci di Aeroporti di Roma per il periodo 2013-2017, sia preventivi che consuntivi, sembrerebbe possibile dedurre come le risorse finanziarie destinate agli investimenti infrastrutturali derivino da autofinanziamento e non da capitali di mercato, grazie al consistente e positivo flusso di casa operativo generatosi in conseguenza dell'aumento delle tariffe sui biglietti dei passeggeri: l'incremento delle corrispondenti voci di bilancio sarebbe determinato dunque esclusivamente dagli aumenti tariffari, e non dai "capitali di mercato del gestore", dei quali non pare esservi traccia nei bilanci di Aeroporti di Roma né in forma di incremento del capitale sociale, né in quella dell'indebitamento sul mercato dei capitali;

il medesimo innalzamento in deroga delle tariffe, che fa di Fiumicino l'aeroporto più caro d'Italia (con tariffe medie pari a 30,94 euro per passeggero, come evidenziato da alcune rilevazioni riportate dalla stampa), ha consentito al gestore di registrare rendite superiori a quelle preventivate nel piano economico e finanziario, come è possibile evincere dall'analisi dei bilanci di Aeroporti di Roma negli anni dal 2013 al 2017;

l'interrogante ritiene doveroso mettere in rilievo alcuni legittimi dubbi, sull'effettiva rispondenza dell'applicazione del regime di sottoscrizione di contratti in deroga alla delibera CIPE n. 38 del 2007 e dunque mediante investimenti fondati sul ricorso a capitali di mercato, all'interesse pubblico di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture dei sistemi aeroportuali nazionali; oppure che l'operazione non abbia favorito manovre speculative, in questo caso, a discapito dell'utenza, dettate dall'intenzione di instaurare un meccanismo di regolazione tariffaria più favorevole ad un rapido ed ingente conseguimento di utili da parte del concessionario; nel caso fosse appurato, ciò dovrebbe inevitabilmente portare all'attivazione della procedura per la decadenza dalla concessione;

appare dunque necessario, al fine di chiarire ogni legittimo sospetto, valutare l'opportunità di avviare con urgenza un'attività di verifica e analisi sui bilanci del concessionario, al fine di determinare l'effettiva coerenza tra il requisito legale dell'utilizzo di capitali di mercato del gestore che consente l'applicazione del regime in deroga di cui all'articolo 17, comma 34-bis, da parte di ENAC, e le corrispondenti voci di bilancio della società concessionaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di verificare con urgenza se nell'ambito della concessione tra ENAC e Aeroporti di Roma il concessionario abbia pienamente rispettato il requisito dell'impiego di capitali del mercato richiesto dalla legge per il finanziamento di investimenti infrastrutturali in deroga alla normativa vigente;

se, nell'ambito del processo di revisione del sistema delle concessioni di servizi pubblici, non ritenga necessario introdurre elementi che garantiscano l'effettivo trasferimento del rischio d'impresa dalla pubblica amministrazione al privato concessionario, disponendo espressamente la nullità di clausole che tendano ad introdurre forme di indennizzo in caso di decadenza per gravi inadempienze del concessionario.

(4-01602)

<u>DE FALCO</u>, <u>BONINO</u>, <u>FATTORI</u> - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

la normativa europea sulla liberalizzazione dei servizi di cabotaggio, in particolare il regolamento (CEE) n. 3577/92, prevede che prima di assoggettare determinati servizi a obblighi di servizio pubblico (OSP), l'ente affidante, che nel caso di specie è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia tenuto a verificare preventivamente se vi siano le condizioni per l'offerta dei servizi di cabotaggio marittimo in regime di libero mercato, senza compensazione;

solo in presenza di comprovata mancanza delle condizioni per l'esercizio del servizio nel libero mercato, l'ente affidante può assoggettare i servizi a obblighi di servizio pubblico ed erogare quindi un contributo economico;

nel 2012, quando la Tirrenia venne ceduta alla società Moby SpA fu creata la Tirrenia in amministrazione straordinaria, allo scopo di tutelare i crediti vantati dalla compagnia di navigazione pubblica, tra cui vi erano sia le rate di prezzo ancora dovute dall'acquirente Moby SpA (180 milioni di euro da pagare entro il 2021) sia le navi traghetto Tirrenia, che costituiscono una garanzia reale e che dopo alla fusione potrebbero essere destinate alla vendita;

la società CIN (Compagnia italiana di navigazione) è titolare della convenzione stipulata il 18 luglio 2012 per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo, in regime di pubblico servizio tra l'Italia continentale e le isole maggiori e minori, per il quale servizio percepisce un contributo pari a oltre 72 milioni di euro annui di sussidi pubblici;

il 17 ottobre 2018 le assemblee straordinarie delle due società, Moby SpA e CIN, entrambe facenti parte del gruppo Onorato, hanno deliberato un progetto di fusione inversa con indebitamento ai sensi dell'art. 2501-*bis* del codice civile, fusione che comporta l'incorporazione della società controllante Moby in CIN, sua controllata al 100 per cento;

l'accordo di fusione è stato impugnato da parte della gestione commissariale di Tirrenia dinanzi al Tribunale di Milano, nel timore che la società risultante dalla fusione non sia in grado di offrire le garanzie patrimoniali necessarie per consentire la restituzione del credito vantato dallo Stato per l'acquisto del ramo d'azienda di Tirrenia;

il rischio, secondo i commissari di Tirrenia, deriva dalla possibilità che con la fusione delle attuali due società in un'unica entità i crediti vantati sugli *asset* esclusivamente di Tirrenia possano trasformarsi in crediti sulla flotta della "nuova CIN" e quindi condivisi con altri pretendenti;

l'opposizione dei commissari di Tirrenia è estremamente importante. Infatti, come espressamente indicato nel *business plan* del 2018-2023, allegato al progetto di fusione, il perfezionamento della fusione tra Moby e CIN "risulta subordinato alla mancata opposizione da parte dei creditori di Moby e di Cin". Quindi, la decisione di Tirrenia blocca la fusione stessa;

in data 4 marzo 2019 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha pubblicato un parere del 13 febbraio 2019 con riguardo alla fusione per incorporazione tra Moby e CIN

relativamente all'esercizio dei servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico in scadenza nel luglio 2020;

AGCM osserva che la società risultante dalla fusione sarà gravata dai debiti che pesano sulle società partecipanti, mentre la scadenza di tali debiti travalica di almeno 2-3 anni l'orizzonte temporale dell'attuale convenzione, la cui proroga rispetto alla scadenza prevista per il 2020 appare essere quindi, di fatto, uno dei presupposti impliciti per i contraenti, poiché la legge impone che le imprese che decidono una fusione devono avere adeguate fonti di reddito per finanziare l'operazione, a tutela dei creditori (tra cui vi è lo Stato), mentre Moby e CIN hanno indicato come fonte principale i flussi di cassa provenienti dall'attività di trasporto marittimo;

l'Autorità ha ritenuto indispensabile, prima di qualunque proroga o nuova convenzione, che si debba ricorrere a procedure ad evidenza pubblica, per l'affidamento di uno o più contratti di servizio, per massima la tutela possibile della libera concorrenza nell'attività di cabotaggio, qualora quella verifica preventiva del mercato consenta in concreto di assoggettare i servizi a obblighi di servizio pubblico;

l'Autorità ritiene che l'obiettivo di garantire la continuità aziendale della società risultante dall'eventuale fusione non possa consentire un'eventuale proroga della convenzione rispetto alla sua naturale scadenza;

si tratta a parere degli interroganti di una chiara e corretta bocciatura di ogni eventualità di proroga o di una nuova convenzione senza prima l'espletamento di entrambe le procedure ricordate, e certamente il Ministero dovrà tenere debitamente conto di tale parere, almeno per evitare gli effetti indesiderabili prevedibili,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro in indirizzo, alla luce del chiaro parere dell'Autorità che esclude la liceità di ogni eventuale proroga del regime di convenzione attualmente in vigore, ed in scadenza il 18 luglio 2020;

inoltre, se non ritenga di agire per tempo, già ora, eventualmente anche tramite l'attivazione di procedure di revoca della convenzione stessa, per porre fine a quello che appare agli interroganti un vero e proprio monopolio finanziato con fondi pubblici ed evitare anche che i creditori della società risultante dalla fusione, tra cui lo Stato, siano tutelati solo dagli eventuali flussi di cassa, costituiti in parte rilevante dalle stesse erogazioni pubbliche, cosicché in realtà lo Stato creditore rimarrebbe sostanzialmente sprovvisto di tutela effettiva.

(4-01603)

SBROLLINI - Al Ministro della salute. - Premesso che:

alcune malattie possono essere curate solo con farmaci specifici che riescono a bloccarne gli effetti devastanti;

i pazienti non possono rimanere sprovvisti di questi medicinali, senza i quali peggiora velocemente la loro salute, a volte in modo irreversibile;

questa situazione peggiora drasticamente la qualità della loro vita;

comporta un peggioramento delle loro relazioni con la loro famiglia e con il mondo esterno;

la salute di un essere umano vale di più degli incassi degli operatori economici del settore; considerato che:

tra queste malattie che necessitano di cure specifiche compare il Parkinson;

alcuni farmaci specifici legati alla cura di questa malattia, in particolare il Sinemet, continuano ad essere carenti o addirittura introvabili nelle farmacie di tutta Italia;

i pazienti sono costretti perciò a girovagare per le farmacie delle varie regioni italiane, per cercarne una che abbia il medicinale in magazzino;

il Ministero della salute non ha provveduto ad emanare circolari in proposito;

considerato altresì che:

pare che i farmaci destinati al mercato italiano vengano acquistati da grossisti ma anche da farmacisti e venduti all'estero con prezzi maggiorati anche del 300 per cento;

gli stessi medici sono costretti a modificare le terapie ai pazienti con la sostituzione dei farmaci con altri meno efficaci,

si chiede di sapere:

se questi accaparramenti di farmaci salvavita non appaiano come una forma impropria di aggiotaggio; se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente intervenire per ripristinare una situazione di normalità nell'accesso all'uso di questi farmaci;

in carenza di una normativa europea che regoli la vendita dei farmaci indispensabili, se non ritenga necessario provvedere a livello nazionale per porre fine a questa ingiustizia. (4-01604)

PAPATHEU - Al Ministro della salute. - Premesso che:

la "Candida auris" è una specie di micete ascomycota lievitiforme. È stato descritto per la prima volta nel 2009 e gli è stato dato nome "auris", dal latino orecchio, per essere stato individuato nel canale auricolare di una paziente di 70 anni ricoverata in un ospedale geriatrico in Giappone. Si tratta di una specie del genere Candida che genera candidosi nell'uomo, una delle più frequenti infezioni acquisite in ambienti ospedalieri da soggetti indeboliti da altre malattie, sottoposti ad interventi chirurgici o immunocompromessi;

nella sua forma invasiva la candidosi può infettare il sangue, il sistema nervoso centrale, reni, fegato, ossa, muscoli, articolazioni, milza, occhi. Altri ceppi del fungo Candida non hanno sviluppato una resistenza significativa ai farmaci, ma più del 90 per cento delle infezioni da Candida auris sono risultate resistenti ad almeno un farmaco. Una volta attaccato il paziente si registrano sintomi che somigliano a quelli di una normale influenza: febbre, dolori e stanchezza. Per questo motivo la diagnosi può arrivare tardi, quando il sistema immunitario è già compromesso e infettato e il fungo può risultare fatale. Quasi la metà dei pazienti che contraggono la Candida auris muore, infatti, entro 90 giorni;

l'infezione Candida auris, a quanto risulta, ha già fatto diverse vittime in varie zone del pianeta, negli Usa ma anche in Giappone, Corea del Sud, Cina, India, Pakistan, Australia, Russia, Kenya, Sudafrica, sino anche all'Europa. In Europa il contagio ha riguardato 72 persone in Inghilterra al "Royal Brompton hospital" di Londra già nel 2015 e 85 in Spagna all'"Hospital universitario y politécnico de La Fe", a Valencia già nel 2016, con ulteriori segnalazioni in Germania, Belgio, Francia. Al momento, in particolare, negli Stati Uniti i casi risultano essere circa 600, di cui 300 solo a New York, ed altri a Chicago e nel New Jersey. A dir poco preoccupante appare l'esito di uno studio finanziato dal Governo britannico e pubblicato dal "Times", secondo il quale nel 2050 le morti per Candida auris nel mondo potrebbero essere 10 milioni, più degli 8 milioni di vittime per cancro;

l'aspetto che più spaventa di questo fungo è la sua resistenza a qualsiasi trattamento, una probabile conseguenza dell'abuso di antibiotici e antimicotici non solo nell'uomo ma anche sugli animali degli allevamenti e in agricoltura. Questo germe minaccia soprattutto coloro che hanno un sistema immunitario ridotto, come bambini, anziani, fumatori, diabetici e immunodepressi. Si diffonde in particolare negli ospedali, arrivando ad aggredire anche le pareti, tanto che l'anno scorso, dopo la morte di un paziente del "Mount Sinai hospital" di New York per Candida auris, per cancellare ogni traccia del virus l'ospedale è stato costretto a una disinfestazione speciale che ha compreso anche la sostituzione di alcune mattonelle del pavimento e di una parte del soffitto;

al momento, fortunatamente, non risultano criticità in Italia, dove comunque vi è la necessità di un alto livello di attenzione ed appare indispensabile che il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si attivi per prevenire il rischio di eventuali casi legati a tale fungo. Il problema non è da sottovalutare anche alla luce dell'estrema rapidità con la quale si propaga quest'infezione. È un problema che riguarda gli ospedali e le case di cura e vanno fatti i controlli. Va fatta una diagnosi in tempi brevi, cosa non semplice perché la Candida auris si confonde facilmente con altri funghi e per identificarla serve una strumentazione giusta che analizzi il DNA del fungo. È un *iter* semplice in un grande ospedale che può risultare più complesso in un piccolo centro con i relativi rischi quindi da evitare per il paziente,

si chiede di sapere se il Ministero della salute stia ponendo in essere tutte le opportune azioni atte a monitorare la situazione in Italia ed eventualmente affrontare emergenze legate a questa pericolosa infezione, e se il Ministro in indirizzo non ritenga utile concordare con il Dipartimento di malattie

infettive dell'Istituto superiore di sanità un'apposita attività di prevenzione da estendere ai territori attraverso le aziende sanitarie locali.

(4-01605)

PAPATHEU - Al Ministro per il Sud. - Premesso che:

il Governo ha inteso dare, all'atto della propria costituzione, un "segnale" al Mezzogiorno d'Italia mediante la nomina del Ministro per il Sud. Al Ministro, secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, è stato delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale e per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno;

a giudizio dell'interrogante, tuttavia, a 10 mesi dall'insediamento del Ministro in indirizzo, non si riscontrano in alcun modo risultati tangibili in linea con tali finalità;

a riprova di ciò appare opportuno ricordare che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha disposto la proroga anche per quest'anno del "Bonus Sud": si tratta di una misura che ha lo scopo di incentivare l'occupazione per i lavoratori di età compresa tra i 16 e i 34 anni che hanno la residenza in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e Abruzzo, Molise o Sardegna. Il *bonus* consiste in sgravi fiscali (un esonero contributivo al 100 per cento per un massimo di 8.000 euro annui) per quei datori di lavoro che assumono persone *under* 35. Al momento tale misura rimane al palo, perché, dato che mancano i decreti attuativi, Inps e Anpal non hanno ancora pubblicato le istruzioni per accedere al *bonus*. Nella XVII Legislatura, nel 2017 la circolare per il Bonus Sud venne pubblicata all'inizio del mese di marzo, nel 2018 il 19 marzo, ma questo Esecutivo sta peggiorando la situazione, perché il mese di aprile è passato e i datori di lavoro che vogliono usufruire dell'incentivo non possono ancora farlo;

il Ministro in indirizzo ha dichiarato di aver voluto mettere 300 milioni di euro in un fondo per le aziende per potenziare gli investimenti al Sud che però arrivano con la creazione delle zone economiche speciali, previste inizialmente con un emendamento al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, "decreto semplificazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e ora contenute nel "decreto crescita", da poco licenziato dal Consiglio dei ministri e quindi non ancora operativo. Eppure già gli sgravi fiscali sulle assunzioni potrebbero aiutare l'occupazione quanto (e forse di più) del sistema del reddito di cittadinanza, che non prevede solo il sussidio fino a 780 euro al mese ma anche un sistema di accompagnamento verso l'impiego. Per il Bonus Sud mancano ancora le regole che definiscono la platea dei beneficiari, l'ambito territoriale di applicazione dell'incentivo, le assunzioni incentivate e i termini di presentazione delle istanze. E finché non vengono emanate le circolari non è possibile inoltrare la domanda;

le stesse preoccupazioni si palesano sul rispetto della riserva al Sud di "quota 34", cioè la destinazione del 34 per cento della spesa ordinaria dello Stato per investimenti al Sud, dove appunto risiede, circa, il 34 per cento della popolazione italiana (al momento la quota delle risorse ordinarie destinate al Mezzogiorno è pari al 28,9 per cento). Il ministro Lezzi, durante un incontro per la presentazione del rapporto Svimez, aveva asserito che "il governo intende fare investimenti per il Mezzogiorno nella quota ordinaria, quella nazionale, almeno pari al 34%, che corrisponde alla popolazione che risiede nel Sud d'Italia. In particolare la riserva del 34% sarà estesa ad Anas e RFI per incrementare infrastrutture viarie delle quali il Sud ha urgente bisogno";

ad oggi della riserva del 34 per cento non si ha nessun riscontro e non è nemmeno stata nominata l'apposita commissione che avrebbe dovuto studiare come mettere in atto il programma di rilancio dello sviluppo economico al Sud. Inoltre, anche il progetto "Resto al Sud" di Invitalia, cioè l'incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno, è bloccato perché non sono ancora state riscritte le norme attuative. Come si legge sul sito di Invitalia "Le novità previste dalla Legge di Bilancio 2019 saranno operative con l'emanazione delle disposizioni attuative per la gestione dell'incentivo", disposizioni che al momento non ci sono,

si chiede di sapere quali concreti interventi abbia posto in essere il Ministro in indirizzo ad oggi per il

Mezzogiorno d'Italia "al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione territoriale, rimuovendo gli squilibri socio-economici e amministrativi nel Paese". (4-01606)

<u>PAPATHEU</u> - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la stazione ferroviaria di Taormina-Giardini Naxos (Messina) è una delle stazioni principali della Sicilia, ubicata lungo la linea ferroviaria Messina-Siracusa, dorsale ionica posta al chilometro 288+476. La stazione, attivata nel 1866, venne costruita nello spazio tra due gallerie nella zona sottostante all'abitato di Taormina adiacente alla strada statale 114 (Orientale sicula) circa un chilometro prima dell'inizio dell'abitato di Giardini Naxos, nella frazione di Villagonia che ricade nel territorio di Taormina; la stessa prese così inizialmente il nome della località più vicina, Giardini Naxos, ma presto vi venne aggiunto quello di Taormina, poiché in questo comune ricadeva il fabbricato viaggiatori;

tale stazione porta quindi da oltre un secolo sia il nome di Taormina che quello di Giardini Naxos, venendo identificata come il punto di riferimento del traffico ferroviario all'altezza del principale polo turistico siciliano, di cui le due località rappresentano rispettivamente la prima e la seconda realtà ricettiva dell'isola. La città di Giardini Naxos in particolare fa registrare, secondo le stime del servizio turistico regionale, circa un milione di presenze annuali nelle strutture ricettive ed extraricettive con un elevato flusso di avventori e pendolari che fruiscono della stazione;

il 19 aprile 2019, tuttavia, a mezzo stampa, l'amministrazione comunale di Giardini Naxos ha denunciato l'inspiegabile scomparsa del nome della propria città dai *display* delle stazioni italiane di Trenitalia e pertanto la stazione Taormina-Giardini Naxos è diventata adesso soltanto "stazione di Taormina". L'improvviso cambio di dicitura, del quale non si spiega e non si conosce al momento la motivazione, rischia di determinare un grave danno economico e di immagine al Comune di Giardini Naxos, che ha così preannunciato l'avvio delle opportune richieste di chiarimenti nonché di eventuali azioni volte ad ottenere il ripristino del nome;

non si comprende, peraltro, se tale vicenda sia riconducibile a quanto già lamentato dal Comune di Giardini Naxos, che di recente aveva inteso procedere alla presentazione di un ricorso al Tar del Lazio avverso ad Rfi per l'*iter* della conferenza dei servizi riguardante il progetto per il raddoppio ferroviario della tratta ferroviaria Giampilieri-Fiumefreddo, dalla quale Giardini Naxos era rimasta esclusa. In tale circostanza, il Comune era stato considerato ente locale non rientrante tra i Comuni chiamati a pronunciarsi sul progetto, poiché nel cui proprio territorio non sono previsti interventi per la nuova linea ferroviaria, e solo in extremis ci fu l'invito a partecipare alla riunione del 29 novembre 2018 a Roma, ma da Comune "uditore". Poi alla fine del 2018 era pervenuta una nota di Rfi che comunicava l'ammissione dell'ente locale all'*iter* della conferenza. Ciononostante, il Comune ha presentato ricorso al Tar del Lazio, con relativa istanza di sospensiva, "contro il progetto approvato e su tutti gli atti propedeutici e consequenziali, compresa la mancata convocazione alla conferenza dei servizi del Comune di Giardini". Va evidenziato, altresì, come Rfi abbia già palesato la volontà di sopprimere il nome di Giardini dalla futura stazione che nascerà a monte, a Taormina, nell'ambito del richiamato raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo, ma si tratta di un'opera ancora nemmeno appaltata e cantierata. Si ritiene che non possa esserci attinenza tra questa soppressione immediata del nome di Giardini Naxos dalla stazione ancora esistente ed un progetto prospettico che (forse) sarà pronto nel 2028. Ad ogni modo appare necessario tutelare la Città di Giardini Naxos garantendo subito il ripristino del doppio nome per l'attuale stazione e confermando la doppia dicitura anche per l'opera futura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno accertare i fatti evidenziati, garantendo di concerto con Rfi-Trenitalia il necessario ripristino immediato del nome di Giardini Naxos in tutte le segnalazioni elettroniche inerenti alla stazione di Taormina. (4-01607)

<u>PAPATHEU</u> - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premesso che:

il dirigente scolastico in Italia è la figura di vertice della pubblica amministrazione nell'istituzione scolastica. Tale ruolo, inquadrato nella dirigenza dello Stato nell'area istruzione e ricerca, con

dotazione organica che per l'anno scolastico 2018/2019 concerne 7.936 unità complessive, sulla base dell'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, contempla la responsabilità di "gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati" della scuola e, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, ha inoltre autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane;

il dirigente (ex preside) controlla le risorse finanziarie concesse dallo Stato e organizza l'attività scolastica secondo "criteri di efficienza e di efficacia ed è il titolare delle relazioni sindacali". In questa sfera di competenze, la figura del dirigente scolastico non può prescindere da responsabilità connesse alla funzione educativa e deve, quindi, rappresentare un esempio professionale e morale per la comunità scolastica con adeguati comportamenti, consoni all'incarico ricoperto;

a tal riguardo, si evidenzia quando accaduto presso l'"istituto comprensivo Giardini", che comprende ben 11 scuole ricadenti nel territorio dei comuni di Giardini Naxos e Gaggi (Messina), e nello specifico i plessi dell'infanzia (scuola infanzia Calcarone, Mastrociccio, Pallio, Schisò ed infanzia di Gaggi), della primaria (scuola primaria Giardini, Calcarone, Pallio e Schisò) e scuola secondaria di primo grado (Giardini e Gaggi). L'amministrazione comunale di Giardini Naxos ha avviato, infatti, un procedimento legale nei confronti della dirigenza scolastica, a seguito di un grave gesto pubblico sul social network "Facebook":

il dirigente ha, infatti, apposto un commento con espressioni ingiuriose su un'immagine che ritraeva alcuni amministratori e consiglieri comunali di Giardini Naxos. Tale commento, apposto in calce all'immagine in modo pubblico, non è mai stato rimosso dall'autore, è tuttora presente in rete e liberamente accessibile a chiunque sul *social network*, con imbarazzo della comunità e disagio e disappunto delle famiglie poiché di questo turpiloquio sono ormai venuti a conoscenza la maggior parte degli studenti;

il tutto si inquadrerebbe in un contesto di conflittualità e di rapporti umani non idilliaci, non solo con le autorità comunali ma anche con il corpo docenti e con le famiglie;

l'espressione che apostrofa in modo offensivo amministratori della città di Giardini Naxos, oltre ai risvolti connessi all'azione intentata nei confronti della dirigenza dal Comune, che ritiene sia stato leso l'onore e il decoro dei soggetti (pubblici ufficiali) riceventi, rappresenta una discutibile condotta sulla quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è chiamato a valutare l'opportunità di assumere provvedimenti;

si tratta di un *vulnus* per la comunità scolastica, essendo venuti meno i presupposti essenziali di un corretto adempimento della funzione educativa e formativa del ruolo di dirigente, e tale fatto deplorevole ricade anche negativamente sull'autorità del Ministero di cui la dirigenza è diretta emanazione ed è tenuta all'osservanza di obblighi di servizio. Della vicenda sono già stati informati l'ufficio scolastico provinciale e l'ufficio scolastico regionale, ma ad oggi non risulta sia stato assunto nessun provvedimento o sanzione disciplinare,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda avviare un'azione ispettiva per ripristinare la corretta funzione educativa di questa autorità, valutando l'opportunità di un procedimento disciplinare per la sospensione cautelare del dirigente o di disporre il trasferimento in altra sede, al fine di porre rimedio alle sopraggiunte problematiche di incompatibilità ambientale e per riportare nell'istituto scolastico un clima di serenità.

(4-01608)

<u>PAPATHEU</u> - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il rapporto sulla povertà educativa minorile dell'osservatorio "Openpolis e Con i Bambini", presentato il 10 aprile 2019 a Roma, ha analizzato la situazione concernente i minori interessati dalla condizione di povertà assoluta in Italia. Secondo tale *report*, nel 2005 in Italia risultava essere assolutamente povero il 3,9 per cento dei minori di 18 anni, mentre ad oggi la percentuale di bambini e adolescenti in povertà è triplicata e si attesta oltre il 12 per cento, riguardando 1,2 milioni di minori;

il nostro Paese tende ad investire meno della media europea in istruzione. In rapporto al prodotto interno lordo, l'Italia spende il 3,9 per cento in istruzione, contro una media UE del 4,7 per cento. Un

dato inferiore rispetto ai maggiori Paesi UE come Francia (5,4 per cento), Regno Unito (4,7 per cento), Germania (4,2 per cento). Tra il 2009 e 2012 la spesa pubblica italiana in educazione è passata da oltre 70 miliardi di euro annui a circa 65, cifra su cui si è assestata negli anni successivi. Nello stesso periodo, in Francia è cresciuta da 107 miliardi di euro annui a circa 120; la Germania ha aumentato la spesa in educazione da 100 miliardi di euro a oltre 132;

questi dati non sono un indice della qualità del sistema educativo, ma segnalano comunque scelte diverse da parte dei decisori. Per quanto riguarda la presenza degli asili nido, dal *report* emerge che l'Italia resta ancora lontana 10 punti percentuali rispetto all'obiettivo europeo. I posti sono ancora troppo pochi per parlare di un servizio educativo vero e proprio, che come tale punta ad accogliere un numero esteso di minori. Così, mentre nella fascia di età 3-5 anni il nostro Paese ha superato la soglia del 90 per cento di bambini accolti nelle strutture dedicate (le scuole per l'infanzia), in quella tra 0 e 2 anni l'offerta è ancora esigua. Il servizio è rimesso alle possibilità della singola famiglia o all'offerta presente sul territorio;

ancora più critica è la situazione nelle regioni del Sud Italia. L'offerta di posti nei servizi di prima infanzia, considerando insieme sia gli asili nido che i servizi integrativi, risulta fortemente squilibrata nel raffronto generale tra le diverse regioni italiane. Comprendendo il totale di questi servizi, si va infatti dal 42,3 per cento della Valle d'Aosta al 6,6 per cento della Campania. Ai vertici della classifica spiccano le regioni del Centro-Nord. Superano infatti l'obiettivo europeo del 33 per cento la Valle d'Aosta e tre regioni dell'Italia centrale: Umbria, Emilia-Romagna e Toscana. Le regioni del Nord, il Lazio e la Sardegna, offrono un posto ogni 4 bambini con meno di 3 anni. La Sardegna è l'unica regione del Mezzogiorno a superare la media italiana del 23 per cento. Se ancora Abruzzo e Molise si attestano su circa un posto ogni 5 bambini residenti, le altre non raggiungono invece nemmeno il 15 per cento. Tutte le grandi regioni meridionali occupano gli ultimi posti della classifica: Puglia, Calabria, Sicilia, Campania;

sempre secondo il rapporto, la presenza di minori è più elevata negli *hinterland* delle città e la popolazione con meno di 18 anni equivale al 16,2 per cento dei residenti. La concentrazione di minori è più bassa agli opposti della classificazione: nei comuni polo, in gran parte capoluoghi, e nei comuni delle aree interne. Nei comuni periferici e ultraperiferici, la popolazione con meno di 18 anni arriva al 15 per cento. Mentre la quota cresce fino al 17 per cento nei comuni di cintura, ovvero gli agglomerati urbani attorno alle città maggiori, e nei poli intercomunali. La tendenza è che più un comune è periferico, più si va spopolando dei giovani;

a livello nazionale, nel 2015 i minori di 18 anni erano più di 10 milioni, oggi sono 9,8 milioni: una contrazione del 2,9 per cento (in termini assoluti ci sono quasi 300.000 bambini e adolescenti in meno). Rispetto a un decremento generale, le aree interne stanno perdendo popolazione giovane a un ritmo più veloce rispetto agli altri comuni. Si legge: "Si è allargato il divario tra le generazioni. Nell'Italia di oggi più una persona è giovane, più è probabile che si trovi in povertà assoluta. L'Italia ha un enorme problema con la povertà minorile e giovanile da affrontare. E non riguarda solo la condizione economica attuale ma soprattutto il futuro, la possibilità per chi nasce in una famiglia povera, di avere gli strumenti per sottrarsi da adulto alla marginalità sociale";

appare opportuno incentivare il fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, strumento che può aiutare le fasce deboli e coinvolgere l'intera comunità educante: scuola, terzo settore, enti locali e famiglie, attivando le migliori energie del Paese nello sforzo comune per combattere un'emergenza che deve essere una priorità di un Paese civile. Contrastare la povertà nella fascia più giovane della popolazione significa offrire a tutti i bambini e gli adolescenti, a prescindere dal reddito dei genitori, uguali opportunità educative, obiettivo che però diventa proibitivo se l'Italia rispetto alla media europea continua ad investire meno in istruzione e non incoraggia un'accessibilità quanto più ampia possibile ai servizi per i minori,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia intrapreso per affrontare in termini concreti il fenomeno della povertà educativa minorile e quali risorse abbia stanziato per l'attuazione di misure finalizzate alla prevenzione delle condizioni di marginalità sociale. (4-01609)

<u>DE PETRIS</u>, <u>ERRANI</u>, <u>GRASSO</u>, <u>LAFORGIA</u> - *Ai Ministri dell'istruzione*, *dell'università* e della ricerca e dell'interno. - Premesso che il quotidiano "La Nuova Venezia" in data 19 aprile 2019 ha riportato dichiarazioni del docente veneziano professor Sebastiano Sartori il quale, facendo riferimento alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio, afferma che: "starebbe bene in un simpatico termovalorizzatore paragona il governo a chi ha gasato i rom nella II guerra"; considerato che:

tali affermazioni non solo sono assolutamente gravi, ma sono in aperta violazione dell'articolo 3 della Costituzione;

travalicare dall'ambito di competenza della materia della storia dell'arte non può giustificare il richiamo alla libertà di insegnamento, la quale semmai richiede ad un educatore una sobrietà comportamentale che è quanto di più distante dalla descrizione che del professor Sebastiano Sartori danno i propri studenti,

si chiede di sapere:

se l'accertamento dei fatti sia condotto tenendo i giovani studenti indenni da possibili ritorsioni e dal *metus ab intrinseco* che inevitabilmente deriva dal vedere ancora in servizio il docente oggetto delle loro rivelazioni;

se l'Ufficio scolastico competente, oltre a sospendere immediatamente dal servizio il docente, intenda attivare le procedure utilizzate a Torino il 7 giugno 2018 (dove si è decretato il licenziamento della professoressa Lavinia Flavia Cassaro);

se la violazione della "legge Mancino" da parte di un educatore *ex cathedra* sia ritenuta meno grave degli insulti rivolti alle forze dell'ordine da un docente fuori servizio;

se nelle misure che le recenti circolari del Ministro dell'interno contemplano a tutela delle scuole ("zone rosse" imposte da prefetti a tutela contro il degrado e la sicurezza pubblica) siano contemplati divieti di avvicinamento di *hater* agli istituti scolastici. (4-01610)

<u>IANNONE</u> - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:

l'Italia non è un Paese per chi investe;

poche *chance* nell'immobiliare, che resta oppresso da una patrimoniale sotto forma di Imu e Tasi da 21 miliardi di euro all'anno, come continua a denunciare Confedilizia;

anche alzare una saracinesca o comprare macchinari per tentare un'attività in proprio nell'Italia del reddito di cittadinanza resta un azzardo;

da anni Unioncamere misura il tasso di imprenditorialità del Paese attraverso il saldo tra iscrizioni e cessazioni al registro delle camere di commercio;

il 2019 non è iniziato sotto i migliori auspici, visto che nei primi tre mesi dell'anno il bilancio tra aperture e chiusure di imprese ha segnato un calo dello 0,4 per cento rispetto al 2018 che corrisponde, in termini assoluti, a un saldo negativo di 21.659 imprese;

le cessazioni sono aumentate di molto passando a 136.069 contro le 128.628 del 2018, mentre le iscrizioni sono aumentate di poco: 114.410 contro le precedenti 113.227;

per ogni giorno l'Italia ha perso 240 aziende: ogni 24 ore 1.511 imprese si sono cancellate dal registro, contro le 1.271 che si sono iscritte;

una conferma della cronica mancanza di competitività, ma non solo: Unioncamere spiega che il trimestre "interrompe bruscamente il percorso di rientro per quanto breve che, dopo il 2013, si era andato manifestando con una ripetuta attenuazione della perdita di imprese";

le cessazioni di inizio 2019 sono il peggior risultato da cinque anni a questa parte, alimentato soprattutto da un'emorragia di piccole imprese artigiane;

difficile a parere dell'interrogante che il "decreto crescita" riesca a invertire la tendenza. Anche proiettando l'azione del Governo nel futuro, i segnali sono poco incoraggianti dal punto di vista degli imprenditori;

Confindustria ha sottolineato come il Documento di economia e finanza del Governo "dice poco". Il Def "accenna a una riforma fiscale, che è una priorità, ma senza indicare dove recuperare le risorse"; l'assenza di decisioni crea incertezza, mentre andrebbe restituita fiducia: alle famiglie, per evitare che

accrescano il risparmio a fini precauzionali; alle imprese, affinché aumentino la propensione agli investimenti; agli investitori, perché si riduca il premio al rischio e scendano i tassi di interesse;

da Confindustria emerge che nei primi mesi del 2019 "Il Pil italiano come atteso ha smesso di ridursi". Si rafforza la possibilità che l'economia italiana esca dalla recessione tecnica. Ma la mini festa è già finita, visto che "lo scenario a inizio del secondo trimestre resta fragile e incerto";

Confindustria conferma che la ripresa della produzione industriale è stata "in gran parte" determinata dalla "ricostituzione di scorte, facendo presagire una nuova flessione a breve";

preoccupa in particolare "il calo degli ordini industriali (-2,7 per cento), soprattutto esteri". Poi l'indice delle piccole e medie imprese sugli ordinativi "sceso ancora nella manifattura, in zona contrazione (47,4 per cento), pur salendo nei servizi";

preoccupano anche i margini di manovra strettissimi: la prossima legge di bilancio non potrà che incorporare una manovra "ingente, con effetti recessivi";

secondo il centro studi di Confindustria, se scattassero gli aumenti dell'Iva, il Pil si ridurrebbe dello 0,3 per cento,

si chiede di sapere:

se sia intenzione del Governo attivare la "*flat tax*" e se intenda, eventualmente, finanziarla solo con tagli alla spesa e dunque senza patrimoniale;

se intenda chiedere all'Europa l'attivazione della cosiddetta *golden rule*, cioè l'esclusione degli investimenti dal *deficit*.

(4-01611)

<u>IANNONE</u> - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il comune di Sant'Anastasia (Città metropolitana di Napoli) fa parte dei comuni rientranti nell'area vesuviana contraddistinta dalla denominazione di "zona rossa", ossia un territorio manifestamente esposto alle conseguenze che il vulcano può esprimere, con tutta la sua nota potenziale dirompenza distruttiva;

il grave evento che si è verificato nella scuola primaria ubicata in corso Umberto I di Sant'Anastasia, determinato dal crollo di una parete di separazione, costruita in materiale *siporex*, per trasformare un locale (già abito ad una sola aula scolastica) in due aule scolastiche, che ha comportato il ferimento di alcuni bambini per fortuna senza particolari gravità, lascia spazio all'unica, esclusiva, considerazione della certezza dell'agire approssimativo di chi, invece, è tenuto, con massima diligenza, a dare sicurezza alla popolazione scolastica;

i telegiornali a diffusione nazionale hanno dato notizia del grave evento, così come le testate giornalistiche locali, nel dare evidenza all'accaduto, hanno registrato la grave preoccupazione dei tanti genitori che ogni giorno accompagnano i figli negli edifici scolastici;

a segnalare la gravità di quanto accaduto, le famiglie hanno inteso indire una pubblica manifestazione per creare la giusta attenzione della politica e di chi amministra il territorio;

le famiglie degli alunni si domandano se siano state esercitate tutte le attività di controllo e prevenzione, se sia stata data osservanza alla normativa in materia di edilizia scolastica e tutela per i bambini affidati in custodia al personale di competenza, se siano state segnalate le deficienze della struttura, se gli uffici comunali, i funzionari del servizio di competenza abbiano predisposto tutti gli atti in conformità alla normativa di legge, se gli edifici scolastici del Comune di Sant'Anastasia siano conformi alla normativa in materia sismica, visto che il territorio è connotato manifestamente da tale criticità, se siano stati predisposti per tutti gli edifici scolastici i piani di sicurezza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda procedere in via d'urgenza ad attuare i propri poteri ispettivi, onde verificare le responsabilità dell'accaduto;

se ritenga di procedere a verificare se siano state compiute le attività, previste dalla normativa in materia, dagli organi preposti e se detti organi abbiano esercitato la validazione dell'opera con propria certificazione, nonché verificare se l'esecutore dell'opera muraria crollata fosse in possesso dei requisiti di legge e come sia avvenuto il pagamento.

(4-01612)

<u>CALANDRINI</u>, <u>FAZZOLARI</u>, <u>IANNONE</u> - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), all'articolo 1, comma 1079, ha istituito il "Fondo progettazione enti locali" con l'obiettivo di cofinanziare con risorse statali la redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e la redazione dei progetti definitivi relativi alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche:

sono ammessi anche progetti di demolizione e ricostruzione, pur mantenendo la stessa destinazione d'uso, così come i progetti finalizzati all'adeguamento degli edifici alla normativa sismica, o anche la messa in sicurezza edile ed impiantistica;

il successivo comma 1080 stabilisce che i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse, siano definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

nella seduta del 20 dicembre 2018 è stata raggiunta, in Conferenza unificata, l'intesa su due decreti, entrambi datati 6 novembre 2018, che destinano in totale 200 milioni di euro su più anni per la progettazione di infrastrutture da parte degli enti locali. Con il decreto sul Fondo per la progettazione degli enti locali ed a seguito dell'intesa raggiunta in Conferenza unificata, vengono inoltre ripartiti 90 milioni di euro in tre anni (30 milioni all'anno per il triennio 2018-2020) per il cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e la redazione dei progetti definitivi relativi alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche;

lo schema di decreto ministeriale per il Fondo progettazione enti locali, mirante a indicare criteri e modalità di accesso al fondo, la selezione e il cofinanziamento per il triennio 2018-2020, previsti dalla legge di bilancio per il 2018, dopo aver ottenuto il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stato trasmesso dal Ministero e diramato con nota del 10 dicembre 2018, (prot. DAR 17320 P-4.37.2.13);

i beneficiari delle risorse del fondo di progettazione risultano pertanto essere le 14 Città metropolitane, istituite con la legge del 7 aprile 2014 n. 56; le 86 Province; i Comuni. Le risorse stanziate per ogni anno dal 2018 al 2020 sul fondo, al netto di una quota pari allo 0,5 per cento ai sensi dell'articolo 1, comma 1081, della legge n. 205 del 2017 e destinata alle attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del fondo sono così ripartite: 4.975.000 euro alle Città metropolitane; 12.437.500 euro alle Province; 12.437.500 euro ai Comuni; tali risorse a disposizione per gli enti locali assumono particolare rilevanza, stante anche la cronica carenza di finanziamenti denunciata in questi anni dagli stessi enti;

stante l'erogazione avvenuta per le Province e le Città metropolitane, non risultano, allo stato, svincolate le risorse da assegnare ai Comuni e ripartite sulla base di una graduatoria triennale 2018-2020 con priorità ai progetti di adeguamento alla vigente normativa sismica degli edifici e delle strutture scolastiche;

le modalità e i termini di accesso, di ammissione al cofinanziamento, di redazione della graduatoria di erogazione delle somme, nonché di recupero delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini, di cui ai commi 1082 e 1083 dell'articolo 1 della legge n. 205, sono definite con decreto della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero;

ad oggi tale decreto direttoriale, segnalato sul sito istituzionale del Ministero, non risulta né emanato, né pubblicato;

detto decreto consente la determinazione delle modalità e i termini di accesso, di ammissione al cofinanziamento, di redazione della graduatoria di erogazione delle somme, nonché di recupero delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1082 e 1083;

gli interroganti considerano prioritario intervenire per sbloccare tali risorse e fornire ai Comuni uno strumento finanziario che consenta di dare esecuzione alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici pubblici, a partire da quelli scolastici,

si chiede di sapere quali iniziative indispensabili il Ministro in indirizzo abbia adottato, o ritenga di adottare con urgenza, al fine di mettere a disposizione dei Comuni le risorse, che ad oggi risultano bloccate, procedendo con la massima urgenza all'emanazione del decreto della Direzione generale per l'edilizia statale.

(4-01613)

<u>CALANDRINI</u>, <u>FAZZOLARI</u>, <u>IANNONE</u>, <u>RAUTI</u>, <u>URSO</u> - *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. - Premesso che:

nell'isola di Santo Stefano, a poche miglia da Ventotene, insiste lo storico carcere dell'ergastolo, realizzato dai Borbone e dichiarato monumento nazionale dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Nel corso dei secoli ha ospitato illustri prigionieri celebri, quali Luigi Settembrini e Sandro Pertini;

su tale isola, cuore dell'Europa politica, durante il loro confino, Altero Spinelli ed Ernesto Rossi scrissero il "Manifesto di Ventotene": "Per un Europa libera e unita. Progetto di un Manifesto" (1944); la struttura, ancora oggi, permane in uno stato di degrado, tanto da comprometterne la stessa esistenza, quando al contrario potrebbe essere recuperata, sia al fine di consentirne le visite dei turisti e sia per poterla utilizzare nuovamente per pubbliche finalità culturali e sociali;

nel 2015 venne costituito un tavolo tra Regione Lazio, Demanio e Comune di Ventotene e successivamente furono stanziati 70 milioni di euro nell'ambito del piano stralcio "Cultura e turismo" del Ministero dei beni culturali, finanziato dal Fondo per lo sviluppo e coesione 2014 e 2020;

nell'agosto 2016, in seguito alla dichiarazione di inagibilità del carcere, pericolante in più punti, il Comune di Ventotene è stato costretto a chiudere la struttura, con un evidente danno per l'economia locale stante l'attrattiva turistica esercitata dalla stessa, che registrava un afflusso di visitatori annuali stimato in circa 6.000 unità;

nell'agosto 2017, tramite il CIS (contratto istituzionale di sviluppo) è stato avviato l'*iter* del progetto di riqualificazione e nel febbraio 2018 si è tenuta l'ultima riunione del tavolo permanente per proseguire l' *iter* del progetto di recupero, non più convocato ad oggi;

le risorse stanziate rimangono pertanto ad oggi inutilizzate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ricostituire il tavolo permanente tra enti locali, Cipe, Demanio, Ministero dei beni culturali, su Ventotene e il carcere di Santo Stefano per far proseguire il processo di riqualificazione e recupero della struttura;

quali iniziative intenda adottare per sbloccare le somme stanziate e avviare le procedure di riqualificazione, messa in sicurezza, valorizzazione della struttura carceraria sull'isola di Santo Stefano, al fine di mettere a disposizione della comunità locale di Ventotene un importante supporto al turismo e conseguentemente allo sviluppo e al rilancio dell'intera economia dell'isola. (4-01614)

ASTORRE, MARGIOTTA, D'ARIENZO, SBROLLINI, ROSSOMANDO, PARRINI, FEDELI, MALPEZZI, CUCCA, LAUS, BOLDRINI, MESSINA Assuntela, STEFANO, GARAVINI, COMINCINI, FERRAZZI, BELLANOVA - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che: con decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 è stato istituito e disciplinato il cosiddetto registro delle opposizioni (RPO), ossia il registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per le vendite o le promozioni commerciali;

la legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017, all'articolo 1, comma 54, ha previsto un aggiornamento del regolamento, al fine di dare attuazione ad una norma del codice sulla protezione dei dati personali (l'art. 130, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 196 del 2003) per rendere concreta l'estensione delle previsioni del registro delle opposizioni, il quale si riferisce al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali, anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea con riferimento agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici; considerato che:

nel registro, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 e operante dal 2011, la cui gestione è stata affidata alla fondazione "Ugo

Bordoni", potevano essere iscritte, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice della *privacy*, esclusivamente le numerazioni inserite nei pubblici elenchi, restando pertanto escluse tutte le utenze mobili e quelle fisse non iscritte in tali elenchi;

la legge n. 5 del 2018, in vigore dal 4 febbraio 2018, ha esteso la possibilità di iscrizione al registro delle opposizioni a tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, indipendentemente dalla presenza del numero telefonico in elenchi pubblici;

per la piena efficacia della disposizione normativa al comma 15 dell'articolo 1 è prevista, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge in *Gazzetta Ufficiale*, l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, al fine di consentire a tutte quelle utenze telefoniche, fisse e mobili, non presenti negli elenchi pubblici di poter esercitare, mediante iscrizione al registro pubblico delle opposizioni, il proprio diritto ad opporsi all'utilizzo del proprio numero telefonico per le vendite o le promozioni commerciali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda, in via urgente, provvedere alla stesura del regolamento attuativo, imprescindibile per la piena e concreta efficacia della normativa sul diritto di opposizione alle campagne pubblicitarie, promozionali e di vendita, al fine di garantire parità di trattamento a tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, indipendentemente dalla presenza del numero telefonico in elenchi pubblici;

se non intenda avviare una determinata campagna istituzionale al fine di rendere maggiormente conoscibile all'opinione pubblica le modalità di esercizio del diritto di opposizione, come previsto dalla normativa.

(4-01615)

MOLES, GIRO, CANGINI - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Premesso che:

in Italia sono oltre un milione e mezzo i ragazzi che studiano danza, contro un milione di chi pratica il calcio. Nonostante il dato importante e il riconoscimento della danza come forma d'arte grazie al suo ruolo di naturale strumento di comunicazione, sin dall'antichità tale disciplina è considerata la "Cenerentola dei mestieri";

i corpi di ballo rappresentano per la cultura italiana la storia e un patrimonio inestimabile destinato a scomparire a causa dei tagli alla cultura;

a fronte dei 4 corpi di ballo ancora in essere in Italia, in Germania se ne contano circa 50, mentre in Francia, considerando tutte le istituzioni attive sul territorio, ne risultano attivi quasi 100;

giova ricordare che la stessa normativa del settore, la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali", stabilisce, all'articolo 18, che: "Può essere consentito l'impiego di intere compagnie di canto o di balletto di nazionalità straniera per un numero di rappresentazioni non superiori al 5 per cento di quelle previste nel programma annuale, salve particolari esigenze, di ordine eccezionale, riconosciute dal Ministero del turismo e dello spettacolo";

i corpi di ballo italiani di eccellenza presso le fondazioni lirico-sinfoniche stanno chiudendo senza alcun apparente motivo e più di un milione di ragazzi e ragazze italiani, dopo anni di studio, saranno costretti a cambiare percorso;

oggi, in Italia, la danza è ignorata, maltrattata e umiliata ancora una volta dalle politiche del settore; la legge n. 800 del 1967 destina il 47 per cento degli stanziamenti statali alle fondazioni liricosinfoniche e la finalità del Fondo unico per lo spettacolo è quella di preservare e promuovere le eccellenze della musica, della lirica e del balletto italiano;

le stagioni di questi teatri sono definite "stagioni d'opera e di balletto" e risulta poco chiaro come mai le orchestre e i cori siano ancora operativi, mentre la maggior parte dei corpi di ballo sono stati licenziati;

l'attività del coreografo e del ballerino rendono quest'arte sempre più vicina alla gente tanto da essere rappresentata anche in televisione grazie all'importante lavoro di insegnanti e conduttori televisivi, che la rendono accessibile anche al grande pubblico;

a fronte dei circa 2 milioni di ragazzi che aspirano a diventare ballerini, la chiusura dei corpi di ballo implicherebbe, inevitabilmente, l'abbandono di tali discipline con conseguente depauperamento di una

parte importante della cultura italiana;

tale fenomeno rappresenta un caso in Europa;

in Asia, dove la cultura del balletto è pressoché inesistente, stanno aprendo numerosi corpi di ballo, mentre nel nostro Paese si distruggono gli artisti, i ballerini che rendono i teatri vivi;

ad eccezione della "Scala" di Milano, dove sono presenti 69 ballerini stabili, il numero dei tersicorei con contratto a tempo indeterminato è talmente basso che non si riuscirebbe mai a portare in scena un balletto della portata di quelli propri di una fondazione lirico-sinfonica;

il teatro "San Carlo" di Napoli conta 15 ballerini con contratto indeterminato e quindi per rappresentare un balletto della portata del "Lago dei cigni", le fondazioni devono ricorrere a 45 ballerini precari, i quali lavorano in media 4-5 mesi all'anno con allenamenti estenuanti;

sono numerosi i casi di ballerini che hanno raggiunto l'età pensionabile da precari pur di realizzare un sogno e produrre spettacoli da sogno, solo grazie al linguaggio del corpo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga accettabile la chiusura progressiva dei corpi di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche, pur a fronte di programmazioni che ne prevedono, o dovrebbero prevederne, il coinvolgimento;

per quali ragioni i fondi destinati alle fondazioni lirico-sinfoniche abbiano creato disparità tra le orchestre e i corpi di ballo, totalmente decimati dalle politiche attuate da chi gestisce i teatri. (4-01616)

GASPARRI, MALLEGNI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

nei giorni 3, 4 e 5 maggio 2019 si terrà a Milano la rassegna "Hemp Fest - international cannabis expo";

i contenuti di questa iniziativa sono chiaramente orientati a promuovere l'uso di sostanze stupefacenti, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per impedire che questo evento si svolga, rappresentando una palese violazione delle leggi dello Stato. (4-01617)

<u>AIMI</u> - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il 25 aprile 2019 si è svolto a Modena un corteo di circa 300 attivisti, molti dei quali anarchici, per protestare contro l'apertura del centro di permanenza per i rimpatri. I gruppi anarchici provenivano da diverse parti d'Italia: Bologna, Roma, Torino, Salerno, Firenze e Trento;

al passaggio del corteo, tutt'altro che pacifico, la città è stata letteralmente messa a ferro e fuoco. Diversi e numerosi manifestanti hanno imbrattato vetrine di negozi, muri di scuole, i monumenti ai Carabinieri caduti e ai martiri delle foibe, rotto e oscurato alcune telecamere di sicurezza, "sfregiando" il bene comune con scritte vili e indegne contro il Ministro dell'interno, contro le forze dell'ordine, contro i simboli e i luoghi della cristianità;

l'articolo 639 del codice penale stabilisce che chi imbratta beni immobili, o mezzi di trasporto pubblici o privati, rischia la reclusione da uno a sei mesi o la multa da 300 a 1.000 euro; la pena è aumentata se si tratta di cose di interesse storico o artistico;

il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", modificando l'art. 639 del codice penale, ha introdotto la possibilità di punire con maggior rigore chi scrive sui muri e imbratta immobili pubblici o privati. Una volta pronunciata la sentenza di condanna, il giudice, infatti, può imporre al responsabile di tali atti di ripulire i luoghi oggetto di imbrattamento o di rimborsare le spese sostenute a tal fine.

si chiede di sapere:

di quali elementi conoscitivi disponga il Ministro in indirizzo in merito a quanto accaduto a Modena il 25 aprile 2019;

di quali informazioni disponga in relazione alle formazioni anarchiche presenti nella città di Modena, sia per quanto riguarda le loro sedi, sia per quanto attiene alla proprietà, al finanziamento e al canone di affitto;

se risulti che tra i manifestanti vi fossero anche persone di origine straniera, verosimilmente

provenienti dalla Francia, e se a tal proposito siano state avviate verifiche;

se risulti l'avvio di verifiche in relazione alla presenza di spranghe e oggetti atti ad offendere, branditi dai manifestanti;

di quali informazioni disponga in relazione alle ipotesi di reato configuratesi a seguito della manifestazione e se tra queste rientri anche l'ipotesi di reato di associazione a delinquere;

di quali elementi conoscitivi disponga in relazione all'identificazione dei soggetti responsabili di tali gravissimi atti;

quali provvedimenti concreti, di carattere normativo, intenda assumere per evitare che certi inaccettabili comportamenti possano ripetersi e per impedire, definitivamente, lo svolgimento di simili manifestazioni, che nulla hanno a che vedere con la democrazia e con la libertà di pensiero e di espressione.

(4-01618)

<u>PELLEGRINI Emanuele, IWOBI, CANDURA, VESCOVI, MARIN</u> - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 17 dicembre 1998, in Congo, a Brazzaville, è scomparso il geometra italiano Giuseppe Lister;

al momento della scomparsa, egli si trovava in macchina in una strada della capitale congolese, quando esplodeva un conflitto a fuoco tra due fazioni ribelli rivali;

i momenti successivi alla sparatoria sono incerti, date diverse testimonianze che riportano diverse versioni dei fatti;

secondo una testimonianza Giuseppe Lister sarebbe riuscito a scappare, secondo un'altra sarebbe rimasto ferito ad una gamba e portato via;

si è riusciti a risalire alla sua identità grazie al ritrovamento, sul luogo dell'incidente, della patente di guida;

ad oggi non si è ancora riusciti ad avere notizie dell'uomo, né a ritrovarne il corpo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali azioni diplomatiche intenda intraprendere per fare luce sull'accaduto.

(4-01619)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00798 del senatore Croatti ed altri, sul rilancio dell'operazione "Spiagge sicure" per il 2019;

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-00801 del senatore Taricco ed altri, sul riutilizzo dell'immobile ex sede del Tribunale di Saluzzo (Cuneo):

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00799 del senatore Verducci ed altri, sulla garanzia della continuità didattica nelle scuole dei comuni del cratere sismico delle Marche;

3-00803 della senatrice Malpezzi, sullo svolgimento della prova di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici;

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00804 del senatore Taricco ed altri, sulle difficoltà di ricezione dei canali Rai, specie nei comuni montani piemontesi;

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00797 del senatore Corbetta ed altri, su inceneritori e reti di teleriscaldamento in Lombardia.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto Stenografico della 110^a seduta pubblica del 18 aprile 2019:

a pagina 158, alla settima riga del secondo paragrafo, sostituire le parole: "Pellegrini Emanuele" con le seguenti: "Pellegrini Marco" e alla nona riga del terzo paragrafo, sostituire le parole: "Pisani Giuseppe" con le seguenti: "Pisani Pietro".

a pagina 162, alla quinta riga, sostituire le parole: "Doc. XXI, n. 2" con le seguenti: "Doc. XXI, n. 1".

